

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVIII

BARI, 18 LUGLIO 2017

n. 85



Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

S O M M A R I O

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1049

Variazione compensativa ai sensi dell'art. 51, comma e del D.Lgs. 118/2011 e alla DGR 16/2017 documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019”). Capitoli 521040 – 511011 – 521044 – 511013..... 40288

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1051

DGR 2255/2014 – Piano Regionale Screening e DGR 302/2017 – Piano Regionale della Prevenzione – Inseidamento Gruppo Tecnico Operativo Screening oncologici..... 40292

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1055

Vendita dell'unità produttiva n.58/b di complessivi Ha 2.63.77, in agro di Ascoli Satriano, a favore del Sig. Taronna Michele, già autorizzata con D.G.R. n.2140/2013. Nomina rappresentante regionale nella stipula dell'atto di compravendita..... 40295

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1056

Unità Produttiva n.32 e 32 bis di Ha 12.13.82, in agro di Sannicandro Garganico, assegnatari: eredi Mascolo Salvatore. Affrancazione unità poderali e nomina del rappresentante regionale nell'atto pubblico di cancellazione del patto di riservato dominio..... 40298

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1057

Unità Produttiva n.24 di Ha 7.90.14, in agro di Manfredonia, assegnata al Sig. Conoscitore Antonio. Affrancazione dell'unità poderali e nomina del rappresentante regionale nell'atto pubblico di cancellazione del patto di riservato dominio..... 40302

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1058

Beni ex Riforma Fondiaria - Legge regionale 30 giugno 1999 n. 20/99. Autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 13, comma 3. Ditta: Sigg. Grandone Rocco, Iagulli Fernando e Bruno Antonia..... 40306

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1059

Autorizzazione e vendita unità produttiva n.303 di Ha 6.94.16, in agro di San Severo in favore del Sig. Coco Pasquale. Nomina rappresentante regionale nella stipula dell'atto di compravendita..... 40310

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1060

Affrancazione unità poderale podere n. 256 di Ha 6.77.94 in agro di Gravina in Puglia (BA) in favore degli eredi legittimi del sig. Acquafresca Vito e nomina del rappresentante regionale nell'atto di cancellazione del patto di riservato dominio..... 40314

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1061

Ex C.R.F. Bari - Art. 13, comma 3, L.R. n. 20 del 30/06/1999 e s.m.i. - Alienazione beni immobili ex ERSAP in agro di Gravina in Puglia (BA) località “Murgetta” foglio n.68 p.lle 363 subb. 1-2-3 e 364 di are 24,90 in favore degli eredi di Terlizzi Francesco, germani Terlizzi Mariangela e Michele..... 40318

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1063
Autorizzazione cancellazione di ipoteca legale gravante sull'immobile ex ERSAP sito in località Parco di Stalla, Comune di Palagianello (TA) - Assegnatari: eredi della Sig.ra Castellano Francesca. Nomina del rappresentante regionale nell'atto pubblico di cancellazione ipoteca legale.40324
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1064
Beni ex Riforma Fondiaria - Legge Regionale 30 giugno 1999, n. 20. Nomina rappresentante regionale per la sottoscrizione dell'atto di alienazione...... 40327
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1065
Beni ex Riforma Fondiaria - Legge regionale 30 giugno 1999, n. 20. Autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 13, comma 3. Ditta: Sig.ra Cervellera Angela...... 40331
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1066
Beni ex Riforma Fondiaria - Legge regionale 30 giugno 1999, n. 20. Autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 13, comma 3. Ditta: Sig.ra Fazzi Patrizia...... 40336
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1067
Beni ex Riforma Fondiaria - Legge regionale 30 giugno 1999, n. 20. Autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 13, comma 3. Ditta: Sig. Panzanaro Roberto...... 40339
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1068
Autorizzazione alla vendita, ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 30 Giugno 1999, n. 20 e s.m.i., di unità immobiliare ex ERSAP in favore della Sig.ra Semeraro Maria Paola, agro del Comune di Ginosa (TA).....40342
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1069
Autorizzazione cancellazione dell'ipoteca legale e nomina del rappresentante regionale nell'atto pubblico. Ditta Sig. Montemarano Donato.40346
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1070
Alienazione beni ex Riforma Fondiaria - Nomina rappresentante legale incaricato alla stipula dell'atto di compravendita per unità produttiva podere n.641/Int. Comune di Altamura (BA), in Ditta: CALIA Sante.40349
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1073
Legge regionale 5/2/2013 n.4 - Beni ex ONC - Alienazione a titolo oneroso di terreno in agro del comune di Foggia. Ditta: Maglia Giuseppe. 40353
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1074
Legge regionale 5/2/2013 n. 4 – Beni ex O.N.C. Alienazione a titolo oneroso di fabbricati . Ditta: Matarrese Erberta – modifica della deliberazione n. 2088/2016. 40357
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1075
Legge regionale 5/2/2013 n. 4 – Beni ex O.N.C. Alienazione a titolo oneroso di terreno in agro del comune di Apricena. Ditta: Giammario Grazia Maria e Cesareo Giuseppe.40360
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1083
Unità produttiva n. 1415, di Ha 00.61.18, in agro di Cerignola, assegnatari: eredi Vanni Leonardo. Affrancazione unità poderale e nomina del rappresentante regionale nell'atto pubblico di cancellazione del patto di riservato dominio......40363
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1100
PUG - COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA - PIANO URBANISTICO GENERALE. Adottato con D.C.C. n.33 del 14-07-2016 e adeguato alla D.C.C. n. 51 del 19-11-2016. Controllo di compatibilità ai sensi dell'art. 11, commi 7° e 8°, della L.r. n.20/2001. Rilievi regionali...... 40366
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1103
Agenzia Regionale per la Mobilità della Regione Puglia. Approvazione proposta di utilizzo fondi residui. 40411

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1106

Notifica impresa alimentare ai fini della registrazione di cui all'art.6 del Reg. CE n. 852/2004. Indicazioni operative e revoca parziale della D.G.R. n. 1924/2008..... 40415

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1049

Variazione compensativa ai sensi dell'art. 51, comma e del D.Lgs. 118/2011 e alla DGR 16/2017 documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019"). Capitoli 521040 – 511011 – 521044 – 511013.

L'Assessore Regionale ai Trasporti e Lavori Pubblici (Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Verifiche e Controlli dei Servizi Tpl, Risorse Idriche e Tutela Acque, Difesa del Suolo e Rischio Sismico) Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. confermata dal Dirigente al Servizio Gestione Opere Pubbliche, dal Dirigente della Sezione Lavori Pubblici e dal Direttore del Dipartimento Ing. Barbara Valenzano riferisce quanto segue:

il Bilancio Finanziario gestionale 2017-2019 della Regione, Bilancio - parte spese -, assegna al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio — Sezione Lavori Pubblici - la responsabilità amministrativo-contabile, nella Missione 11, programma 02, Titolo 2, macroaggregati 02 e 03;

- del **Capitolo 521040** "*Interventi di somma urgenza di competenza regionale e dei soggetti previsti nell'art. 3 Comma 1 Lett.A L.R. 13/2001, L.R. 20/2000 e Art. 147 D.P.R. 557/1999. Art. 34 L.R. 14/2014* " su cui vi è uno stanziamento di **€ 900.000,00**;

- del **Capitolo 511011** "*Interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali. L.R. 13/2001 — Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali* " su cui vi è uno stanziamento di **€ 1.000.000,00**;

e,

- del **Capitolo 521044** "*Interventi di somma urgenza di competenza regionale e dei soggetti previsti nell'art. 3 Comma 1 Lett.A L.R. 13/2001, L.R. 20/2000 e Art. 147 D.P.R. 557/1999. Art. 34 L.R. 14/2014. — Interventi su Beni di terzi*", su cui vi è uno stanziamento di **€ 100.000,00**;

- del **Capitolo 511013** "*Interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali. L.R. 13/2001— Contributi agli investimenti a Istituzioni Private*" su cui non vi è alcun stanziamento;

è però necessario adeguare lo stanziamento dei Capitoli 521044 e 511013 alle numerose richieste di intervento di competenza regionale;

Visto il D. L. vo 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. L.vo 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D. L.vo 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009; che all'art. 51, comma 2, n. 126, prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione non di competenza dei dirigenti relativamente a variazione compensativa tra le dotazioni di capitoli appartenenti alla stessa missione, programma e titolo ma a diverso macroaggregato;

attesa la L.R. n. 41 in data 30.12.2016, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'es. fin. 2016 e pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia;

attesa la deliberazione n. 16 del 17.01.2017, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il "Bilancio finanziario gestionale 2017-2019", con cui sono individuati i capitoli, all'interno rispettivamente di ciascuna categoria di entrata e di ciascun macroaggregato di spesa del bilancio 2017-2019, assegnando alle Strutture Regionali di riferimento, titolari dei centri di responsabilità amministrativa, la gestione dei rispettivi capitoli di entrata e di spesa;

considerato che la variazione proposta con il presente provvedimento, non incide sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L. n. 232 del 11/12/2016 art. 1 comma 463;

Propone alla Giunta regionale, l'approvazione di una variazione al Bilancio di previsione dell'esercizio 2017 attraverso l'incremento e la contestuale riduzione, sia in termini di competenza che di cassa, degli stanziamenti dei capitoli sopra citati, dando in tal modo ai capitoli 511013 e 521044, la necessaria copertura finanziaria per procedere agli adempimenti dovuti, disponendo quindi quanto meglio definito nella sezione copertura finanziaria.

Sezione copertura finanziaria di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni

Il presente provvedimento costituisce una variazione di Bilancio, tanto in termini di competenza che di cassa, deliberata ai sensi dell'art. 51, co. 2 del D. L. vo 118/2011, come segue:

C.R.A. (Centro di Responsabilità Amministrativa): 65 - 08

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

Missione 11, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 03

- Capitolo 521040

"Interventi di somma urgenza di competenza regionale e dei soggetti previsti nell'art. 3 Comma 1 Lett .A L.R. 13/2001, L.R. 20/2000 e Art. 147 D.P.R. 557/1999. Art. 34 L.R. 14/2014"

Piano dei conti finanziario: 2.3.1.2

- **€ 400.000,00**

- Capitolo 511011 "Interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali. L.R. 13/2001— Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali"

Piano dei conti finanziario: 2.3.1.2

- **€ 200.000,00;**

Variazione in aumento

Missione 11, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 02

- Capitolo 521044

"Interventi di somma urgenza di competenza regionale e dei soggetti previsti nell'art. 3 Comma 1 Lett .A L.R. 13/2001, L.R. 20/2000 e Art. 147 D.P.R. 557/1999. Art. 34 L.R. 14/2014 — Interventi su Beni di terzi"

Piano dei conti finanziario: 2.2.3.6

+ **€ 400.000,00**

- Capitolo 511013 "Interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali. L.R. 13/2001— Contributi agli investimenti a Istituzioni Private"

Piano dei conti finanziario: 2.3.4.1

+ **€ 200.000,00**

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, trattandosi di materia rientrante nella sua competenza, ai sensi dell'art. 51, co. 2., del d. L.vo 118/2011 e dell'art.4, co. 4, lett. k) della L. R. n. 7/97, l'adozione del conseguente atto finale,

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore alle Opere Pubbliche

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile la P. O. e dai Dirigenti competenti in materia che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di prendere atto di quanto esposto in narrativa;

di approvare una variazione di Bilancio di previsione dell'esercizio 2016 attraverso l'incremento e la contestuale riduzione, sia in termini di competenza che di cassa, degli stanziamenti dei capitoli di seguito specificati:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

Missione 11, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 03

- Capitolo 521040

"Interventi di somma urgenza di competenza regionale e dei soggetti previsti nell'art. 3 Comma 1 Lett .A L.R. 13/2001, L.R. 20/2000 e Art. 147 D.P.R. 557/1999. Art. 34 L.R. 14/2014"

Piano dei conti finanziario: 2.3.1.2

- € 400.000,00

- Capitolo 511011 *"Interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali. L.R. 13/2001— Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali"*

Piano dei conti finanziario: 2.3.1.2

- € 200.000,00;

Variazione in aumento

Missione 11, Programma 02, Titolo 2, Macroaggregato 02

- Capitolo 521044

"Interventi di somma urgenza di competenza regionale e dei soggetti previsti nell'art. 3 Comma 1 Lett .A L.R. 13/2001, L.R. 20/2000 e Art. 147 D.P.R. 557/1999. Art. 34 L.R. 14/2014 — Interventi su Beni di terzi"

Piano dei conti finanziario: 2.2.3.6

+ € 400.000,00

- Capitolo 511013 *"Interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità naturali. L.R. 13/2001— Contributi agli investimenti a Istituzioni Private"*

Piano dei conti finanziario: 2.3.4.1

+ € 200.000,00

di trasmettere la presente deliberazione alla Sezione Bilancio e Ragioneria e alla Sezione Lavori Pubblici per gli adempimenti di competenza

di pubblicare la presente deliberazione di variazione al Bilancio di previsione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L. R. n. 28/2001 e del D. Lgs. 118/2011:

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1051

DGR 2255/2014 – Piano Regionale Screening e DGR 302/2017 – Piano Regionale della Prevenzione – Insediamento Gruppo Tecnico Operativo Screening oncologici.

Il Presidente, dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Promozione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e confermata dalla dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, riferisce quanto segue:

Con DGR 2255 del 28/10/2014 la Regione Puglia, innovando il modello organizzativo dei programmi per gli screening oncologici, ne affida la realizzazione alle Aziende Sanitarie Locali sulla base delle linee guida nazionali e degli indirizzi approvati dalla Regione Puglia con la richiamata DGR n.824/2005.

Con DGR n. 302 del 22/03/2016 è stato approvato il Piano Regionale della Prevenzione 2014/2018, aderendo pienamente alla visione, ai principi, alle priorità del Piano Nazionale della Prevenzione, individuando preliminarmente i programmi di attività con i quali dare attuazione a livello regionale ai macro-obiettivi nazionali, coerentemente agli indicatori centrali individuati dal Piano.

All'interno del PRP 2014-2018, sono state individuate le macroaree di riferimento relative a: promozione della salute, screening oncologici, salute e ambiente, sicurezza alimentare, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione della malattie infettive e vaccinazioni, Sistemi di sorveglianza; e il modello organizzativo per la gestione delle aree di attività.

Nell'area Screening il modello organizzativo assegna la responsabilità del raggiungimento dei target ministeriali previsti per i LEA alle 6 direzioni sanitarie delle Asl pugliesi e individua nel Dipartimento regionale della salute il luogo di coordinamento e raccordo degli interventi per assicurare l'omogeneità dei servizi su tutto il territorio regionale ed evitare disparità di trattamento nella popolazione target.

In considerazione di livelli di copertura ancora non allineati agli standard nazionali e con sensibili differenze tra le diverse realtà aziendali, emerge forte la necessità che l'attività degli screening oncologici sia coordinata da parte di un nucleo centralizzato che permetta di superare i gap di performance registrati fra le varie ASL.

Inoltre a livello ministeriale, Regione Puglia è stata sollecitata a produrre una riformulazione organizzativa, con la messa a punto, da un lato, di sistemi di re-ingegnerizzazione dello screening spontaneo, prevedendo procedure che consentano il dialogo e l'interconnessione al sistema Informativo regionale anche ad operatori sanitari diversi (operatore CUP/farmacista/MMG) in grado di intercettare la richiesta spontanea; dall'altro, di monitorare costantemente i flussi e di fornire correttivi/ cambiamenti/ soluzioni operative in presenza di ostacoli che rallentano la performance attesa.

Tale presidio, così come indicato anche nel programma operativo 2016-2018 in fase di approvazione, è garantito attraverso:

- la cabina di regia regionale, alla quale partecipano i Direttori Generali e i Direttori Sanitari delle AA.SS.LL
- Gruppo Tecnico Operativo per l'attuazione dei Programmi di Screening. Il gruppo tecnico operativo è composto da un referente screening per ciascuna ASL, che risponde direttamente alla direzione strategica Aziendale e coordina l'attività delle Segreterie Aziendali Screening.

Considerate tali necessità, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere ha provveduto a presentare ai vertici aziendali il modello di governance per gli screening, confermando l'autonomia organizzativa delle singole ASL e richiedendo la nomina di un referente operativo (1 per ciascuna azienda) con piena delega ad operare sia in seno all'ASL di appartenenza in nome e per conto della direzione strategica sia all'interno del gruppo tecnico operativo da istituire a livello regionale.

A tal fine si è svolto apposito incontro in data 6 aprile 2017, all'esito del quale le direzioni strategiche hanno condiviso la proposta regionale, impegnandosi a formalizzare il nominativo del referente incaricato, fermo restando il necessario coinvolgimento della Direzione sanitaria aziendale per gli aspetti di tipo organizzativo e non strettamente operativo.

Le Direzioni strategiche ASL hanno provveduto a inviare i nominativi dei referenti aziendali, con piena autonomia rispetto alla tematica in oggetto, che vanno a costituire l'istituendo **Gruppo tecnico operativo screening oncologici**.

Sono stati individuati i sigg. :

Dott. Stefano Termite	Direttore del Servizio Igiene e Sanità pubblica ASL Brindisi
Dott. Fabrizio Quarta	Direttore Unità operativa statistica ed Epidemiologia ASL Lecce
Dott. Domenico Martinelli	Dirigente medico del centro aziendale Screening Asl Foggia
Dott.ssa Angela Belsanti	Dirigente medico ginecologo DSS n. 2 Andria. ASL BAT
Dott. Domenico Lagravinese	Direttore Dipartimento di prevenzione ASL Bari
Dott. Antonio Pesare	Dirigente medico Responsabile U.O. Epidemiologia e Coordinamento Attività di Educazione Sanitaria - Dipartimento di prevenzione ASL Taranto

Il Piano operativo 2016-2018 prevede che il Gruppo tecnico operativo sia composto, oltre che dai rappresentanti di ciascuna ASL anche dal Direttore del Dipartimento salute (o suo delegato), dal Commissario straordinario ARES puglia (o suo delegato), dal Direttore Sanitario dell'IRCCS Oncologico (o suo delegato).

Spettano a questo gruppo le seguenti funzioni:

- Pianificazione di una campagna di comunicazione uniforme sul territorio regionale da attuarsi mediante mezzi di comunicazione di massa tradizionali e attraverso strategie di marketing relazionale
- Sviluppo di collaborazioni applicative tra Sistema Informativo Regionale Screening e gestionali CUP, per allineare la chiamata attiva con prestazioni prenotate spontaneamente
- Monitoraggio dei progressi della riorganizzazione nelle ASL (*check list*, incontri periodici tra gli attori di sistema)
- Analisi dei dati delle sorveglianze di popolazione PASSI
- Conduzione di indagini campionarie di *customer satisfaction* e di indagini CAP (Conoscenza, Attitudine e Pratica) per valutare le motivazioni di non adesione all'invito allo screening
- Redazione di linee di indirizzo regionale per l'introduzione dell'HPV-DNA test come test primario nel percorso per la prevenzione del tumore della cervice uterina
- Monitoraggio funzionalità del Sistema Informativo Regionale Screening.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta di istituire il gruppo tecnico operativo screening oncologici così costituito:

- Direttore del Dipartimento salute (o suo delegato);
- Commissario straordinario ARES Puglia (o suo delegato);
- Direttore Sanitario dell'IRCCS Oncologico (o suo delegato);
- 1 referente operativo per ciascuna ASL, confermando le designazioni dei seguenti componenti:

ASL BRINDISI	Dott. Stefano Termite
ASL LECCE	Dott. Fabrizio Quarta
ASL FOGGIA	Dott. Domenico Martinelli
ASL BAT	Dott.ssa Angela Belsanti
ASL BARI	Dott. Domenico Lagravinese
ASL TARANTO	Dott. Antonio Pesare

Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs.vo 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria né di entrata né di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97 art.4, comma 4, lettera d), l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Servizio e dal Dirigente della Sezione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per quanto esposto nella relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata, di istituire il gruppo tecnico operativo screening, con le funzioni indicate in premessa, nominando quali componenti:

- Direttore del Dipartimento salute (o suo delegato);
- Commissario straordinario ARES Puglia (o suo delegato);
- Direttore Sanitario dell'IRCCS Oncologico (o suo delegato);
- 1 referente operativo per ciascuna ASL, confermando le designazioni dei seguenti componenti:
 - Dott. Stefano Termitte
 - Dott. Fabrizio Quarta
 - Dott. Domenico Martinelli
 - Dott.ssa Angela Belsanti
 - Dott. Domenico Lagravinese
 - Dott. Antonio Pesare
- dare mandato alla Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di porre in essere i successivi provvedimenti idonei a dare attuazione agli interventi previsti dal presente provvedimento;
- disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1055

Vendita dell'unità produttiva n.58/b di complessivi Ha 2.63.77, in agro di Ascoli Satriano, a favore del Sig. Taronna Michele, già autorizzata con D.G.R. n.2140/2013. Nomina rappresentante regionale nella stipula dell'atto di compravendita.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile P.O. della Struttura Provinciale di Foggia, Beni ex Riforma Fondiaria, confermata dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:

- con L.R. 18 giugno 1993 n. 9 è stata disposta la soppressione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia istituito con L.R. 32/1977, e con L.R. 18/97 le funzioni di "Riforma Fondiaria" già dallo stesso Ente esercitate, nonché ogni altra sua funzione, sono state attribuite alla diretta competenza regionale;
- con successiva L.R. 20/1999 sono state definite "... le procedure di assegnazione e vendita di beni riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici".

PREMESSO CHE:

- con L.R. n. 20/1999 sono state dettate disposizioni in materia di gestione e dismissione dei beni ex Riforma Fondiaria, stabilendo, tra l'altro, all'art. 2, che i terreni per i quali non sia possibile accertare, da atti ufficiali, il possesso dell'immobile alla data di entrata in vigore della L. n. 386/76, sono alienati in favore degli attuali conduttori, in base a titolo di legge o a situazione di fatto, consolidata da almeno un quinquennio antecedente la data della domanda di acquisto, purché al richiedente sia stata riconosciuta la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra ai sensi dell'articolo 16 della L. n. 230/1950.
- il sig. TARONNA Michele, conducendo, sin dall'anno 1970, l'unità produttiva n. 58/b, estesa complessivamente Ha. 2.63.77, sita in località "Salvetere", agro di Ascoli Satriano (FG), è stato autorizzato all'acquisto con D.G.R. n. 2140/2013, ricorrendo le condizioni di possesso legittimo cui al summenzionato art. 2, comma 2, della L.R. n. 20/99;
- l'unità produttiva richiesta in assegnazione dal Taronna, è pervenuta nella materiale disponibilità dell'Ente, a seguito di esproprio da TASCA Francesco con D.P.R. n. 323 del 02.04.1952 pubbl. sulla G.U. n. 93-2 del 19.04.1952;
- il predio in parola è riportato nell'archivio catastale del comune di Ascoli Satriano in ditta Regione Puglia con sede in Bari, con i seguenti dati catastali:

Catasto Terreni

Foglio	Particella	Qualità Classe				Reddito	
			ha	are	ca	Dominicale	Agrario
85	139	Seminativo 3	02	63	77	Euro 81,74	Euro 68,11

CONSIDERATO che allo stato non risultano sussistenti debiti poderali e che il sig. Taronna ha già provveduto al pagamento del prezzo di vendita del bene, pari ad **€ 2.001,63**, la cui entrata è stata già accertata e contabilizzata per cassa;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2140 del 19.11.2013, con la quale il predetto immobile è stato dichiarato alienabile e ne è stata autorizzata la relativa vendita a favore del sig. Taronna;

RITENUTO, pertanto, che occorre procedere alla sottoscrizione dell'atto di vendita, conferendo formale

incarico a un rappresentante regionale affinché si costituisca in nome e per conto della Regione nella sottoscrizione dello stesso atto;

Precisato che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione, di iscrizione d'ipoteca, di visure o ispezioni ipo-catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L. R. 28/2001 s.m.i.

La somma complessiva di **€ 2001,63** è stata versata in unica soluzione sul c/c postale n. 16723702, intestato a "Regione Puglia — Direzione Provinciale Riforma Fondiaria di Bari — Servizio Tesoreria, mediante bonifico bancario emesso in data 23/06/2015, codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702.

Detta somma è stata imputata al **capitolo 2057960** "Entrate derivanti da annualità ordinarie d'ammortamento o per riscatto anticipato, Legge n.386/76" - **p.c. 4.04.01.08.999**.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art. 4, comma 4 lettera K), della Legge regionale 7/97 e dell'art. 3 commi 1, 2, e 3, della L.R. 20/99, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal funzionario istruttore, dal Responsabile P.O. "Struttura Provinciale di Foggia" della Sezione Demanio e Patrimonio, Beni ex Riforma Fondiaria, nonché dal Dirigente della medesima Sezione;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **di approvare** la relazione esposta dall'Assessore proponente in narrativa, che qui s'intende integralmente riportata;
- **di prendere** atto che con D.G.R. n. 2140 del 19.11.2013 è stata autorizzata la vendita dell'unità produttiva n. 58/b a favore del sig. Taronna Michele;
- **di prendere** atto che il sig. Taronna ha già corrisposto, in unica soluzione, l'intero prezzo di vendita;
- **di nominare**, rappresentate regionale, il dirigente del Servizio Parco Tratturi, **avv. Costanza Moreo**, affinché si costituisca nella sottoscrizione dell'atto di compravendita a stipularsi, alienando il bene a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova;
- **di autorizzare** il dirigente incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella rettifica di eventuali errori materiali;
- **di stabilire** che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant'altro necessario per la stipula degli atti, a totale carico dell'acquirente, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1056

Unità Produttiva n.32 e 32 bis di Ha 12.13.82, in agro di Sannicandro Garganico, assegnatari: eredi Mascolo Salvatore. Affrancazione unità poderali e nomina del rappresentante regionale nell'atto pubblico di cancellazione del patto di riservato dominio.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile P.O. della Struttura Provinciale di Foggia, Beni ex Riforma Fondiaria, confermata dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:

- con L.R. 18 giugno 1993 n. 9 è stata disposta la soppressione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia istituito con L.R. 32/1977, e con L.R. 18/97 le funzioni di "Riforma Fondiaria" già dallo stesso Ente esercitate, nonché ogni altra sua funzione, sono state attribuite alla diretta competenza regionale;
- con successiva L.R. 20/1999 sono state definite "... le procedure di assegnazione e vendita di beni riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici".

PREMESSO CHE:

- l'assegnazione dei beni di Riforma Fondiaria ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge è stata attuata con contratti di assegnazione e vendita sottoposti alla disciplina privatistica di cui all'art. 1523 c.c.;
- l'art. 10 della L. 30.04.1976 n. 386, norme particolari sugli Enti di sviluppo, ha disposto, in deroga a quanto previsto dalla suddetta disciplina civilistica, che il riservato dominio gravante sui terreni permane sino al pagamento della 15^a annualità del prezzo di assegnazione e che le annualità residue dovute costituiscono oneri reali, esigibili con le norme ed i privilegi previsti per la riscossione delle imposte dirette;
- l'art. 6 della Legge Regionale 30 giugno 1999 n. 20, nell'intento di semplificare ulteriormente le procedure amministrative, ha previsto:
 - al comma 1 la possibilità di estendere il diritto all'affrancazione agli eredi nell'ipotesi di decesso dell'assegnatario prima dell'entrata in vigore della summenzionata normativa di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge n. 386/76 e, comunque, dopo aver pagato la quindicesima annualità;
 - al comma 2 la possibilità della "affrancazione anticipata", con il riconoscimento anche a favore degli eredi legittimi dell'assegnatario "la facoltà di affrancare pro-indiviso l'unità produttiva", pagando in unica soluzione le residue annualità di ammortamento del prezzo (...).

CONSIDERATO CHE:

- al Sig. MASCOLO Salvatore è stata assegnata con patto di riservato dominio, l'unità poderale n.32 di Ha.10.56.10, ubicata in località "Posta Milena 1" nell'agro del comune di Sannicandro Garganico, riportata al foglio 8 particelle 36, 87, 101, 103, 158, giusto atto redatto dall'ufficiale rogante Dott. Goffredo Nicastro in data 02.10.1961 rep. n. 10286, registrato in Bari il 19.10.1961 al n.5008 e trascritto presso la Conservatoria dei R.II. di Lucera il 28.10.1961 ai nn.20594/17144;
- il predio in parola, a seguito di intervenute variazioni tecnico-catastali, è attualmente censito agli atti catastali di quel comune, per complessivi **ettari 10.42.42**, con i seguenti dati:

Foglio	Particella	Porz	Qualità	Classe	Superficie			Reddito Dominicale	Reddito Agrario
					ha	Are	Ca		
8	231		Uliveto	2	00	00	75	Euro 0,35	Euro 0,19
8	232		Uliveto	2	00	04	75	Euro 2,21	Euro 1,23

8	229		Uliveto	2	00	02	10	Euro 0,98	Euro 0,54
8	230		Uliveto	2	00	09	00	Euro 4,18	Euro 2,32
8	227		Pascolo Arb.	U	00	07	25	Euro 0,94	Euro 0,75
8	228	AA	Uliveto	2	00	45	41	Euro 21,11	Euro 11,73
8	228	AB	Pascolo Arb.		00	51	54	Euro 6,65	Euro 5,32
8	225		Seminativo	2	00	02	04	Euro 0,84	Euro 0,53
8	226	AA	Seminativo	2	00	24	60	Euro 10,16	Euro 6,35
8	226	AB	Pascolo	2	00	07	09	Euro 1,46	Euro 0,66
8	223		Pascolo	2	00	06	50	Euro 1,34	Euro 0,60
8	224	AA	Uliveto	2	00	00	23	Euro 0,11	Euro 0,06
8	224	AB	Pascolo	2	00	55	93	Euro 11,55	Euro 5,20
8	36	AA	Pascolo Arb.	2	02	00	00	Euro 25,82	Euro 20,66
8	36	AB	Uliveto	2	00	76	04	Euro 35,34	Euro 19,64
8	87	AA	Pascolo Arb.		02	45	00	Euro 31,63	Euro 25,31
8	87	AB	Uliveto	2	00	77	90	Euro 36,21	Euro 20,12
8	103	AA	Uliveto	1	00	16	00	Euro 9,92	Euro 4,54
8	103	AB	Pascolo	2	00	76	30	Euro 15,76	Euro 7,09
8	158	AA	Uliveto	1	00	05	00	Euro 3,10	Euro 1,42
8	158	AB	Pascolo Arb.		00	27	90	Euro 3,60	Euro 2,88
8	348		Pascolo	2	00	01	05	Euro 0,22	Euro 0,10
8	349	AA	Pascolo Arb.		00	16	32	Euro 2,11	Euro 1,69
8	349	AB	Pascolo	2	00	07	91	Euro 1,63	Euro 0,74
8	101		Seminativo	2	00	53	63	Euro 22,16	Euro 13,85
8	289	AA	Pascolo Arb.		00	19	73	Euro 2,55	Euro 2,04
8	289	AB	Pascolo	2	00	02	45	Euro 0,51	Euro 0,23

- con ulteriore atto è stata assegnata, con patto di riservato dominio, la quota integrativa n. 32/bis di Ha 1.71.40, ubicata in località "Porto di Vico 2°" nell'agro del comune di Sannicandro Garganico, al foglio 13 particelle 21, 49, 50 e 85, giusto atto redatto dall'ufficiale rogante Dott. Giuseppe Rizzi in data 03.11.1961 rep. n. 11143 - registrato in Bari il 17.11.1961 al n. 6438 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Lucera l'1.12.1961 ai nn. 23424/19659;
- la citata quota è attualmente censita agli atti catastali di quel comune, per complessivi ettari **1.71.40**, con i seguenti identificativi:

Foglio	Particella	Porz	Qualità	Classe	Superficie			Reddito Dominicale	Reddito Agrario
					ha	Are	Ca		
13	21		Seminativo	1	00	44	47	Euro 26,41	Euro 12,63
13	49		Seminativo	1	00	63	53	Euro 37,73	Euro 18,05
13	50		Seminativo	1	00	36	30	Euro 21,56	Euro 10,31
13	85		Orto	2	00	27	10	Euro 27,99	Euro 18,19

- l'assegnatario è deceduto prima di aver maturato il diritto all'affrancazione dei predetti beni;
- a seguito del decesso dell'assegnatario sono subentrati nel rapporto di assegnazione gli eredi legittimi dello stesso, sigg.: Mascolo Rosa nata il 25.08.1921, Mascolo Salvatore nato il 24.09.1950, Mascolo Nicola nato l'8.02.1957, Mascolo Antonietta nata il 10.02.1961, Mascolo Eleonora nata il 27.09.1963, Mascolo Salvato-

re nato il 02.10.1954, Mascolo Eleonora nata il 22.08.1957, Mascolo Francesco Antonio nato il 29.09.1959, Mascolo Maria Addolorata nata il 24.05.1961, Mascolo Salvatore nato il 23.09.1959, Mascolo Mario nato il 14.09.1966, Mascolo Onorino nato l'11.04.1968, Mascolo Grazia nata il 15.01.1976, Mascolo Michele nato il 14.08.1933 e Mascolo Grazia nata il 30.06.1936.

VERIFICATO che:

- gli eredi, sopra citati, sono risultati morosi nel pagamento delle annualità di ammortamento del prezzo di assegnazione.

ACCERTATO che:

- con nota del 31.05.2016 prot. 6655, si è proceduto alla diffida nei confronti dei suddetti eredi, al fine di ottenere l'adempimento degli obblighi contrattuali assunti dal de cuius;
- a seguito di tale diffida, gli eredi aventi diritto avvalendosi del citato articolo 6, comma 2, della L.R. n. 20/99, hanno provveduto al pagamento in unica soluzione dell'importo dovuto, determinato a saldo di ogni pendenza contrattuale e contabile in € 8.405,49, come da prospetto di seguito riportato:

• Per rate ammortamento prezzo terreno rivalutate (podere)	€.	5.421,15
• Per rate ammortamento prezzo terreno rivalutate (quota)	€.	663,64
totale a)	€.	6.084,79
• Per opere di trasformazione Agr. Fond.	€.	496,73
• Per recupero "spese di istruttoria"	€.	100,00
• Per recupero debiti c/c + interessi	€.	1.371,21
• Per recupero debiti c/scorte + interessi	€.	352,76
totale b)	€.	2.320,70
Totale a) + b)	€.	8.405,49

CONSIDERATO che allo stato non sussistenti altre debitorie in al capo agli eredi Mascolo, poiché hanno provveduto al saldo della citata pendenza contrattuale, la cui entrata è stata già contabilizzata per cassa, mediante il seguente versamento:

- **€ 8.405,49** versato in data 01/08/2016 sul c/c postale n. 16723702, a mezzo di bonifico bancario emesso, dal sig. Vocino Antonio in nome e per conto degli eredi Mascolo, a favore della Regione Puglia Direzione Provinciale di Bari – IBAN Beneficiario : IT49Z076010400000016723702;

RITENUTO pertanto, che stante l'avvenuto pagamento di ogni pendenza contabile, si possa procedere alla stipula dell'Atto di Affrancazione dal Riservato Dominio gravante sui terreni in parola, con accollo da parte dei soggetti interessati delle spese notarili, di cancellazione di ipoteca, di visure o ispezioni ipo-catastali e di quant'altro necessario alla regolarizzazione degli atti.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.

Si dà atto che la somma complessiva di **€ 8.405,49** è stata già versata a mezzo di **bonifico bancario emesso, in data 01/08/2016 dal sig. Vocino Antonio in nome e per conto degli eredi Mascolo**, a favore della Regione Puglia Direzione Provinciale di Bari – codice IBAN Beneficiario : IT49Z076010400000016723702.

Di detta somma:

- **€ 6.084,79** da imputarsi sul **capitolo 2057960** "Entrate derivanti da annualità ordinarie d'ammortamento o per riscatto anticipato, Legge n.386/76" – **p.c. 4.04.01.08.999**;
- **€ 2.320,70** da imputarsi sul capitolo **4091100** – **p.c. 3.05.02.03.004** – introiti diversi provenienti da vendite

e recuperi da anticipazioni, L.386/76.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4 – comma 4 lett. K) - della Legge regionale 7/97 e dell'art. 6 comma – comma 2 – della legge regionale 20/1999, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale,

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal funzionario istruttore, dal Responsabile P.O. "Struttura Provinciale di Foggia" della Sezione Demanio e Patrimonio, Beni ex Riforma Fondiaria, nonché dal Dirigente della medesima Sezione;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **di approvare** la relazione esposta dall'Assessore proponente in narrativa;
- **di prendere atto** che gli eredi Mascolo Salvatore, come distinti in narrativa, hanno corrisposto la somma complessiva di € 8.405,49, dovuta per le rate di ammortamento residue e per i debiti poderali gravanti sui fondi, sì che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 20/99, può procedersi alla cancellazione del riservato dominio in favore della Regione Puglia gravante sulle unità produttive agli stessi assegnate;
- **di nominare** rappresentante regionale il dirigente del Servizio Parco Tratturi, **avv. Costanza Moreo**, affinché si costituisca nella sottoscrizione dell'atto pubblico unilaterale di cancellazione del riservato dominio;
- **di autorizzare** il dirigente incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella rettifica di eventuali errori materiali;
- **di stabilire** che le spese notarili, di registrazione e di quant'altro necessario siano a totale carico degli eredi Mascolo, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da esso derivante;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1057

Unità Produttiva n.24 di Ha 7.90.14, in agro di Manfredonia, assegnata al Sig. Conoscitore Antonio. Affrancazione dell'unità poderali e nomina del rappresentante regionale nell'atto pubblico di cancellazione del patto di riservato dominio.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile P.O. della Struttura Provinciale di Foggia, Beni ex Riforma Fondiaria, confermata dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:

- con L.R. 18 giugno 1993 n. 9 è stata disposta la soppressione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia istituito con L.R. 32/1977, e con L.R. 18/97 le funzioni di "Riforma Fondiaria" già dallo stesso Ente esercitate, nonché ogni altra sua funzione, sono state attribuite alla diretta competenza regionale;
- con successiva L.R. 20/1999 sono state definite "... *le procedure di assegnazione e vendita di beni riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici*".

PREMESSO CHE:

- l'assegnazione dei beni di Riforma Fondiaria ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge è stata attuata con contratti di assegnazione e vendita sottoposti alla disciplina privatistica di cui all'art. 1523 c.c.;
- l'art. 10 della L. 30.04.1976 n. 386, particolari sugli Enti di sviluppo, ha disposto, in deroga a quanto previsto dalla suddetta disciplina civilistica, che il riservato dominio gravante sui terreni permane sino al pagamento della 15^a annualità del prezzo di assegnazione; le annualità residue dovute costituiscono oneri reali, esigibili con le norme ed i privilegi previsti per la riscossione delle imposte dirette;
- l'art. 6 della Legge Regionale 30 giugno 1999 n. 20, nell'intento di semplificare ulteriormente le procedure amministrative, ha previsto:
 - al comma 1 la possibilità di estendere il diritto all'affrancazione agli eredi nell'ipotesi di decesso dell'assegnatario prima dell'entrata in vigore della summenzionata normativa di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge n. 386/76 e, comunque, dopo aver pagato la quindicesima annualità;
 - al comma 2 la possibilità di "affrancazione anticipata" con riconoscimento anche a favore degli eredi legittimi dell'assegnatario" della *facoltà di affrancare pro-indiviso l'unità produttiva*", pagando in unica soluzione le residue annualità di ammortamento del prezzo ..).

CONSIDERATO CHE:

- al Sig. CONOSCITORE Domenico è stata assegnata, con patto di riservato dominio, l'unità poderale n. 24, ubicata nella località *Feudo della paglia* nell'agro del comune di Manfredonia, della superficie di Ha. 7.90.14, attualmente riportata in catasto al foglio 138, particelle 38 e 187, giusto atto rogato per dott. Gaetano CHIAPPINELLI in data 10.07.1954, rep. n. 10222, registrato in Cerignola il 22.07.1954 al n. 175 e trascritto presso la Cons. RR.II. di Lucera il 06.08.1954 ai nn. 12732/316945;
- l'assegnatario è deceduto il giorno 6 del mese di marzo dell'anno 1979 nel comune di Manfredonia, prima di aver affrancato l'unità poderale in questione;
- a seguito del decesso dell'assegnatario è subentrato nel rapporto di assegnazione il figlio, sig. Conoscitore Antonio, con atto formalizzato dall'ufficiale rogante dott. Ferdinando Zito in data 11.10.1982, rep. 41066, registrato a Bari il 25.10.1982 al n.11044 e trascritto presso la Cons. dei RR.II. di Foggia il 09.11.1982 ai nn. 16829/143710;

VERIFICATO che:

- il sig. Conoscitore Antonio è risultato moroso nel pagamento delle restanti annualità di ammortamento del prezzo di assegnazione;

CCERTATO che:

- con nota dell'1.08.2006, prot. 2984, si è proceduto alla diffida nei confronti del suddetto erede, al fine di ottenere l'adempimento degli obblighi contrattuali assunti dal de cuius ;
- a seguito di tale diffida il sig. Conoscitore, avvalendosi del citato articolo 6, comma 2, della L.R. n. 20/99, ha provveduto al pagamento, in unica soluzione, dell'importo dovuto, determinato a saldo di ogni pendenza contrattuale e contabile in **€ 5.431,08**, come da prospetto di seguito riportato:

• Per rate ammortamento prezzo terreno	€.	16,34
• Per interessi per ritardato pagamento	€.	20,34
Totale a)	€.	36,68
• Rate ammortamento Opere	€.	17,09
• Per interessi per ritardato pagamento	€.	21,28
• Per opere di trasformazione Agr. Fond.	€.	1.857,91
• Per recupero Oneri Fondiari	€.	25,10
• Per recupero "spese di istruttoria"	€.	100,00
• Per recupero spese di subentro	€.	63,52
• Per recupero debiti c/c + interessi	€.	1.497,59
• Per recupero debiti c/scorte + interessi	€.	1.811,91
Totale b)	€.	5.394,40
Totale a) + b	€.	5.431,08

- che l'importo risulta interamente corrisposto, giusta documentazione agli atti della Struttura Provinciale proponente, con versamento sul conto corrente postale n. 16723702, intestato a "REGIONE PUGLIA — Direzione Provinciale Riforma di Bari, Servizio Tesoreria", la cui entrata è stata già accertata e contabilizzata per cassa;

RITENUTO pertanto, che, stante l'avvenuto pagamento di ogni pendenza contabile, si possa procedere alla stipula dell'Atto di Affrancazione dal Riservato dominio gravante sul predio in parola, con accollo, da parte dei soggetti interessati, delle spese notarili, di cancellazione di ipoteca, di visure o ispezioni ipo-catastali e di quant'altro necessario alla regolarizzazione degli atti.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. e L. R. 28/2001 ss.mm.ii.

Si da atto che la somma complessiva di € 5.431,08 è stata già versata mediante i seguenti versamenti:

- **€ 36,68**, importo accertato e contabilizzato per cassa, versati sul c/c postale n. 16723702, giusta ricevuta di versamento n. 26/033-0069 del 23/01/2007, intestato a Regione Puglia Direzione Provinciale di Bari — Servizio Tesoreria —, imputati sul **capitolo 2057960** "Entrate derivanti da annualità ordinarie d'ammortamento o per riscatto anticipato, Legge n.386/76" - **p.c. 4.04.01.08.999**;
- **€ 1000,00**, importo accertato e contabilizzato per cassa, versati sul c/c postale n. 16723702, giusta ricevuta di versamento n. 26/033-0068 del 23/01/2007, intestato a Regione Puglia Direzione Provinciale di Bari — Servizio Tesoreria, imputati sul capitolo **4091100** "Introiti diversi provenienti da vendite e recuperi da anticipazioni, L. 386/76" - **p.c. 3.05.02.03.004**;

- **€ 1.294,40**, importo accertato e contabilizzato per cassa, versati sul c/c postale n. 16723702, giusta ricevuta di versamento n. 26/094-0115 del 02/02/2007, intestato a Regione Puglia Direzione Provinciale di Bari —Servizio Tesoreria — imputati sul capitolo **4091100** "Introiti diversi provenienti da vendite e recuperi da anticipazioni, L. 386/76" - **p.c. 3.05.02.03.004**;
- **€ 1.036,68**, importo accertato e contabilizzato per cassa, versati sul c/c postale n. 16723702, giusta ricevuta di versamento n. 26/094-0212 del 21/02/2008, intestato a Regione Puglia Direzione Provinciale di Bari —Servizio Tesoreria — imputati sul capitolo **4091100** "Introiti diversi provenienti da vendite e recuperi da anticipazioni, L. 386/76" - **p.c. 3.05.02.03.004**;
- **€ 1.000,00**, importo accertato e contabilizzato per cassa, versati sul c/c postale n. 16723702, giusta ricevuta di versamento n. 26/094-0081 del 24/10/2008, intestato a Regione Puglia Direzione Provinciale di Bari —Servizio Tesoreria — imputati sul capitolo **4091100** "Introiti diversi provenienti da vendite e recuperi da anticipazioni, L. 386/76" - **p.c. 3.05.02.03.004**
- **€ 1.063,32**, importo accertato e contabilizzato per cassa, versati sul c/c postale n. 16723702, mediante bonifico bancario del 21/07/2016, emesso a favore della Regione Puglia Direzione Provinciale di Bari —Servizio Tesoreria — imputati sul capitolo **4091100** "Introiti diversi provenienti da vendite e recuperi da anticipazioni, L. 386/76" - **p.c. 3.05.02.03.004**;

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4— comma 4 lett. K) - della Legge regionale 7/97 e dell'art. 6 comma — comma 2 — della legge regionale 20/1999, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale,

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal funzionario istruttore, dal Responsabile P.O. "Struttura Provinciale di Foggia" della Sezione Demanio e Patrimonio, Beni ex Riforma Fondiaria, nonché dal Dirigente della medesima Sezione;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **di approvare** la relazione esposta dall'Assessore proponente in narrativa;
- **di prendere atto** che il sig. Conoscitore Antonio ha corrisposto la somma complessiva di €5.431,08 dovuta per le rate di ammortamento residue e i debiti poderali gravanti sul fondo, sì che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 20/99, può procedersi alla cancellazione del riservato dominio gravante sull'unità produttiva allo stesso assegnata;
- **di nominare** rappresentante regionale il dirigente del Servizio Parco Tratturi, **avv. Costanza Moreo**, affinché si costituisca nella sottoscrizione dell'atto pubblico di cancellazione dal riservato dominio;
- **di autorizzare** il dirigente incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella rettifica di eventuali errori materiali;
- **di stabilire** che le spese notarili, di registrazione e di quant'altro necessario siano a totale carico del sig.

Conoscitore Antonio, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da esso derivante;

- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1058

Beni ex Riforma Fondiaria - Legge regionale 30 giugno 1999 n. 20/99. Autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 13, comma 3. Ditta: Sigg. Grandone Rocco, Iagulli Fernando e Bruno Antonia.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile P.O. della Struttura Provinciale di Foggia - Beni ex Riforma Fondiaria, confermata dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:

- con L.R. 19 giugno 1993 n. 9 è stata disposta la soppressione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia istituito con L.R. 32/1977, e con L.R. 18/97 le funzioni di "Riforma Fondiaria" già dallo stesso Ente esercitate, nonché ogni altra sua funzione, sono state attribuite alla diretta competenza regionale;
- con L.R. 20/1999 e successive modifiche e integrazioni sono state definite "... le procedure di assegnazione e vendita di beni riforma fondiaria e di dismissioni in favore di enti pubblici".

PREMESSO che:

- i sigg. Grandone Rocco, Iagulli Fernando e Bruno Antonia conducono, con possesso accertato ultra quinquennale, un plesso rurale con annessa corte, costituente parte dell'ex azienda agricola "Masseria Posticciola", ubicata nella omonima località in agro del Comune di Stornara(FG), catastalmente in ditta "Regione Puglia" e identificati come segue:

Catasto Edilizio Urbano

Foglio	Particella	Sub	Categoria	Classe	Consistenza	Superficie catastale	rendita
20	74	-	Unità collabenti	-	-	-	-
20	77	-	Unità collabenti	-	-	-	-

Catasto Terreni

Foglio	Particella	Qualità Classe	Reddito				
			ha	are	ca	Dominicale Agrario	
20	79	Area Rurale		00	72		
20	85	Uliveto 2		00	18	Euro 0,08	Euro 0,05

- i suddetti conduttori in data 3/06/2011 hanno presentato istanza di acquisto del bene innanzi identificato.

EVIDENZIATO che:

- il plesso rurale, per sua natura e collocazione, rientra tra quei beni di Riforma fondiaria per i quali non sussiste un interesse pubblico e non hanno perduto la vocazione agricola, e, in quanto tale, alienabile ai sensi dell'art 13, comma 1, della Legge Regionale 30 giugno 1999, n. 20;
- ai sensi del successivo comma 3, così come modificato dall'art. 1 - lett. b) – della legge regionale n. 8/2016, il bene è alienabile direttamente agli attuali conduttori, senza esperire una procedura di evidenza pubblica, per intervenuta accettazione del prezzo di vendita prima dell'entrata in vigore della Legge regionale n. 15/2015;
- L'Agenzia dell'Entrate, incaricata alla stima dell'immobile, ha determinato il valore del cespite in €. 80.148,00;

- pertanto, il prezzo di vendita è stato definito in complessivi **€. 86.382,98**, ottenuto aggiungendo al suddetto valore stimato la somma dei canoni pregressi e non corrisposti, aggiornati all'attualità con gli indici ISTAT, nonché le spese e gli oneri di stipula;
- il suddetto prezzo è stato comunicato agli interessati, i quali con lettera acquisita al prot. n. 15245 del 7/12/2011, in ossequio alle disposizioni del "Disciplinare" approvato con DGR n. 734/2007, hanno formalmente provveduto all'accettazione del prezzo, versando a titolo di acconto pari al 10% del prezzo di vendita, la somma complessiva di € 8.632,39 la cui entrata è stata accertata per cassa, e chiedendo inoltre il pagamento dilazionato in dieci rate annuali della restante somma, pari a €. 77.750,59.

PRECISATO che:

- il bene in questione con nota del Ministero per i beni culturali e paesaggistici n. 6215 del 30/06/2011, è stato vincolato ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 come bene culturale;
- con nota n. 10635 del 12/11/2013 il suddetto Ministero ha autorizzato il passaggio di proprietà;

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 13 – comma 6 – della Legge regionale n. 20/1999, è possibile concedersi una dilazione fino a un massimo di dieci rate annuali, costanti e posticipate a decorrere dalla data di stipula, con la corresponsione degli interessi computati al tasso legale vigente e l'iscrizione di ipoteca legale per un importo complessivo di **€. 77.750,59**, a garanzia del debito e delle spese necessarie per eventuale recupero coattivo;
- in merito è stato, pertanto, predisposto il piano di ammortamento di seguito riportato:

CONDUTTORE	Grandone Rocco, Iagulli Fernando, e Bruno Antonia					
UNITA' PRODUTTIVA	Terreno e Fabbricati					
AGRI DI	STORNARA					
CAPITALE	€	77.750,59				
NUMERO ANNI		10				
TASSO LEGALE		0,0010				
RATA	€	7.817,89				
	PIANO DI AMMORTAMENTO					
	anno	quota capitale	quota interessi	rata	debito residuo	debito estinto
	0				€ 77.750,59	
	1	€ 7.740,14	€ 77,75	€ 7.817,89	€ 70.010,45	€ 7.740,14
	2	€ 7.747,88	€ 70,01	€ 7.817,89	€ 62.262,58	€ 15.488,01
	3	€ 7.755,62	€ 62,26	€ 7.817,89	€ 54.506,96	€ 23.243,63
	4	€ 7.763,38	€ 54,51	€ 7.817,89	€ 46.743,58	€ 31.007,01
	5	€ 7.771,14	€ 46,74	€ 7.817,89	€ 38.972,43	€ 38.778,16
	6	€ 7.778,91	€ 38,97	€ 7.817,89	€ 31.193,52	€ 46.557,07
	7	€ 7.786,69	€ 31,19	€ 7.817,89	€ 23.406,83	€ 54.343,76
	8	€ 7.794,48	€ 23,41	€ 7.817,89	€ 15.612,35	€ 62.138,24
	9	€ 7.802,27	€ 15,61	€ 7.817,89	€ 7.810,08	€ 69.940,51
	10	€ 7.810,08	€ 7,81	€ 7.817,89	-€ 0,00	€ 77.750,59
	TOTALI	€ 77.750,59	€ 428,27			

Tutto ciò premesso, l'Assessore referente propone alla Giunta di:

- dichiarare, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 27/1995, i beni oggetto del presente provvedimento non fruibili per esigenze proprie della Regione Puglia o altro uso pubblico;
- autorizzare l'alienazione del plesso rurale descritto in premessa a favore dei sigg. Grandone Rocco, Iagulli Fernando e Bruno Antonia, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 13, comma 3, della L.R. n. 20/99 e successive modifiche e integrazioni;
- di nominare il rappresentante regionale incaricato della sottoscrizione dell'atto di trasferimento;
- di dare atto che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione, di iscrizione d'ipoteca, di visure o ispezioni ipocatastali, ecc.), saranno a totale carico dei soggetti acquirenti, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia;
- di dare atto che la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, fatte salve le servitù, eventualmente già esistenti

COPERTURA FINANZIARIA di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e alla L. R. 28/2001 e s.m.i.

La somma complessiva di **€ 86.382,98**, sarà pagata dai sigg.ri Grandone R., Iagulli F. e Bruno A. con le modalità di seguito specificate:

- **€ 3.025,85** versati a titolo di acconto, da BRUNO Antonia, sul c/c postale n. 16723702, Intestati a "Regione Puglia ex Ersap" – giusto bollettino postale n. 26/052-VCY 0013 del 26/01/2011. Detta somma è stata accertata per cassa e versata sul **capitolo 4091050** "Entrate provenienti dalla alienazione di beni immobili in attuazione all'art. 11 L. 386/76" - **p.c. 4.04.01.08.999**;
- **€ 5.000,00** versati a titolo di acconto, da GRANDONE Rocco, sul c/c postale n. 16723702 – Intestati a "Regione Puglia ex Ersap" – giusto bollettino postale n. 26/052 – VCY0442 del 27/01/2011. **Detta somma** è stata accertata per cassa e versata sul **capitolo 4091050** – "Entrate provenienti dalla alienazione di beni immobili in attuazione all'art. 11 L. 386/76" - **p.c. 4.04.01.08.999**;
- **€ 606,24** versati a titolo di acconto, da BRUNO Antonia, sul c/c postale n. 16723702, intestato a Regione Puglia Direz. Prov. Riforma di Bari Serv. Tesoreria – giusto bollettino postale n. 26/052 –VCY 151 del 06.12.2011. Detta somma è stata accertata per cassa e versata sul **capitolo 4091050** – "Entrate provenienti dalla alienazione di beni immobili in attuazione all'art. 11 L. 386/76" - **p.c. 4.04.01.08.999**.

La restante somma di **€ 78.178.86**, comprensiva della sorte capitale e interessi, sarà corrisposta in n. 10 rate annuali costanti e posticipate, pari ad **€ 7.817,89**, mediante bonifico bancario da accreditarsi sul c/c postale 16723702 intestato a "Regione Puglia- Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria – Corso Sonnino 177 Bari - Struttura Provinciale di Foggia" – codice IBAN: IT492076 0104000000016723702 –

Di detta somma:

- **la quota capitale di € 77.750.59**, sarà imputata sul **capitolo 4091050** – Entrate provenienti dalla alienazione di beni immobili in attuazione all'art. 11 L. 386/76 - **p.c. 4.04.01.08.999**;
- **la quota interessi di € 428.27**, sarà imputata sul **capitolo 3072009** "Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine" - **p.c. 3.03.03.99.999**.

Con successivo provvedimento dirigenziale, si provvederà all'accertamento delle somme da incassare, ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi del combinato disposto

di cui all'art. 4 – comma 4 lett. K) - della Legge regionale 7/97 e dell'art. 13 – comma 5 – della legge regionale 20/1999, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale,

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O. della Struttura Provinciale di Foggia beni ex Riforma Fondiaria, dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio e dal Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- **di approvare** la premessa che ivi s'intende integralmente riportata;
- **di dichiarare**, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 27/1995, i beni immobili regionali identificati in narrativa *non fruibili per esigenze proprie della Regione Puglia o altro uso pubblico* e pertanto alienabili ai sensi dell'art. 13, comma 3, della Legge Regionale 30 giugno 1999, n.20;
- **di autorizzare** la vendita in favore dei sigg. Grandone Rocco, Iagulli Fernando e Bruno Antonia, per un importo complessivo pari a € 86.382,98;
- **di prendere atto** che i promissari acquirenti hanno già corrisposto a titolo di acconto la somma complessiva di € 8.632,39, mediante differenziati versamenti come descritti in narrativa nel prospetto di copertura finanziaria, che la residua somma pari a complessivi €. 77.750,59, sarà corrisposta in 10 rate annuali costanti e posticipate, ciascuna di € 7.817,89, come da piano di ammortamento in premessa specificato, e che a garanzia dell'esatto pagamento sarà iscritta sul cespite un'ipoteca legale per un importo complessivo di €. 77.750,59;
- **nominare** rappresentate regionale il dirigente *pro tempore* del Servizio Parco Tratturi, avv. Costanza Moreo, affinché si costituisca nella sottoscrizione dell'atto di compravendita a stipularsi e trasferisca i beni a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano;
- **di autorizzare** il dirigente incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella rettifica di eventuali errori materiali;
- **di stabilire** che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione, di iscrizione di ipoteca e di quant'altro necessario per la conclusione dell'atto, a totale carico dell'acquirente, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1059

Autorizzazione e vendita unità produttiva n.303 di Ha 6.94.16, in agro di San Severo in favore del Sig. Coco Pasquale. Nomina rappresentante regionale nella stipula dell'atto di compravendita.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dalla competente Struttura Provinciale di Riforma Fondiaria di Foggia, confermata dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con L.R. n. 20/1999 sono state dettate disposizioni in materia di gestione e dismissione dei Beni Riforma Fondiaria, stabilendo, tra l'altro, all'art. 2 che i terreni per i quali non sia possibile accertare, da atti ufficiali, il possesso dell'immobile alla data di entrata in vigore della L. n. 386/76, sono alienati in favore degli attuali conduttori, in base a titolo di legge o a situazione di fatto, consolidata da almeno un quinquennio antecedente la data della domanda di acquisto, purché al richiedente sia stata riconosciuta la qualifica di manuale abituale coltivatore diretto della terra, ai sensi dell'art. 16 della L. n. 230/1950.
- con Delibera Presidenziale dell'ex ERSAP del 13.06.1970, venne autorizzata in favore del sig. Coco Pasquale, la cessione del podere n. 303 di Ha 6.94.16 sito in località Colavecchia nell'agro del Comune di San Severo (FG);
- l'unità produttiva richiesta in assegnazione dal Coco, è pervenuta nella materiale disponibilità dell'Ente, a seguito di Delibera Presidenziale di Abrogazione di concessione terreni, autenticata nella firma dall'Uff. Rog. Dr. Ferdinando Zito in data 4.06.1975, rep. n. 33112, registrata a Bari il 13.06.1975 al n. 28060 e trascritta a Foggia il 23.06.1975 ai nn. 6672/21845;
- il predio in parola è riportato nell'archivio catastale del comune di San Severo in Ditta Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione, con i seguenti identificativi:

Catasto Terreni

Foglio	Particella	Porz.	Qualità	Classe	Superficie			Reddito	
					ha	are	ca	Dominicale	Agrario
148	41	AA	Seminativo	3		97	45	40,26	25,16
148	41	AB	Semin. Irriguo	U	4	96	01	384,25	281,78
148	85	AA	Seminativo	3		03	00	1,24	0,77
148	85	AB	Pascolo	2		01	10	0,23	0,14
148	166	AA	Seminativo	3		44	94	18,57	11,60
148	166	AB	Uliveto	2		19	66	11,17	5,58
148	338		Ente Urbano			32	00	In attesa di verifica catastale come di unità collabente	
				TOTALE	6	94	16		

ONSIDERATO che:

- la Struttura Provinciale in data 01/10/2014 ha provveduto alla formale diffida del proponente acquirente all'accettazione del prezzo, pena l'estromissione del conduttore, precedentemente comunicato nella somma complessiva di **€ 28.654,84**, comprensivi dei debiti poderali di cui all'art.3, comma 1 lettera b), accapo

n. 2), della L.R. 20/99;

- il proponente acquirente solo in data 17.12.2014 ha perfezionato l'accettazione del prezzo, versando a titolo di deposito cauzionale e/o acconto sul prezzo di vendita **€ 2.900,00**, come previsto dal "Disciplinare" approvato con Deliberazione della G.R. n. 734 del 4.06.2007 e chiedendo, inoltre, la dilazione del prezzo di vendita fino ad un massimo di dieci rate annuali, al tasso legale vigente;

RILEVATO che:

- su richiesta dell'acquirente, ai sensi ai sensi dell'art.3 comma 3 della Legge Regionale n. 20/99, può essere concessa una dilazione del residuo importo di vendita di **€ 25.754,84** (al netto del deposito cauzionale e/o acconto), fino ad un massimo di dieci rate annuali costanti e posticipate, a decorrere dalla data di stipula, con la corresponsione degli interessi computati al tasso legale attualmente vigente dell'0,10%, ovvero a quello vigente all'atto della stipula, con iscrizione di ipoteca legale a garanzia del debito;
- le rate, dovranno essere corrisposte entro il 31 ottobre di ciascun anno con accredito da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702 intestato a Regione Puglia- Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria – Corso Sonnino 177 Bari - Struttura Provinciale di Foggia – codice IBAN: IT492076 0104000000016723702 - Capitolo 2057960:

PIANO DI AMMORTAMENTO					
anno	Rata	Capitale	Interessi	Debito residuo	Debito estinto
0				€ 25.754,84	
1	€ 2.589,67	€ 2.563,92	€ 25,75	€ 23.190,92	€ 2.563,92
2	€ 2.589,67	€ 2.566,48	€ 23,19	€ 20.624,44	€ 5.130,40
3	€ 2.589,67	€ 2.569,05	€ 20,62	€ 18.055,40	€ 7.699,44
4	€ 2.589,67	€ 2.571,62	€ 18,06	€ 15.483,78	€ 10.271,06
5	€ 2.589,67	€ 2.574,19	€ 15,48	€ 12.909,60	€ 12.845,24
6	€ 2.589,67	€ 2.576,76	€ 12,91	€ 10.332,84	€ 15.422,00
7	€ 2.589,67	€ 2.579,34	€ 10,33	€ 7.753,50	€ 18.001,34
8	€ 2.589,67	€ 2.581,92	€ 7,75	€ 5.171,58	€ 20.583,26
9	€ 2.589,67	€ 2.584,50	€ 5,17	€ 2.587,08	€ 23.167,76
10	€ 2.589,67	€ 2.587,08	€ 2,59	€ 0,00	€ 25.754,84
Totali	€ 25.896,70	€ 25.754,84	€ 141,86		

RITENUTO, pertanto, che occorre procedere alla sottoscrizione dell'atto di compravendita, conferendo formale incarico ad un rappresentate regionale affinché si costituisca in nome e per conto dell'amministrazione regionale nella sottoscrizione dell'atto di vendita;

PRECISATO che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione, di iscrizione d'ipoteca, di visure o ispezioni ipocatastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L. R. 28/2001 e D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La **somma complessiva di € 28.654,84** sarà versata dal sig. Coco con le modalità di seguito specificate:

- **€ 2.900,00**, già versati a titolo di acconto, accertati e contabilizzati per cassa - **Esercizio Finanziario 2014** - sul

capitolo 2057960 – p.c. 4.4.1.8, mediante bonifico bancario, codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702 “Entrate derivanti da annualità ordinarie d’ammortamento o per riscatto anticipato – L. 386/76 del bilancio regionale”;

- **€ 25.896,70** da corrispondere in n. 10 rate annuali costanti e posticipare, pari ad € 2.589,67 mediante bonifico bancario codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702.

Di detta somma:

- **le quote capitali, per un importo complessivo di € 25.754,84**, saranno imputate sul **capitolo 2057960** “Entrate derivanti da annualità ordinarie d’ammortamento o per riscatto anticipato – L. 386/76” – **p.c. 4.4.1.8**;
- **le quote interessi, pari ad un importo complessivo di € 141,86**, saranno imputate sul **capitolo 3072009** – “Interessi attivi diversi, interessi legali, interessi da rateizzazione” – **p.c. 3.3.3.99** -.

Con successivo provvedimento dirigenziale, si provvederà all’accertamento delle somme.

L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell’Organo Politico, ai sensi dell’art. 4 della Legge regionale 7/97 e dell’art. 3, comma 1,2 e 3, della L.R. 20/99, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale;

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento del Responsabile P.O “Struttura Provinciale di Foggia”, della Sezione Demanio e Patrimonio, Beni Riforma Fondiaria, nonché dal Dirigente della medesima Sezione;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **di approvare** integralmente quanto riportato e descritto in narrativa;
- **di autorizzare**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3 della citata L.R. n. 20/99, al prezzo complessivo di **€ 28.654,84** la vendita dell’unità poderale n. 303 di Ha 6.94.16, sita alla località “Colavecchia” dell’agro di San Severo, in favore del sig. Coco Pasquale nato il 2.04.1937;
- **di prendere** atto che il sig. Coco ha già versato sul prezzo di vendita un acconto di **€ 2.900,00**;
- **di stabilire**, pertanto, che il pagamento della restante somma di **€ 25.896,70**, su richiesta del conduttore, sarà corrisposta in 10 rate annuali costanti e posticipate, ognuna di **€ 2.589,67** come da piano di ammortamento in premessa specificato e, che a garanzia dell’esatto pagamento sarà iscritta sul cespite un’ipoteca legale sul capitale dilazionato;
- **di stabilire**, altresì, che le rate annuali dovranno essere corrisposte entro il 31 ottobre di ciascun anno, con accredito da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario sul c/c postale 16723702 intestato a Regione Puglia- Direzione Provinciale di Bari- Servizio Tesoreria – Corso Sonnino 177 Bari - Struttura Provinciale di Foggia – codice IBAN: IT49Z076 0104000000016723702 - Capitolo 2057960:
- **di nominare** rappresentante regionale il dirigente del Servizio Parco Tratturi, **avv. Costanza Moreo**, nata

l'11/09/1976, affinché, si costituisca nella sottoscrizione dell'atto di compravendita a stipularsi, alienando il bene a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova;

- **di autorizzare**, il dirigente incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella rettifica di eventuali errori materiali;
- **di stabilire**, che tutte le spese notarili, di registrazioni, iscrizione d'ipoteca e di quant'altro conseguente il rogito dell'atto saranno ad esclusivo carico dell'acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza da parte della Regione Puglia;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1060

Affrancazione unità poderale podere n. 256 di Ha 6.77.94 in agro di Gravina in Puglia (BA) in favore degli eredi legittimi del sig. Acquafresca Vito e nomina del rappresentante regionale nell'atto di cancellazione del patto di riservato dominio.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Sportello Zonale di Altamura (Ba) della Sezione Demanio e Patrimonio, Beni ex Riforma Fondiaria, confermata dal Responsabile A.P. "Supporto alla gestione R.F." e dal Dirigente della stessa Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:

- con L.R. 18 giugno 1993 n.9 è stata disposta la soppressione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia istituito con L.R. 32/1977, e con L.R. 18/97 le funzioni di "Riforma Fondiaria" già dallo stesso Ente esercitate, nonché ogni altra sua funzione, sono state attribuite alla diretta competenza regionale;
- con successiva L.R. 30 giugno 1999 n.20 e s.m.i. sono state definite "*... le procedure di assegnazione e vendita di beni riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici*".

PREMESSO CHE

- l'assegnazione dei beni di Riforma Fondiaria ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge è stata attuata con contratti di assegnazione e vendita sottoposti alla disciplina privatistica di cui all'art. 1523 c.c.;
- l'art. 10 della Legge 30/04/1976 n. 386, contenente norme particolari sugli Enti di Sviluppo, ha disposto, in deroga a quanto previsto dalla suddetta disciplina civilistica, che il riservato dominio gravante sui terreni permane sino al pagamento della 15^a annualità del prezzo di assegnazione e che le annualità residue dovute costituiscono oneri reali, esigibili con le norme ed i privilegi previsti per la riscossione delle imposte dirette;
- l'art. 6 della Legge Regionale 30 giugno 1999 n.20 e s.m.i., nell'intento di semplificare ulteriormente le procedure amministrative, ha previsto:
 - al comma 1, la possibilità di estendere il diritto all'affrancazione agli eredi nell'ipotesi di decesso dell'assegnatario prima dell'entrata in vigore della summenzionata normativa di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge n. 386/76 e, comunque, dopo aver pagato la quindicesima annualità;
 - al comma 2, la possibilità della "affrancazione anticipata", con il riconoscimento anche in favore degli eredi legittimi dell'assegnatario "*della facoltà di affrancare pro-indiviso l'unità produttiva*", pagando in unica soluzione le residue annualità di ammortamento del prezzo (...).

CONSIDERATO CHE

- con *Contratto di Assegnazione e Vendita di Terreni in Applicazione delle Leggi di Riforma Fondiaria* stipulato in data 07.04.1955 per notaio dott. Raffaele Schifini, repertorio n.17560, registrato in Bari il 27.04.1955 al n. 7855 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Trani in data 06.05.1955, l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia vendeva e trasferiva, *con patto di Riservato Dominio e pagamento rateale del prezzo in trenta annualità*, al sig. *ACQUAFRESCA Vito*, l'unità produttiva Podere n.256, in agro di Gravina in Puglia (Ba) della superficie catastale di ettari 6.77.94;
- l'assegnatario *ACQUAFRESCA Vito* è deceduto prima di aver maturato il diritto all'affrancazione del predetto bene e che in seguito al suo decesso gli eredi in linea retta non hanno adempiuto, secondo la normativa all'epoca vigente (art.7 della legge n.379/67), a designare l'erede in possesso dei requisiti, idoneo a subentrare nel rapporto di assegnazione;

- in virtù dell'art.6 della intervenuta Legge Regionale 30/06/1999, n.20 e s.m.i., il disposto del comma 1 dell'art.10 della legge n.386/76 si applica in favore degli eredi legittimi anche quando l'assegnatario originario è deceduto prima dell'entrata in vigore della medesima legge, riconoscendo pertanto, la facoltà di affrancare pro-indiviso l'unità produttiva col pagamento, in unica soluzione, delle annualità di ammortamento non corrisposte dal loro dante causa nonché di tutti gli altri debiti eventualmente gravanti sull'unità produttiva;
- gli eredi legittimi del de cuius, con istanza pervenuta in data 01/07/2016 prot. n.0008108, hanno concordemente richiesto che si proceda, *in comune e pro-indiviso alla Cancellazione del Riservato Dominio* gravante sull'unità produttiva Podere n.256, di ha 6.77.94 in località "Dolcecanto" agro di Gravina in Puglia (Ba), attualmente censita in Catasto, come di seguito indicato:

CATASTO TERRENI						
DATI IDENTIFICATIVI		DATI DI CLASSAMENTO				
FOGLIO	PARTICELLA	QUALITA'	CLASSE	SUPERFICIE Ha.	R.D.	R.A.
72	184	Pascolo	2	0,0353	€ 0,46	€ 0,22
72	289	Seminativo	4	0,0502	€ 1,81	€ 1,17
72	290	Seminativo	4	0,0463	€ 1,67	€ 1,08
72	521	Seminativo	4	3,5824	€ 129,51	€ 83,26
72	465	Ente Urbano		0,1527	€ -	€ -
73	109 AA	Uliveto	2	0,4559	€ 14,13	€ 12,95
	109 AB	Seminativo	3	0,8874	€ 38,96	€ 22,92
73	183	Semin. Arbor.	1	1,5692	€ 97,25	€ 56,73
		TOTALE		6,7794	€ 283,79	€ 178,33

CATASTO FABBRICATI						
DATI IDENTIFICATIVI		DATI DI CLASSAMENTO				
FOGLIO	PARTICELLA	CATEGORIA	CLASSE	CONSISTENZA	SUPERFICIE CATASTALE	RENDITA
72	465 sub.2	unità collabenti	-	-	-	€ -

VERIFICATO CHE :

- gli eredi legittimi, pertanto, sono risultati morosi nel pagamento delle annualità di ammortamento del prezzo di assegnazione non corrisposte dal loro dante causa nonché di tutti gli altri debiti gravanti sull'unità produttiva;
- ai sensi dell'art.2, com. 36, del D.L. n. 262/2006 e s.m.i. hanno proceduto, a propria cura e spese, all'accatastamento del fabbricato ivi ubicato (*casa colonica ed annessi rustici con relativa area di pertinenza*), che ha assunto il nuovo identificativo catastale: *foglio n.72 particella n.465 sub.2* ed attribuito la categoria F/2, in quanto trattasi di *unità collabente* (privo di impianti, infissi e rifiniture);

ACCERTATO CHE :

- con nota del 23.11.2016 prot. n.17528, si è proceduto a richiedere agli eredi legittimi, al fine di ottenere l'adempimento degli obblighi contrattuali assunti dal de cuius, il pagamento dell'importo di € 3.084,65 (tre-milaottantaquattro/65) a saldo di ogni pendenza contabile;
- l'importo risulta interamente corrisposto con versamento sul *c.c. postale n.16723702* intestato a "Regione Puglia – Direzione Prov.le Riforma di Bari - Servizio Tesoreria", il 25/11/2016, giusta documentazione agli atti dello Sportello Zonale proponente;
- l'unità produttiva da affrancare non è soggetta ai vincoli, divieti e limitazioni, stabiliti dal combinato dispo-

sto dell'art.7 della L.R. n.20/1999 e s.m.i. e degli artt.4 e 5 della Legge n.379/1967, essendo decorsi 30 anni dalla data della prima assegnazione;

RITENUTO che stante l'avvenuto pagamento di ogni pendenza contabile, si possa procedere alla stipula dell'Atto di Affrancazione dal Riservato dominio gravante sul predio in parola, con accollo, da parte dei soggetti interessati, delle spese notarili, di cancellazione di ipoteca, di visure o ispezioni ipo-catastali e di quant'altro necessario alla regolarizzazione degli atti.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ALLA L. R. 28/2001 s.m.i.

La somma di € 3.084,65 è stata interamente corrisposta sul c.c. postale n.16723702 intestato a "Regione Puglia – Direzione Prov.le Riforma di Bari - Servizio Tesoreria", il 25/11/2016, sui capitoli:

- € 290,93 – sul capitolo n. 2057960 "Entrate derivanti da annualità ordinarie di ammortamento o per riscatto anticipato, L.386/76";
- € 2.793,72 – sul capitolo 4091100 "introiti diversi provenienti da vendite o recuperi di anticipazioni, L. 386/76

L'intera somma di € 3.084,65, così come sopra riscossa, è stata interamente accertata per cassa.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale 7/97, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale;

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di provvedimento dall'istruttore, dal Responsabile A.P., dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio e dal Direttore del Dipartimento;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **di approvare** la relazione esposta dall'Assessore proponente in narrativa;
- **di prendere atto** che gli eredi legittimi del de cuius, germani Acquafresca Giuseppe, Angela e Domenico hanno corrisposto la somma complessiva di € 3.084,65 (tremilaottantaquattro/65), relativa alle rate di ammortamento residue e debiti poderali gravanti sul fondo e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della L.R. n.20/99 e s.m.i., può precedersi alla cancellazione del riservato dominio in favore della Regione Puglia gravante sull'unità produttiva Podere n.256;
- **di dare mandato** al Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, ing. Giovanni Vitofrancesco nato il 18/09/1953, alla sottoscrizione dell'atto pubblico unilaterale di cancellazione del riservato dominio nonché ad eseguire qualsiasi rettifica di eventuali errori materiali;
- **di stabilire** che le spese notarili, di registrazione e di quant'altro necessario siano a totale carico dei germani Acquafresca Giuseppe, Angela e Domenico, sollevando l'Amministrazione Regionale da qualsiasi onere o incombenza da esso derivante;

- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1061

Ex C.R.F. Bari - Art. 13, comma 3, L.R. n. 20 del 30/06/1999 e s.m.i. - Alienazione beni immobili ex ERSAP in agro di Gravina in Puglia (BA) località "Murgetta" foglio n.68 p.lle 363 subb. 1-2-3 e 364 di are 24,90 in favore degli eredi di Terlizzi Francesco, germani Terlizzi Mariangela e Michele.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Sportello Zonale di Altamura (Ba) della Sezione Demanio e Patrimonio, Beni ex Riforma Fondiaria, confermata dal Responsabile A.P. e dal Dirigente della stessa Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:

- con Legge Regionale 18 giugno 1993 n. 9, art. 35 e seguenti, è stata disposta la soppressione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia;
- con L.R. n. 20 del 30.06.1999 e successive modifiche ed integrazioni sono state dettate norme e altre disposizioni per la definizione delle procedure di assegnazione e vendita dei beni di Riforma Fondiaria;

PREMESSO

- **che** il detentore sig. Terlizzi Francesco è deceduto a Gravina in Puglia (BA) in data 07/10/2012 nelle more del perfezionamento dell'iter istruttorio finalizzato alla vendita dei beni immobili oggetto della presente Proposta di D.G.R.;
- **che** con D.G.R. n.2643 del 04/12/2012, i beni immobili oggetto della presente proposta di D.G.R., sono stati dichiarati non fruibili per esigenze proprie della Regione o per altro uso pubblico e alienabili in favore del detentore;
- **che** la ex Struttura Prov.le Riforma Fondiaria di Bari, in virtù della citata D.G.R. n.2643/2012 ed in attuazione di quanto disposto dall'art.13, comma 3, lett. a) e b) della L.R. n.20/1999 e s.m.i., aveva, comunque, proceduto all'istruttoria di vendita in favore del detentore sig. TERLIZZI Francesco (*i cui dati sono specificati nella Scheda Anagrafica agli atti della Sezione*);
- **che** la Struttura Prov.le di Bari, nell'ambito delle attività di dismissione finalizzate alla definitiva liquidazione del patrimonio immobiliare della Riforma Fondiaria, con nota prot. S.BA n.204 del 22/05/2012 chiese all'Agenzia del Territorio, Ufficio Coordinamento Regionale di Bari, di formulare la valutazione degli immobili in parola;
- **che** l'Agenzia del Territorio, con nota prot. n.12518/R.U. del 23/10/2013, ha comunicato il valore di stima di detti immobili, con ovvi arrotondamenti, in complessivi €. 57.000,00, di cui rispettivamente €. 19.340,00 per l'area di sedime della costruzione realizzata dal conduttore, €. 22.750,00 per la porzione di abitazione originariamente realizzata dall'Ersap ed €. 14.940,00 per il terreno agricolo
- **che** la Struttura proponente ha altresì provveduto, in esito ai criteri stabiliti dalle norme in vigore, a quantificare in €. 26.139,55, l'importo complessivo dei canoni ed oneri accessori, dovuti dal richiedente per la conduzione degli immobili in oggetto dall'epoca del possesso sino alla data del 31/12/2013, salvo conguaglio del residuo prima della stipula del rogito notarile;
- **che** il Servizio ha quantificato il prezzo complessivo di vendita degli immobili pari ad Euro 83.169,55 (ottantatremilacentosessantatré/55), costituito dal valore di stima, dai canoni concessori e dagli oneri accessori sino a tutto il 2013, fermo restando l'aggiornamento dei canoni, sino al soddisfo, maturandi e maturati successivamente al 31/12/2013, che saranno quantificati prima della data di stipula dell'atto di vendita;

- **che** il trasferimento di proprietà degli immobili de quo, è definita al prezzo complessivo di €uro 83.169,55 (ottantatremilacentosessantatré/55), oltre a tutte le spese dovute ai sensi della normativa vigente per la definizione dell'atto di vendita in favore del sig. TERLIZZI Francesco, che restano a totale carico degli acquirenti;
- **che** il Servizio proponente, ai sensi del 4° comma dell'art.13 della L.R. n.20/1999 e s.m.i., con nota prot. n. AOO_113/0004821 del 29/04/2014 ha comunicato, agli eredi del de cuius Terlizzi Francesco, la richiesta di formale accettazione del prezzo di vendita previo versamento del "deposito cauzionale" pari al 10% dell'intero importo dello stesso;
- **che** gli eredi legittimi del de cuius, con propria istanza, pervenuta agli atti di Ufficio con nota prot. n.0009593 del 09.09.2014, hanno concordemente designato all'acquisto degli immobili i germani TERLIZZI Mariangela e Michele;
- **che** i germani TERLIZZI Mariangela e Michele hanno formalmente accettato il prezzo di vendita versando il deposito cauzionale del 10% dell'intero importo, pari ad €. 8.317,00, tramite bollettino postale n.0099 del 26/07/2014, secondo le modalità e procedure indicate e dettate dalla Giunta Regionale con D.G.R. n.734 del 04/06/2007, richiedendo, altresì, che il pagamento del prezzo sia dilazionato in dieci anni, con iscrizione di ipoteca legale ed al tasso legale vigente;
- **che** in seguito alla L.R. 10/04/2015 n.15 (Disposizioni urgenti in materia di politiche agricole), di modifica della L.R. n.20/99, che all'art. 4, lett. f), testualmente dispone: *"Tutte le procedure di acquisto non ancora definite con la sottoscrizione di atto di compravendita al 31.01.2015 sono sottoposte alla procedura..... di cui al comma 3"*, non si è potuto procedere alla vendita di detti immobili ai promissari acquirenti, sig.ri germani TERLIZZI Mariangela e Michele;

PRESO ATTO che la L.R. 27.05.2016 n.8, modifica la L.R. 15/15, per cui detti immobili sono alienabili in favore degli attuali detentori sigg. TERLIZZI Mariangela e Michele, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 3, lett. a), punti 1) e 2), L.R. n. 20 del 30/06/1999 e s.m.i. < *come sostituito dall'art.4, comma 1, lett.d) della L.R. n.15/2015 e dall'art. 1, comma 1, lett.a) della L.R. n.8 del 27/05/2016* > ;

CONSIDERATO che gli immobili oggetto di vendita sono ubicati nella Contrada Murgetta dell'agro di Gravina in Puglia (Ba) e censiti nel Catasto del medesimo Comune in ditta *REGIONE PUGLIA — Gestione Speciale ad Esaurimento Riforma Fondiaria con sede in Bari — codice fiscale n.80017210727*, come appresso indicato:

CATASTO FABBRICATI					
DATI IDENTIFICATIVI		DATI DI CLASSAMENTO			
FOGLIO	PARTICELLA	CATEGORIA	CLASSE	CONSISTENZA	RENDITA
68	363 sub.1	A/2	2	6,5 vani	€ 604,25
68	363 sub.2	C/6	2	78mq	€ 149,05
68	363 sub.3	C/2	3	81mq	€ 154,78

CATASTO TERRENI						
DATI IDENTIFICATIVI		DATI DI CLASSAMENTO				
FOGLIO	PARTICELLA	QUALITÀ	CLASSE	SUPERFICIE Ha	R.D.	R.A.

68	363	Ente Urbano	----	0,0955	€ -	€ -
68	364	Incolto Prod.	U	0,2490	€ 1,16	€ 0,39

VISTO che i fabbricati in oggetto sono stati in parte costruiti abusivamente dal detentore TERLIZZI Francesco il quale, con propria istanza del 30.06.1987 prot. n.14993, ha chiesto la sanatoria per le opere realizzate in difformità edilizia e per le quali il Comune di Gravina in Puglia ha rilasciato regolare *Concessione Edilizia in Sanatoria n.2377 del 24/10/2011*;

VISTO che sulla scorta dell'istruttoria espletata dal competente Sportello Zonale di Altamura (Ba) -Sezione Riforma Fondiaria- e confermata dal Dirigente della medesima Sezione, viene sottoposta all'approvazione della Giunta Regionale la vendita dei suddetti immobili in favore degli eredi del de cuius TERLIZZI Francesco, sig.ri germani TERLIZZI Mariangela e Michele (*i cui dati vengono specificati nella Scheda Anagrafica agli atti della Sezione*), al prezzo determinato ai sensi e per gli effetti del comma 3, lett. a) punti 1) e 2, art. 13, L.R. n.20/1999 e s.m.i., come di seguito descritto:

IMMOBILI	IMPORTO
VALORE DI STIMA ABITAZIONE	€ 22.750,00
VALORE DI STIMA AREA DI SEDIME	€ 34.280,00
CANONI D'USO	€ 26.039,55
SPESE DI ISTRUTTORIA	€ 100,00
PREZZO COMPLESSIVO DI VENDITA	€ 83.169,55

PRESO ATTO, che i germani TERLIZZI Mariangela e Michele hanno espresso il proprio assenso all'acquisto degli immobili in parola con pagamento dilazionato in 10 (dieci) anni al tasso legale vigente e con accollo a loro esclusivo carico delle spese notarili di registrazione, d'iscrizione d'ipoteca e di quant'altro necessario alla stipula dell'atto di compravendita;

VISTO il 6° comma dell'art. 13 della L.R. n.20/1999 e s.m.i. ed attesa la conformità dei criteri applicativi approvati con D.G.R. n.762 del 16.03.2010, si ritiene che possa essere accolta la richiesta del pagamento dilazionato in dieci anni;

ACCERTATO che i sigg. TERLIZZI Mariangela e TERLIZZI Michele hanno versato un acconto del prezzo di vendita pari ad €uro 8.317,00 come previsto dal "*Disciplinare*" approvato con Deliberazione della G.R. n. 734 del 4.06.2007;

STABILITO che il debito residuo, pari ad €uro 74.852,55, su richiesta dei proponenti acquirenti sarà corrisposto in dieci rate posticipate, costanti ed annuali, ognuna di €uro 7.526,49 (settemilacinquecentoventisei/49) comprensive di quota capitale ed interessi, come dal seguente piano di ammortamento, gravate da interessi legali attuali dello 0,10%, ovvero di quello che sarà vigente alla data della stipula dell'atto di cessione, da pagarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno, con accredito da effettuarsi a mezzo bonifico sul c/o postale n.16723702 intestato a REGIONE PUGLIA - Direzione Provinciale Riforma Fondiaria di Bari - Servizio Tesoreria — Codice IBAN: IT49Z076010400000016723702 - Capito 2057960:

PIANO DI AMMORTAMENTO				
ESERCIZIO	NUMERO RATA	IMPORTO RATA	QUOTA CAPITALE	QUOTA INTERESSI
2017	1	€ 7.526,49	€ 7.451,63	€ 74,86

2018	2	€ 7.526,49	€ 7.459,08	€ 67,11
2019	3	€ 7.526,49	€ 7.466,54	€ 59,95
2020	4	€ 7.526,49	€ 7.474,01	€ 52,48
2021	5	€ 7.526,49	€ 7.481,48	€ 45,01
2022	6	€ 7.526,49	€ 7.488,97	€ 37,52
2023	7	€ 7.526,49	€ 7.496,45	€ 30,04
2024	8	€ 7.526,49	€ 7.503,96	€ 22,53
2025	9	€ 7.526,49	€ 7.511,46	€ 15,03
2026	10	€ 7.526,49	€ 7.518,97	€ 7,52
TOTALI		€ 75.264,90	€ 74.852,55	€ 412,05

RITENUTO pertanto, che per effetto dell'art.13 della Legge Regionale 30 giugno 1999 n.20 e s.m.i., il predetto iter istruttorio finalizzato alla vendita degli immobili in parola, possa ritenersi concluso in favore dei sigg. TERLIZZI Mariangela e TERLIZZI Michele (*i cui dati sono specificati nella Scheda Anagrafica agli atti della Sezione*) al prezzo di vendita e con le modalità innanzi determinate;

RILEVATO che il terreno oggetto della presente vendita, *pur di fatto asservito ai manufatti insistenti sulla particella 363*, ha conservato la destinazione agricola così come risulta dal C.D.U. rilasciato dal Comune di Gravina in Puglia (Ba) in data 24/11/2016, che lo classifica ricadente in Zona Territoriale Omogenea "E1 — Zone Agricole", normata dall'art.21 delle N.T.A del vigente P.R.G. del Comune di Gravina in Puglia;

ACCERTATO che i manufatti realizzati in violazione alle norme vigenti in materia di edilizia urbana e rurale sono stati regolarizzati con il rilascio della *Concessione Edilizia in Sanatorio n.2377 del 24/10/2011* agli atti della Sezione e come riportato nel Verbale di Sopralluogo effettuato dal proponente Sportello Zonale di Altamura ed acquisito agli atti di Ufficio;

TUTTO CIO' PREMESSO, l'Assessore referente propone alla Giunta di:

- dichiarare, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 27/1995, i beni oggetto del presente provvedimento non fruibili per esigenze proprie della Regione Puglia o altro uso pubblico;
- autorizzare l'alienazione dei beni immobili descritti in premessa a favore dei germani TERLIZZI Mariangela e Michele ricorrendo le condizioni di cui all'art. 13, della L.R. n. 20/99 e s.m.i.;
- di nominare il rappresentante regionale incaricato della sottoscrizione dell'atto di trasferimento;
- di dare atto che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione, di iscrizione d'ipoteca, di visure o ispezioni ipocatastali, ecc.), saranno a totale carico dei soggetti acquirenti, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia;
- di dare atto che la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, fatte salve le servitù, eventualmente già esistenti;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L. R. 28/2001 e al D.lgs. 118/2011 e s.m.i.

La somma complessiva di €. 83.581,90 sarà pagata dai *germani TERLIZZI Mariangela e Michele*, con le modalità di seguito specificate:

- €. 8.317,00 già corrisposta, accertata per cassa e versata mediante bollettino postale n.0099 del 26/07/2014

sul capitolo 4091050 — *Entrate provenienti dalla alienazione di beni immobili in attuazione all'art. 11 L. 386/76*;

- € 75.264,90 da versare attraverso il pagamento di n.10 rate annuali costanti posticipate, pari ad €. 7.526,49 cadauna, entro il 31 ottobre di ciascun anno, mediante bonifico bancario con codice BAN: IT4920760104000000016723702, come da piano di ammortamento in narrativa, imputate sui capitoli:
- € 74.852,55, quale quota capitale, sul capitolo 4091050 — *Entrate provenienti dalla alienazione di beni immobili in attuazione all'art. 11 L. 386/76*;
- €. 412,05 quota interessi sul capitolo 3072009 "*Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine*".

Con successivo provvedimento dirigenziale, si provvederà all'accertamento delle somme da incassare.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4 — comma 4 lett. K) - della Legge Regionale n.7/97 e dell'art.13 — comma 5 — della Legge Regionale n.20/1999 e s.m.i., propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale,

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore proponente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di provvedimento dall'istruttore, dal Responsabile A.P. e dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- **di approvare** la premessa che ivi s'intende integralmente riportata;
- **di dichiarare**, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 27/1995, i beni immobili regionali identificati in narrativa *non fruibili per esigenze proprie della Regione Puglia o altro uso pubblico* e pertanto alienabili sensi dell'art. 13, comma 3 e 5, della Legge Regionale 30 giugno 1999, n.20;
- **di autorizzare** la vendita degli immobili ricadenti in agro di Gravina in Puglia (Ba) alla Borgata Murgetta, censiti nel Catasto Terreni al foglio n.68 p.11a n.364 di are 24,90 e nel Catasto Fabbricati al foglio n.86 p.IIa n.363 subb. 1, 2 e 3, in favore dei *germani TERLIZZI Mariangela e Michele (i cui dati vengono specificati nella Scheda Anagrafica agli atti della Sezione)* al prezzo complessivo di Euro 83.169,55 (ottantatremilacentosesantantove/55);
- **di prendere atto** che i *germani TERLIZZI Mariangela e Michele* hanno già versato un acconto sul prezzo di vendita pari ad Euro 8.317,00 mediante bollettino postale n.0099 del 26/07/2014, come previsto dal "*Disciplinare*" approvato con D.G.R. n.734 del 04/06/2007;*
- **di stabilire**, pertanto, che la residua somma, pari a complessivi €. 75.264,90, comprensivo di interessi, sarà corrisposta in 10 rate annuali, costanti e posticipate, dell'importo ciascuna di €. 7.526,49, come da piano di ammortamento in premessa specificato, e che a garanzia dell'esatto pagamento sarà iscritta sul cespite

un'ipoteca legale per un importo complessivo di €. 75.264,90;

- **di nominare** rappresentate regionale il Dirigente pro-tempore della Sezione Demanio e Patrimonio, ing. Giovanni Vitofrancesco nato il 18/09/1953, affinché si costituisca nella sottoscrizione dell'atto di compravendita a stipularsi e trasferisca i beni a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, nonché ad eseguire qualsiasi variazione catastale in merito a frazionamenti, accatasta-menti e rettifica di eventuali errori materiali;
- **di stabilire** che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione, di iscrizione di ipoteca e di quant'altro necessario per la conclusione dell'atto, a totale carico dell'acquirente, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1063

Autorizzazione cancellazione di ipoteca legale gravante sull'immobile ex ERSAP sito in località Parco di Stalla, Comune di Palagianello (TA) - Assegnatari: eredi della Sig.ra Castellano Francesca. Nomina del rappresentante regionale nell'atto pubblico di cancellazione ipoteca legale.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile P.O. della Struttura Provinciale di Taranto, Beni ex Riforma Fondiaria, confermata dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:

- con L.R. 18 giugno 1993 n. 9 è stata disposta la soppressione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia istituito con L.R. 32/1977, e con L.R. 18/97 le funzioni di "Riforma Fondiaria" già dallo stesso Ente esercitate, nonché ogni altra sua funzione, sono state attribuite alla diretta competenza regionale;
- con successiva L.R. 20/1999 sono state definite tra l'altro "... le procedure di assegnazione e vendita di beni riforma fondiaria".

PREMESSO CHE:

- l'assegnazione dei beni di Riforma Fondiaria ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge è stata attuata con contratti di assegnazione e vendita sottoposti alla disciplina privatistica di cui all'art. 1523 c.c.;

RILEVATO che

- con atto pubblico a rogito del Dr. Prospero Mobilio, notaio in Taranto, in data 15.10.2007, registrato a Taranto il 19.10.2007 al n. 7821, la Regione Puglia, a mezzo del costituito legale rappresentante, ha alienato, in favore della sig.ra CASTELLANO Francesca, ai sensi dell'art. 11 comma 2 della Legge n. 386/76 e LL.RR. n. 14/01 e 4/03, e della L.R. n. 20/99 e s.m.i., un fabbricato adibito a civile abitazione di vani 8 ed area di pertinenza di mq. 2.259, sito in località "Parco di Stalla" loc. La Pila n. 12 dell'agro di Palagianello, riportati in catasto urbano del Comune di Palagianello come segue:

<i>Foglio</i>	<i>Part.lla</i>	<i>Sub.</i>	<i>Piano</i>	<i>Categ. cl.</i>	<i>Vani.</i>	<i>Rendita Catastale €</i>
14	165	1	Terra	A/7 – U.	8	764,36

Il prezzo di vendita, in conformità di quanto stabilito in premessa, viene determinato in € 113.054,89 di cui:

- €. 96.040,96 giusta valutazione dell'Agenzia del Territorio di Taranto del 14.03.2005;
- €. 17.013,93 per canoni d'uso.

Con lettera del 15.12.2006, ai sensi dell'ex art. 43 della L.R. n. 14/01, la Sig.ra CASTELLANO chiedeva l'abbattimento del 20% del prezzo e lo stesso veniva rideterminato dalla ex Sezione Riforma Fondiaria in € 90.443,91.

- l'assegnataria, versava la prima rata pari ad € 10.334,01 oltre le spese di sopralluogo pari ad € 28,40 in data 16.07.2007, rispettivamente con i seguenti bollettini nn. 0086 e n. 0087, sul c.c.p. n. 16723702 intestato a Regione Puglia Direzione Prov.le Rif. Fondiaria di Bari – Servizio tesoreria.
- veniva concessa, inoltre la rateizzazione in 9 annualità, a decorrere dal 2008, della restante somma di € 93.006,09, di cui € 80.081,50 per residuo del prezzo d'acquisto ed € 12.924,59, per interesse legale al 2,5%;
- la Regione Puglia iscriveva ipoteca legale per €. 93.006,09, presso il competente Conservatore dei Registri Immobiliari;

DATO ATTO che:

La Sig.ra Castellano Francesca e, in seguito al suo decesso nell'anno 2009, il figlio De Marco Roberto, hanno provveduto al versamento di quanto ancora dovuto complessivamente per l'immobile (fabbricato e area di pertinenza) attraverso il pagamento di n. 9 rate sul conto corrente postale n. 16723702 intestato a "Regione Puglia – Direzione Provinciale Riforma Fondiaria Bari – Servizio Tesoreria" con le sotto elencate reversali di versamento.

nr. rata Fg.14p.IIa165 sub 1	Data versamento	Nr. Ricevuta c.cp.	Importo rata
1^	05.11.2008	VCY 0335	€ . 10.334,01
2^	23.03.2010	VCY 0362	€ . 10.334,01
3^	15.02.2012	VCYL 0101	€ . 10.334,01
4^	24.01.2013	VCYL 0230	€ . 10.334,01
5^	24.01.2013	VCYL 0231	€ . 10.334,01
6^	04.02.2014	VCYL 0026	€ . 10.334,01
7^	16.02.2015	VCYL 0251	€ . 10.334,01
8^	14.04.2016	VCYL 0065	€ 10.334,01
9^	22.12.2016	VCYL 0028	€ 10.334,01
		Importo totale versato	€ . 93.006,09

I suddetti importi sono stati introitati sul capitolo n. 4091050 "Entrate derivanti dalla alienazione di beni immobili in attuazione dell'art. 11 della Legge 386/76" del bilancio per l'esercizio dell'anno di riferimento;

Il Sig. De Marco Roberto, erede della Sig.ra Castellano Francesca, in data 15.02.2017 prot. n. A00108/0003908, ha avanzato istanza per procedere alla cancellazione dell'ipoteca legale gravante sulle unità immobiliare di cui trattasi, censito attualmente nel Catasto Urbano del Comune di Palagianello con i dati catastali di seguito riportati:

Foglio	Part.IIa	Sub.	Piano	Categ. cl.	Vani	Rendita Catastale
14	165	1	Terra	A/7 – U	8	764,36

La Struttura Provinciale della Sezione Demanio e Patrimonio – Beni ex Riforma Fondiaria di Taranto ha proceduto all'istruttoria della suddetta istanza ed all'accertamento, sia della sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste dalle leggi per l'accoglimento della stessa, sia della insussistenza di eventuali motivi di rigetto.

RITENUTO che:

alla luce dell'avvenuto pagamento di ogni pendenza contabile, si può procedere alla stipula dell'Atto di Cancellazione di ipoteca legale iscritta sul predio in parola, con accollo, da parte dei soggetti interessati, delle correlate spese notarili.

- occorre nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell'atto summenzionato.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL d.lgs 118/2011 E ALLA L. R. 28/2001 s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e, dalla stessa non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e mo-

tivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale 7/97, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale;

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal funzionario istruttore, dal Responsabile P.O. "Struttura Provinciale di Taranto" della Sezione Demanio e Patrimonio, Beni ex Riforma Fondiaria, nonché dal Dirigente della medesima Sezione;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **di approvare** la relazione esposta dall'Assessore proponente in narrativa;
- **di prendere atto** che la sig.ra CASTELLANO Francesca ed eredi hanno interamente corrisposto la somma per l'acquisto del fabbricato adibito a civile abitazione di vani 8 ed area di pertinenza di mq. 2.259, sito in località "Parco di Stalla" loc. La Pila n. 12 del Comune di Palagianello, censito al catasto fabbricati del medesimo Comune al fg. 14, p.la 165 sub 1;
- **di consentire**, pertanto, ai sensi della legge regionale n. 20/99, la cancellazione dell'ipoteca legale in favore della Regione Puglia, iscritta sull'immobile di cui trattasi;
- **di nominare** rappresentante regionale il dirigente del Servizio Pianificazione, Controllo ed Affari Legali della Sezione Demanio e Patrimonio **Dr.ssa Anna Antonia De Domizio**, affinché si costituisca nella sottoscrizione dell'atto pubblico unilaterale di cancellazione dell'ipoteca legale;
- **di autorizzare** il dirigente incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella rettifica di eventuali errori materiali;
- **di stabilire** che le spese notarili, di registrazione e di quant'altro necessario siano a totale carico degli eredi della Sig.ra CASTELLANO Francesca, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da esso derivante;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1064

Beni ex Riforma Fondiaria - Legge Regionale 30 giugno 1999, n. 20. Nomina rappresentante regionale per la sottoscrizione dell'atto di alienazione.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dalla competente Struttura Provinciale, P.O. Tecnica LE/BR della Sezione Demanio e Patrimonio, Beni ex Sezione Riforma Fondiaria, confermata dal Dirigente della stessa Sezione, riferisce quanto segue:

- con L.R. 19 giugno 1993 n. 9 è stata disposta la soppressione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia istituito con L.R. 32/1977, e con L.R. 18/97 le funzioni di "Riforma Fondiaria" già dallo stesso Ente esercitate, nonché ogni altra sua funzione, sono state attribuite alla diretta competenza regionale;
- con L.R. 30 giugno 1999 n. 20 e successive modifiche e integrazioni sono state definite "... le procedure di assegnazione e vendita di beni riforma fondiaria e di dismissioni in favore di enti pubblici".
- con L.R. 10 aprile 2015 n. 15 sono state apportate "Modifiche alla legge regionale 30 giugno 1999, n. 20" e con successiva L.R. 27 maggio 2016, n. 8, sono state escluse dalla procedura di evidenza pubblica le aree edificate nei comprensori di Riforma, la cui vendita deve avvenire in favore dell'attuale possessore;

PREMESSO che:

- Il sig. Chiummo Ruggiero conduce, con possesso accertato ultra quinquennale, un lotto di mq 172 di proprietà dell'Ente su cui è stato realizzato, a cure e spese della parte privata, un fabbricato, ubicato in agro del Comune di Lecce (ora Trepuzzi), regolarmente denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale di Lecce, già censito al Catasto Terreni e Catasto Fabbricati del medesimo Comune di Lecce come di seguito indicato:

Catasto Terreni

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie mq	Reddito	
					Dominicale	Agrario
12	957	Ente Urbano		172		

Catasto Fabbricati

Foglio	Particella	Sub	Categoria	Classe	Consistenza vani	Superficie catastale	rendita
12	957	1-3	A/3	2	5,5	-	355,06
12	957	2-4	A/3	2	4,5	-	290,51

- Il suddetto possessore, in data 29/12/2004 ha presentato istanza di acquisto dell'area edificata in oggetto su cui insiste il citato fabbricato, individuato in catasto con la particella 957 del Foglio 12 del Comune di Lecce;
- Dalla visura catastale emerge che la particella 957 è stata trasferita, in seguito a Variazione Territoriale, al C.F., Foglio 42 del Comune di Trepuzzi con i seguenti identificativi catastali;

Foglio	Particella	Sub	Categoria	Classe	Consistenza vani	Superficie catastale	rendita
42	957	1-3 (graffati)	A/3	2	5,5	-	355,06

42	957	2-4 (graffati)	A/3	2	4,5	-	290,51
----	-----	-------------------	-----	---	-----	---	--------

EVIDENZIATO che:

- la Giunta Regionale con Delibera n. 2643 del 04.12.2012, pubblicata sul BURP n. 3 del 08.01.2013, ha dichiarato ai sensi dell' art. 24 della L.R. n. 27/95 la "non fruibilità", per esigenze proprie o per altro uso pubblico, di taluni beni immobili (terreni edificati) di proprietà della Regione Puglia ex ERSAP ed ha autorizzato la vendita degli stessi beni in favore degli attuali possessori, soggetti aventi titolo, in applicazione dell'art. 16, con le modalità previste dal 3° comma dall'art. 13 della Legge Regionale n. 20/99, tra cui il terreno edificato, costituente l'area di pertinenza e di sedime del fabbricato, come sopra catastalmente identificato, nella località Casalabate Comune di Lecce (ora Trepuzzi), realizzato a cura e spese del possessore, CHIUMMO Ruggiero;
- ai sensi dell'art. 1 - lett. b) – della legge regionale n. 8/2016, di modifica dell'art. 13 della L.R. 20/99, il bene è alienabile direttamente agli attuali conduttori, senza esperire la procedura di evidenza pubblica;
- l'Agenzia dell'Entrate, incaricata alla stima dell'immobile, con relazione di stima del 2009, in atti, ha determinato il valore del cespite in €. 18.600,00;
- la pratica è rimasta sospesa sino all'inserimento in atti catastali del fabbricato (Tipo Mappale n. LE0319913 del 25/07/2011);
- dopo due anni dalla valutazione dell'Agenzia del Territorio, la Struttura prov.le dell'ex Servizio Riforma Fondiaria, giusta D.G.R. n. 2767 del 14.12.2010 – integrazione al disciplinare "cessioni immobili di riforma", art. 3 bis, provvedeva ad aggiornare il prezzo di vendita del terreno secondo gli indici dell'Osservatorio Mercato Immobiliare (O.M.I.) e con nota n.AOO_113 – 0001921 del 21/02/2012 notificava alla parte il prezzo complessivo dell'area pari ad € 33.686,25 in applicazione del 3° comma lettera a-b dell'art.13 della L.R. 20/99 e s.m.i. come appresso sintetizzato:

**PROSPETTO CONTABILE FORMAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA
(Ai sensi del 3° comma dell'art.13 L.R. 20/99 e s.m.i.)**

1. Suolo edificato agro di Lecce località Casalabate F° 12 particella 957 di mq 175 Valutazione Agenzia del Territorio del 24/02/2009 (lett. a comma 3 art. 13 L.R. 20/99 s.m.i.) aggiornata in base agli indici dell'Osservatorio del Mercato immobiliare (O.M.I.) giusta D.G.R. n. 2767 del 14.12.2010.	€ 22.134,00
2. Canoni d'uso del suolo (lett.b comma 3 art. 13 L.R. 20/99 s.m.i.)	€ 11.036,25
3. Rimborso spese di valutazione.	€ 516,00
TOTALE PREZZO COMPLESSIVO DI VENDITA	€ 33.686,25

- con lettera pervenuta il 7/06/2012 prot. n. AOO_113 – 006147 il sig. Chiummo Ruggiero ha dichiarato di accettare il prezzo di vendita con pagamento in unica soluzione. Inoltre lo stesso ha versato l' acconto del 10% sul prezzo, pari a € 3.368,62, con bollettino postale n. 42 eseguito in data 22.05.2012 presso l'Ufficio Postale 7/029 filiale n.2 di Conversano sul C/C postale n. 16723702 intestato alla REGIONE PUGLIA Dir. Prov. le Riforma Fondiaria di Bari – Servizio Tesoreria Corso Sonnino, 177 - Bari, la cui entrata è stata accertata per cassa sul Capitolo 4091050;

PRESO ATTO che:

- il sig. Chiummo Ruggiero ha provveduto al saldo del prezzo con Bonifico Bancario effettuato presso la BAN-

CA DI CREDITO COOPERATIVO DI CONVERSANO il 23/06/2016 dell'importo di € 30.317,63, ID pagamento n. 0850300000000439798, in favore della Regione Puglia Dir. Prov. Riforma Fondiaria di Bari IBAN IT 4920760104000000016723702;

RITENUTO che:

- per effetto del combinato disposto dei commi 3,4,5 e 6, dell' art. 13 e dell'art. 16 della Legge Regionale 30 giugno 1999 n. 20 e s.m.i. l'iter istruttorio finalizzato alla vendita dei beni sopra identificati, può ritenersi concluso in favore del sig. Chiummo Ruggiero, al valore complessivo di vendita determinato in € 33.686,25 (euro trentatremilaseicentottantasei/25);
- la Struttura proponente avrà cura di definire ogni aspetto contabile e amministrativo che si renderà necessario prima dell'atto di compravendita con spese notarili di registrazione e rivenienti o di quant'altro necessario per la stipula dell'atto a totale carico e cura dell'acquirente;
- stabilito per quanto sopra espresso che nulla osta alla stipula del conseguente contratto di vendita.

Tutto ciò premesso, l'Assessore referente propone alla Giunta di:

- prendere atto che la DGR 2643/2012 ha autorizzato l'alienazione dell'area di mq 172, su cui è stato edificato un fabbricato, individuata al foglio 12 del Comune di Lecce, particella 957, ora trasferita in seguito a variazione territoriale dal Comune di Lecce al Comune di Trepuzzi, al Catasto Fabbricati, al Foglio 42, p.lla 957 sub 1-3 (graffati) e al Fg. 42, p.lla 957 sub 2-4 (graffati), in favore del sig. Chiummo Ruggiero, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 13, comma 3, e 16 della L.R. n. 20/99 e successive modifiche e integrazioni;
- prendere atto che il sig. Chiummo Ruggiero ha già provveduto al pagamento del prezzo di vendita, pari ad **€ 33.686,25**;
- nominare il rappresentante regionale incaricato della sottoscrizione dell'atto di trasferimento;
- dare atto che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione, di iscrizione d'ipoteca, di visure o ispezioni ipocatastali, ecc.), saranno a totale carico dei soggetti acquirenti, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia;
- dare atto che la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, fatte salve le servitù, eventualmente già esistenti

COPERTURA FINANZIARIA

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4 – comma 4 lett. K) - della Legge regionale 7/97 e dell'art. 13 – comma 5 – della legge regionale 20/1999, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale,

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal funzionario istruttore Responsabile P.O. Tecnica LE/BR della Sezione Demanio e Patrimonio, Beni ex Riforma Fondiaria, nonché dal Dirigente della medesima Sezione e dal Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **di approvare** la premessa che ivi s'intende integralmente riportata;
- **di prendere atto** che la DGR 2643/2012, ai sensi all'art. 13, comma 3, e 16 della L.R. n. 20/99 e successive modifiche e integrazioni, ha autorizzato l'alienazione dell'area di mq 172, su cui è stato edificato un fabbricato, individuata precedentemente al Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati del Comune di Lecce al foglio 12, particella 957, trasferita in seguito a variazione territoriale dal Comune di Lecce al Comune di Trepuzzi al Foglio 42, p.lla 957 sub 1-3 (graffati) e al Fg. 42, p.lla 957 sub 2-4 (graffati) del C.F., in favore del sig. Chiummo Ruggiero,
- **di prendere atto** che il sig. Chiummo Ruggiero ha già provveduto al pagamento del prezzo di vendita, pari ad € **33.686,25** come determinato in premessa;
- **nominare** rappresentante regionale il dirigente *pro tempore* del Servizio Pianificazione, Controllo ed Affari Legali della Sezione Demanio e Patrimonio, dott.ssa Anna Antonia De Domizio, nata il 29/03/1960, affinché si costituisca nella sottoscrizione dell'atto di compravendita a stipularsi e trasferisca i beni a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano;
- **di autorizzare** il dirigente incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella rettifica di eventuali errori materiali;
- **di stabilire** che la vendita del bene immobile avvenga con spese notarili, di registrazione, di iscrizione di ipoteca e di quant'altro necessario per la conclusione dell'atto, a totale carico dell'acquirente, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1065

Beni ex Riforma Fondiaria - Legge regionale 30 giugno 1999, n. 20. Autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 13, comma 3. Ditta: Sig.ra Cervellera Angela.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dalla competente Struttura P.O. Tecnica LE/BR Beni ex Riforma Fondiaria, della Sezione Demanio e Patrimonio, confermata dal Dirigente della stessa Sezione, riferisce quanto segue:

- con L.R. 20/1999 e successive modifiche e integrazioni sono state definite "... le procedure di assegnazione e vendita di beni riforma fondiaria;

PREMESSO che:

- la sig.ra Cervellera Angela possiede da oltre un quinquennio, un terreno di mq 976 di proprietà della Regione Puglia (ex Riforma Fondiaria) su cui è stato realizzato, a cure e spese della parte privata, un fabbricato ubicato in agro del Comune di Brindisi, regolarmente denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale competente, censito al Catasto Fabbricati del medesimo comune con gli identificativi di seguito riportati:

Catasto Fabbricati

Foglio	Particella	Sub	Categoria	Classe	Consistenza vani	Superficie catastale	rendita
6	348	3	A/3	2	5	976	477,72

- la sig.ra Cervellera in data 02/02/2009 ha presentato istanza di acquisto dell'area in oggetto, oltre alla comproprietà della strada comune di collegamento alla via pubblica circa mq. 60,25 e precisamente 1/12 della particella n. 1030 (di mq. 426) in ditta Regione Puglia per 10/12 ed 1/12 della particella n. 1034 (di mq. 297) del Fg 6 nel Comune di Brindisi, del catasto terreni, in ditta Regione Puglia per 10/12.

EVIDENZIATO che:

- il bene è nella disponibilità regionale, in seguito a revoca dell'originario contratto di assegnazione;
- l'area edificata, per sua natura e collocazione, rientra tra quei beni di Riforma fondiaria per i quali non sussiste un interesse pubblico ed ha perduto la vocazione agricola ed in quanto tale alienabile ai sensi dell'art 13, comma 3, della Legge Regionale 30 giugno 1999, n. 20 s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 1 - lett. b) – della legge regionale n. 8/2016, di modifica dell'art. 13 della L.R. 20/99, il bene è alienabile direttamente agli attuali conduttori;

DATO ATTO che:

- con lettera n. 28/2039 del 6.04.2005 il Settore Riforma Fondiaria ha dato incarico all'Agenzia del Territorio di procedere alla stima delle aree interessate da lottizzazione o costruzioni abusive relativamente alla quota n. 1757 in agro di Brindisi;
- l'Agenzia del Territorio Ufficio di Brindisi ha individuato sulla unità produttiva n. 1757 di Ha 3.44.02 n. 35 lotti edificati e non. Sul lotto in questione ha riscontrato la presenza di un fabbricato censito al N.C.E.U. del comune di Brindisi fg. 6 p.la 348;
- la predetta Agenzia con la relazione di stima n. 825/2006 del 13 gennaio 2006 ha attribuito all'area oggetto di vendita (lotto n.27 di circa mq. 976) il valore di € 7.850,00, " al netto delle migliorie effettivamente apportate," dal possessore ai sensi della lett. a) comma 3 dell'art.13 della L.R.20/99. Dal rapporto anzidetto si ricava che il bene ricade nel vigente P.G.R. di Brindisi in zona E agricola e trovasi all'interno della variante di recupero, ex art. 29 L.47/85;

- con nota prot. n.611 del 16/03/2009 la Struttura Prov.le ha comunicato alla sig.ra CERVELLERA Angela il prezzo complessivo dell'area in oggetto e della comproprietà della strada condominiale di accesso al terreno, pari ad € 10.141,25, di cui: - € 8.425,40 per prezzo dell'area determinato dall'Agenzia del Territorio maggiorato degli aggiornamenti ISTAT, € 1.715,85 per canoni d'uso pregressi fino al 31.12.2009 oltre le spese per frazionamento, visure e misurazioni. Con la stessa comunicazione è stata chiesta la documentazione di rito per il prosieguo dell'attività istruttoria oltre l'aggiornamento catastale dell'immobile;
- la signora Cervellera Angela con lettera del 09/09/2009, prot. 8934, ha dichiarato di accettare il prezzo versando l'importo di €. 1.188,90 a titolo di acconto ovvero quale 1^ rata calcolata al tasso all'epoca vigente del 3%, in data 07/08/09. La medesima ha chiesto inoltre il pagamento dilazionato in dieci rate annuali;
- in conseguenza del ritardato aggiornamento degli atti catastali da parte della richiedente si è proceduto all'aggiornamento del prezzo in € 11.181,18 come di seguito riepilogato:

Totale del valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio comprendente anche quello della strada condominiale il cui importo è stato desunto dalla relazione di stima. Il valore predetto è stato aggiornato secondo le tabelle O.M.I. (anno 2010 2° semestre) in applicazione al disposto dell'art. 3 bis del disciplinare approvato D.G.R. n. 734/07 modificato con D.G.R. n. 2767/10.	€	9.488,80
Sommatoria dei canoni d'uso dal 1998 al 31.12.2011 in attuazione alla circ. del Settore Riforma Fondiaria n. 1 del 14.03.2007 contenute " direttive per il calcolo dei canoni d'uso e concessori" (lett. B c. 3 ART. 13 l.r. 20/99).	€	1.435,29
Rimborso forfettario spese di valutazione agenzia del territorio e spese di istruttoria.	€	257,09
TOTALE	€	11.181,18

RILEVATO che:

- ai sensi del 6° comma dell'art. 13 della Legge regionale n. 20/1999 s.m.i., è possibile concedersi una dilazione fino a un massimo di dieci rate annuali, costanti e posticipate a decorrere dalla data di stipula, con la corresponsione degli interessi computati al tasso legale vigente all'atto della stipula e l'iscrizione di ipoteca legale per l'importo residuo, a garanzia del debito e delle spese necessarie per eventuale recupero coattivo;
- in merito è stato predisposto il piano di ammortamento di seguito riportato:

CONDUTTORE	CERVELERA ANGELA	
IMMOBILI	CATASTO FABBRICATI: Foglio 6 particella 348 sub 3;	
AGRO	BRINDISI	
ACCONTO	€ 1.188,90	
CAPITALE RESIDUO	€ 9.992,28	
INTERESSI	€ 50,03	
DEBITO TOTALE	€ 10.042,29	
ANNI	9	
TASSO LEGALE	0,10%	
RATA ANNUALE	€ 1.115,81	
	PIANO DI AMMORTAMENTO	

	anno	quota capitale	quota	rata	debito	debito
	0	€ -	€ -	€ -	€ 10.042,29	€ -
	Esercizio 2017	€ 1.105,82	€ 9,99	€ 1.115,81	€ 8.926,48	€ 1.115,81
	Esercizio 2018	€ 1.106,93	€ 8,89	€ 1.115,81	€ 7.810,67	€ 2.231,62
	Esercizio 2019	€ 1.108,03	€ 7,78	€ 1.115,81	€ 6.694,86	€ 3.347,43
	Esercizio 2020	€ 1.109,14	€ 6,67	€ 1.115,81	€ 5.579,05	€ 4.463,24
	Esercizio 2021	€ 1.110,25	€ 5,56	€ 1.115,81	€ 4.463,24	€ 5.579,05
	Esercizio 2022	€ 1.111,36	€ 4,45	€ 1.115,81	€ 3.347,43	€ 6.694,86
	Esercizio 2023	€ 1.112,47	€ 3,34	€ 1.115,81	€ 2.231,62	€ 7.810,67
	Esercizio 2024	€ 1.113,58	€ 2,23	€ 1.115,81	€ 1.115,81	€ 8.926,48
	Esercizio 2025	€ 1.114,70	€ 1,11	€ 1.115,81	€ -	€ 10.042,29
	TOTALI	€ 9.992,28	€ 50,03	€ 10.042,29		

RITENUTO pertanto, che per effetto del combinato disposto degli artt. 13 e 16 della Legge Regionale 30 giugno 1999 n. 20 e ss.*mm.ii.*, il predetto iter istruttorio finalizzato alla vendita di beni immobili della Regione Puglia (**ex ERSAP**), possa ritenersi concluso in favore della sig.ra CERVELLERA Angela al valore complessivo di vendita determinato in € **11.181,18**. Detto valore, ai sensi del 6° comma dell'art. 13 della predetta L.R. n. 20/99, come richiesto dall'istante, considerato l'acconto già versato, viene rateizzato in ulteriori nove annualità, comprensive degli interessi legali vigenti all'atto della stipula. La parte acquirente, dovrà corrispondere l'ulteriore somma di € **9.992,28** (€ 11.181,18 - 1.188,90) in 9 rate annuali cadauna pari ad € **1.115,81**, comprensive di interessi, con scadenza il 31 ottobre di ogni anno;

CONSIDERATO che l'immobile, oggetto del presente atto, ha perso le caratteristiche di bene a vocazione agricola e pertanto può essere dichiarato non fruibile per le esigenze proprie della Regione Puglia e per altro uso pubblico;

La Struttura proponente previa autorizzazione del presente atto deliberativo di Giunta avrà cura di definire ogni aspetto contabile e amministrativo che si renderà necessario prima dell'atto di compravendita. Le spese notarili di registrazione, d'iscrizione d'ipoteca e di quant'altro necessario per la stipula dell'atto saranno a totale carico e cura dell'acquirente;

RITENUTO, inoltre, che nulla osta alla stipula del conseguente contratto di vendita in favore della sig.ra CERVELLERA Angela.

Tutto ciò premesso, l'Assessore referente propone alla Giunta di:

- dichiarare, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 27/1995, il bene oggetto del presente provvedimento non fruibile per esigenze proprie della Regione Puglia o altro uso pubblico;
- autorizzare l'alienazione del terreno in oggetto in favore della signora Cervellera Angela, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 13, comma 3, della L.R. n. 20/99 e successive modifiche e integrazioni;
- di nominare il rappresentante regionale incaricato della sottoscrizione dell'atto di trasferimento;
- di dare atto che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione, di iscrizione d'ipoteca, di visure o ispezioni ipocatastali, ecc.), saranno a totale carico dei soggetti

acquirenti, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia;

- di dare atto che la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, fatte salve le servitù, eventualmente già esistenti;

ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.Lgs. n. 118/11 - L. R. 28/2001 e ss.mm.ii.

La somma complessiva di € **11.181,18** oltre interessi legali, sarà pagata dalla signora Cervellera A. con le modalità di seguito specificate:

- € 1.188,90 già corrisposta, accertata per cassa e versata sul capitolo 4091050 – *Entrate provenienti dalla alienazione di beni immobili in attuazione all'art. 11 L. 386/76 codifica 4.4.1.8.005*, in data 07/08/2009;
- € 10.042,29 da versare attraverso il pagamento di nove rate annuali costanti posticipate, comprensive di interessi legali al tasso vigente, pari ad € 1.115,81, secondo gli esercizi di competenza del piano di ammortamento di rateizzazione concesso, mediante bonifico bancario sul c/c postale n.16723702 intestato a "Regione Puglia – Direzione Provinciale Riforma Fondiaria di Bari – Servizio Tesoreria Corso Sonnino, 177 – BARI, codice IBAN: IT492076 0104 0000 0001 6723 702;

di cui € 9.992,28 saranno imputati sul capitolo 4091050 – *Entrate provenienti dalla alienazione di beni immobili in attuazione all'art. 11 L. 386/76 codifica 4.4.1.8.005*, mentre la quota interessi pari a € 50,03 sarà imputata sul capitolo 3072009 "*Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine*" codifica 3.3.3.99.999. L'accertamento delle somme verrà effettuato con successivo atto dirigenziale della Sezione competente, giusta punto n. 3.13 del Principio contabile di cui all'All. n. 4/2 al D. Lgs. N. 118/2011.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4 – comma 4 lett. K) e della Legge regionale n. 20/1999 e s.m.i., propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O. Tecnica LE/BR della Sezione Demanio e Patrimonio, Beni ex Riforma Fondiaria, dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio e dal Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- **di approvare** la premessa che ivi s'intende integralmente riportata;
- **di dichiarare**, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 27/1995, il bene immobile regionale identificato in narrativa *non fruibile per esigenze proprie della Regione Puglia o altro uso pubblico* e pertanto alienabile ai sensi dell'art. 13, comma 3, della Legge Regionale 30 giugno 1999, n.20 s.m.i.;
- **di autorizzare** la vendita in favore della signora Cervellera Angela, per un importo complessivo pari ad € 11.181,18 oltre interessi legali;
- **di prendere atto** che il promissario acquirente ha già versato a titolo di acconto € 1.188,90 e che la residua somma, pari a complessivi € 9.992,28, oltre interessi legali, sarà corrisposta in 9 rate annuali, costanti e po-

sticipate, con scadenza il 31 ottobre, dell'importo ciascuna di € 1.115,81, come da piano di ammortamento sopra specificato, e che a garanzia dell'esatto pagamento sarà iscritta sul cespite un'ipoteca legale per un importo complessivo di € **10.042,29**;

- **nominare** rappresentate regionale il dirigente *pro tempore* del Servizio Pianificazione, Controllo ed Affari Legali della Sezione Demanio e Patrimonio, dott.ssa Anna Antonia De Domizio, nata il 29/03/1960, affinché si costituisca nella sottoscrizione dell'atto di compravendita a stipularsi e trasferisca i beni a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano;
- **di autorizzare** il dirigente incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella rettifica di eventuali errori materiali;
- **di stabilire** che la vendita del bene immobile avvenga con spese notarili, di registrazione, di iscrizione di ipoteca e di quant'altro necessario per la conclusione dell'atto, a totale carico dell'acquirente, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1066

Beni ex Riforma Fondiaria - Legge regionale 30 giugno 1999, n. 20. Autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 13, comma 3. Ditta: Sig.ra Fazzi Patrizia.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile della P.O. Tecnica LE/BR della Sezione Demanio e Patrimonio, Beni ex Riforma Fondiaria, confermata dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:

- con L.R. 19 giugno 1993 n. 9 è stata disposta la soppressione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia istituito con L.R. 32/1977, e con L.R. 18/97 le funzioni di "Riforma Fondiaria" già dallo stesso Ente esercitate, nonché ogni altra sua funzione, sono state attribuite alla diretta competenza regionale;
- con L.R. 20/1999 e successive modifiche e integrazioni sono state definite "... le procedure di assegnazione e vendita di beni riforma fondiaria e di dismissioni in favore di enti pubblici".

PREMESSO che:

- la sig.ra Fazzi Patrizia possiede, da oltre un quinquennio, un terreno di mq 131 di proprietà della Regione Puglia (ex Riforma Fondiaria), utilizzato quale pertinenza di un fabbricato di proprietà della medesima occupante, acquisito dalla Riforma Fondiaria;
- il suddetto terreno è ubicato in agro del Comune di Trepuzzi, censito al Catasto Terreni del medesimo Comune con gli identificativi di seguito riportati:

Catasto Terreni

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie mq	Reddito	
					Dominicale	Agrario
42	2666	Vigneto		131	0,51	0,58

- la Sig.ra Fazzi in qualità di conduttore, in data 09/07/2013, ha presentato istanza di acquisto del terreno in oggetto;

EVIDENZIATO che:

- il terreno, per sua natura e collocazione, rientra tra quei beni di Riforma fondiaria per i quali non sussiste un interesse pubblico avendo perduto la vocazione agricola, e, in quanto tale, alienabile ai sensi dell'art 13, comma 3, della Legge Regionale 30 giugno 1999, n. 20 s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 1 - lett. a), b) - della legge regionale n. 8/2016, di modifica dell'art. 13 della L.R. 20/99, il bene è alienabile direttamente agli attuali conduttori;
- L'Agenzia dell'Entrate ha determinato il valore del cespite in €. 2.600,00 con relazione di stima del 18.05.2009;
- in conseguenza del tempo trascorso dalla data della valutazione si è proceduto all'aggiornamento del predetto valore ed alla determinazione del prezzo in complessivi € 5.095,00 ai sensi del 3° comma dell'art.13, della L.R. 20/99 s.m.i., secondo il prospetto di seguito riportato:

Valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio aggiornato secondo le tabelle O.M.I. (anno 2013 2° semestre) in applicazione al disposto dell'art. 3 bis del disciplinare approvato D.G.R. n. 734/07 modificato con D.G.R. n. 2767/10.	€	2.886,00
--	---	----------

Sommatoria dei canoni d'uso dal 1998 al 31.12.2011 in attuazione alla circ. del Settore Riforma Fondiaria n. 1 del 14.03.2007 contenete " <i>direttive per il calcolo dei canoni d'uso e concessori</i> " (lett. B c. 3 ART. 13 l.r. 20/99).	€	2.109,93
Rimborso forfettario spese di istruttoria.	€	100,00
TOTALE	€	5.095,93

- il suddetto prezzo è stato comunicato alla sig.ra Fazzi con nota n. AOO_113/LE datata 11/12/213. La medesima, con lettera pervenuta il 14/01/2014 prot. n. AOO_113 – 000413, ha formalmente accettato il prezzo di vendita, con pagamento in unica soluzione e versato l'importo di € 509,59 a titolo di acconto la cui entrata è stata accertata per cassa sul Capitolo 4091050;
- **RITENUTO** che, per effetto del combinato disposto dei commi 3,4, e 5, dell' art. 13 e dell'art. 16 della Legge Regionale 30 giugno 1999 n. 20 e s.m.i., l'iter istruttorio finalizzato alla vendita di beni immobili della Regione Puglia, ex Ersap, può ritenersi concluso in favore della sig.ra Fazzi Patrizia al valore complessivo di vendita determinato in € 5.095,93 (euro cinquemilanovantacinque/93);
- **STABILITO**, per quanto sopra espresso, che nulla osta alla stipula del conseguente contratto di vendita.
- **CONSIDERATO** che la Struttura proponente avrà cura di definire ogni aspetto contabile e amministrativo che si renderà necessario prima dell'atto di compravendita con spese notarili di registrazione e rivenienti o di quant'altro necessario per la stipula dell'atto a totale carico e cura dell'acquirente;

Tutto ciò premesso, l'Assessore referente propone alla Giunta:

- di dichiarare, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 27/1995, il bene oggetto del presente provvedimento non fruibile per esigenze proprie della Regione Puglia o altro uso pubblico;
- di autorizzare l'alienazione del terreno sito nel Comune di Lecce, identificato al Catasto terreni, al foglio 42 p.lla 2666, in favore della sig.ra Fazzi Patrizia, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 13, comma 3 della L.R. n. 20/99 e successive modifiche e integrazioni;
- di nominare il rappresentante regionale incaricato della sottoscrizione dell'atto di trasferimento;
- di dare atto che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione, di iscrizione d'ipoteca, di visure o ispezioni ipocatastali, ecc.), saranno a totale carico dei soggetti acquirenti, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia;
- di dare atto che la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, fatte salve le servitù, eventualmente già esistenti

ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.Lgs. n. 118/11 - L. R. 28/2001 e ss.mm.ii.

La somma complessiva di € 5.095,93 sarà pagata dalla sig.ra Fazzi Patrizia secondo le modalità specificate:

- € 509,59 già corrisposti con versamento mediante bollettino postale n. 87 eseguito in data 09.01.2014 sul c/c postale n. 16723702, intestato a: Regione Puglia - Direzione Provinciale di Bari – Servizio Tesoreria – Corso Sonnino 177 Bari - Capitolo d'imputazione n. 4091050;
- € 4.586,34 a titolo di saldo del prezzo d'acquisto, da versare sul c/c postale n. 16723702, intestato a Regione Puglia - Direzione Provinciale di Bari – Servizio Tesoreria – Corso Sonnino 177 Bari – Capitolo d'imputazione n. 4091050.

Con successivo atto dirigenziale si provvederà all'accertamento delle somme da incassare ai sensi del d.lgs.118/2011.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi del combinato

disposto di cui all'art. 4 – comma 4 lett. K) - della Legge regionale 7/97 e dell' art. 13 della Legge regionale n. 20/1999 e s.m.i., propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal funzionario istruttore, responsabile della P.O. Tecnica LE/BR della Sezione Demanio e Patrimonio, Beni ex Riforma Fondiaria, nonché dal Dirigente della medesima Sezione e dal Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- **di approvare** la premessa che ivi s'intende integralmente riportata;
- **di dichiarare**, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 27/1995, il bene immobile regionale identificato in narrativa *non fruibile per esigenze proprie della Regione Puglia o altro uso pubblico* e pertanto alienabile ai sensi dell'art. 13, comma 3, della Legge Regionale 30 giugno 1999, n.20 s.m.i.;
- **di autorizzare** la vendita in favore della sig.ra Fazzi Patrizia, del suolo di proprietà regionale situato nel Comune di Trepuzzi, località Casalabate, riportato in Catasto Terreni al Foglio 42, particella 2666, di mq 131, per un importo complessivo pari a €. 5.095,93;
- **di prendere atto** che il promissario acquirente ha già versato la somma pari ad €. 509,59 quale acconto, mentre la residua somma pari ad € 4.586,34 sarà corrisposta prima della stipula dell'atto di compravendita come determinato in premessa nei termini e modi riportati nell'apposita sezione contabile;
- **nominare** rappresentante regionale il dirigente *pro tempore* del Servizio Pianificazione, Controllo ed Affari Legali della Sezione Demanio e Patrimonio, dott.ssa Anna Antonia De Domizio, nata il 29/03/1960, affinché si costituisca nella sottoscrizione dell'atto di compravendita a stipularsi e trasferisca i beni a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano;
- **di autorizzare** il dirigente incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella rettifica di eventuali errori materiali;
- **di stabilire** che la vendita del bene avvenga con spese notarili, di registrazione, e di quant'altro necessario per la conclusione dell'atto, a totale carico dell'acquirente, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da essa derivante;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1067

Beni ex Riforma Fondiaria - Legge regionale 30 giugno 1999, n. 20. Autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 13, comma 3. Ditta: Sig. Panzanaro Roberto.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile P.O. Tecnica LE/BR della Sezione Demanio e Patrimonio - Beni ex Riforma Fondiaria, confermata dal Dirigente della medesima Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:

- con L.R. 19 giugno 1993 n. 9 è stata disposta la soppressione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia istituito con L.R. 32/1977, e con L.R. 18/97 le funzioni di "Riforma Fondiaria" già dallo stesso Ente esercitate, nonché ogni altra sua funzione, sono state attribuite alla diretta competenza regionale;
- con L.R. 20/1999 e successive modifiche e integrazioni sono state definite "... le procedure di assegnazione e vendita di beni riforma fondiaria e di dismissioni in favore di enti pubblici".

PREMESSO che:

- Il sig. Panzanaro Roberto possiede da oltre un quinquennio un terreno di mq 136 di proprietà della Regione Puglia (ex Riforma Fondiaria) su cui è stato realizzato, a cure e spese della parte privata, un fabbricato, ubicato in agro del Comune di Porto Cesareo, regolarmente denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale di Lecce, censito al Catasto Fabbricati del medesimo Comune di Porto Cesareo con gli identificativi di seguito riportati:

Catasto Fabbricati

Foglio	Particella	Sub	Categoria	Classe	Consistenza vani	Superficie catastale	rendita
14	2175	-	A/3	2	4	136	185,92

- il suddetto conduttore, in data 13/12/2013 ha presentato istanza di acquisto dell'area in oggetto;

EVIDENZIATO che:

- il bene è nella disponibilità regionale;
- l'area edificata, per sua natura e collocazione, rientra tra quei beni di Riforma fondiaria per i quali non sussiste un interesse pubblico, avendo perduto la vocazione agricola, e, in quanto tale, alienabile ai sensi dell'art 13, comma 3, della Legge Regionale 30 giugno 1999, n. 20;
- ai sensi dell'art. 1 - lett. a) – della legge regionale n. 8/2016, di modifica dell'art. 13 della L.R. 20/99, il bene è alienabile direttamente agli attuali possessori;
- l'Agenzia dell'Entrate con relazione di stima, in atti, pervenuta a mezzo pec del 14.12.2014, ha determinato il valore del cespite in €. 6.200,00;
- il prezzo di vendita è stato definito in complessivi €. 11.707,11 ai sensi del 3° comma dell'art.13, della L.R. 20/99 s.m.i., secondo il prospetto di seguito riportato:

1.	Valutazione Agenzia del Territorio	€. 6.200,00
2.	canoni d'uso del suolo	€. 4.772,61
3.	Spese ed oneri per la definizione della pratica	€. 100,00

4. Rimborso somma pagata all'Agencia del Territorio per la valutazione.	€. 634,50
TOTALE PREZZO COMPLESSIVO DI VENDITA	€. 11.707,11

- il suddetto prezzo è stato comunicato al sig. Panzanaro Roberto che, con lettera pervenuta il 09/03/2015 prot. n. AOO_113 – 002599, ha formalmente provveduto alla sua accettazione, con pagamento in unica soluzione e ha versato € 1.170,11, a titolo di acconto, sul prezzo di vendita, la cui entrata è stata accertata per cassa sul Capitolo 4091050;
- **PRESO ATTO** che il sig. Panzanaro Roberto ha provveduto al saldo del prezzo con versamento dell'importo di € 10.537,00, mediante bollettino postale n. 57, eseguito in data 01.07.2016 presso l'Ufficio Postale di Veglie (LE) sul C/C postale n. 16723702 intestato alla REGIONE PUGLIA Dir. Prov.le Riforma Fondiaria di Bari – Servizio Tesoreria Corso Sonnino, 177 - Bari, la cui entrata è stata accertata in entrata per cassa sul Capitolo 4091050;
- **RITENUTO** che per effetto del combinato disposto dei commi 3,4, e 5, dell' art. 13 e dell'art. 16 della Legge Regionale 30 giugno 1999 n. 20 e s.m.i. l'iter istruttorio finalizzato alla vendita di beni immobili della Regione Puglia può ritenersi concluso in favore del sig. Panzanaro Roberto, al valore complessivo di vendita determinato in € 11.707,11 (euro undicimilasettecentosette/11);
- **STABILITO**, per quanto sopra espresso, che nulla osta alla stipula del conseguente contratto di vendita;
- **CONSIDERATO** che la Struttura proponente avrà cura di definire ogni aspetto contabile e amministrativo che si renderà necessario prima dell'atto di compravendita con spese notarili di registrazione e rivenienti o di quant'altro necessario per la stipula dell'atto a totale carico e cura dell'acquirente;

Tutto ciò premesso, l'Assessore referente propone alla Giunta di:

- dichiarare, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 27/1995, il bene oggetto del presente provvedimento non fruibile per esigenze proprie della Regione Puglia o altro uso pubblico;
- di autorizzare l'alienazione dell'area, sita nel Comune di Porto Cesareo, identificata al C.F. con il foglio 14 p.la 2175, a favore del sig. Panzanaro Roberto, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 13, comma 3, e 16 della L.R. n. 20/99 e successive modifiche e integrazioni;
- di nominare il rappresentante regionale incaricato della sottoscrizione dell'atto di trasferimento;
- di dare atto che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione, di iscrizione d'ipoteca, di visure o ispezioni ipocatastali, ecc.), saranno a totale carico dei soggetti acquirenti, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia;
- di dare atto che la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, fatte salve le servitù, eventualmente già esistenti;

ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.Lgs. n. 118/11 - L. R. 28/2001 e ss.mm.ii.

La somma complessiva di € 11.707,11, è stata pagata dal sig. Panzanaro Roberto secondo le modalità specificate:

- € 1.170,11, a titolo di acconto, corrisposto con versamento mediante bollettino postale n. 27 eseguito in data 23.02.2015 sul c/c postale n. 16723702, intestato a: Regione Puglia - Direzione Provinciale di Bari – Servizio Tesoreria – Corso Sonnino 177 Bari - Capitolo d'imputazione n. 4091050;
- € 10.537,00 a saldo del prezzo di acquisto, corrisposto con versamento mediante bollettino postale n. 57 eseguito in data 01.07.2016 sul c/c postale n. 16723702, intestato a: Regione Puglia - Direzione Provinciale di Bari – Servizio Tesoreria – Corso Sonnino 177 Bari – Capitolo d'imputazione n. 4091050.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4 – comma 4 lett. K) - della Legge regionale 7/97 e dell' art. 13 della Legge regionale n. 20/1999 e s.m.i., propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale,

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal funzionario istruttore, Responsabile della P.O. Tecnica LE/BR della Sezione Demanio e Patrimonio, Beni ex Riforma Fondiaria, nonché dal Dirigente della medesima Sezione e dal Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- **di approvare** la premessa che ivi s'intende integralmente riportata;
- **di dichiarare**, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 27/1995, il bene immobile regionale identificato in narrativa *non fruibile per esigenze proprie della Regione Puglia o altro uso pubblico* e pertanto alienabile ai sensi dell'art. 13, comma 3, della Legge Regionale 30 giugno 1999, n.20;
- **di autorizzare** la vendita in favore del sig. Panzanaro Roberto, dell' area di proprietà regionale situata nel Comune di Porto Cesareo, riportata in Catasto Fabbricati, al Foglio 14, particella 2175, di mq 136, per un importo complessivo pari a €. 11.707,11;
- **di prendere atto** che il promissario acquirente ha già versato la somma complessiva pari ad €. 11.707,11 come determinato in premessa nei termini e modi riportati nell'apposita sezione contabile;
- **nominare** rappresentante regionale il dirigente *pro tempore* del Servizio Pianificazione, Controllo ed Affari Legali della Sezione Demanio e Patrimonio, dott.ssa Anna Antonia De Domizio, nata il 29/03/1960, affinché si costituisca nella sottoscrizione dell'atto di compravendita a stipularsi e trasferisca i beni a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano;
- **di autorizzare** il dirigente incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella rettifica di eventuali errori materiali;
- **di stabilire** che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione, di iscrizione di ipoteca e di quant'altro necessario per la conclusione dell'atto, a totale carico dell'acquirente, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1068

Autorizzazione alla vendita, ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 30 Giugno 1999, n. 20 e s.m.i., di unità immobiliare ex ERSAP in favore della Sig.ra Semeraro Maria Paola, agro del Comune di Ginosa (TA).

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari Dr. Leonardo di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dalla competente Struttura Provinciale di Taranto della Sezione Demanio e Patrimonio – Beni ex Riforma Fondiaria, confermata dal Dirigente della medesima Sezione, riferisce quanto segue:

- con **Legge Regionale 18 giugno 1993 n. 9, art. 35** e seguenti, è stata disposta la soppressione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia;
- con **L. R. n° 20 del 30.06.1999** e s.m.i. sono state dettate norme e altre disposizioni per la definizione delle procedure di assegnazione e vendita dei beni di Riforma Fondiaria.

PREMESSO CHE :

- con Determinazione del Commissario Liquidatore dell'ERSAP n° 468 del 27.05.1996, veniva autorizzata la vendita, ai sensi dell'art. 11 della Legge 386/76, in favore della Sig.ra SEMERANO Maria Paola, dell'unità immobiliare abitativa ubicata in agro del Comune di Ginosa (TA) – località Marina di Ginosa – in catasto al Fg. 141 – p.lla 399 – sub 11 (piano primo);
- la predetta alienazione era vincolata da una clausola, riportata nella Determinazione Commissariale n° 468 di cui sopra, riguardante il rilascio di un locale deposito sito al piano terra dello stesso corpo di fabbrica e detenuto abusivamente dalla Sig.ra SEMERANO Maria Paola;
- con due bollettini di versamento n° 462 del 11.07.1996 e n° 089 del 01.10.1996, l'interessata provvedeva al pagamento dei canoni d'uso per £. 1.771.000 (€ 914,64) e della prima rata pari a £. 5.615.000 (€ 2.899,90), prevista per la vendita dell'unità immobiliare in argomento, stabilita con valutazione dall'Ufficio Tecnico Erariale in £. 34.500.000 (€ 17.817,76);
- con Delibera della G.R. n° 1342 del 21.09.1999 veniva dichiarata, ai sensi della L.R. n° 27 del 26.04.1995 art. 24 comma 2, la non fruibilità per esigenze proprie della Regione Puglia o per altro uso pubblico, di alcuni beni ex ERSAP, tra cui figura l'immobile in argomento;
- con lettera del 11.04.2002, l'Avvocato Biagio Tanzarella, in nome e per conto della sig.ra SEMERANO, sollecitava la stipula dell'atto di trasferimento in favore della sua assistita, confermandone la volontà di acquistare anche il locale al piano terra ed asserendo l'illegalità della clausola di vincolo, riportato nella determina di vendita n° 468;
- con nota 28/1490/R.F. del 03.03.2004, l'allora Settore Riforma Fondiaria – Ufficio Stralcio di Bari, chiedeva all'On.le Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce un parere in merito all'iter istruttorio da adottare. Il predetto organo legale in data 05.05.2004 faceva osservare che, *“la condizione apposta in detta deliberazione (subordinazione della vendita alla restituzione dell'immobile sito al piano terra), appare illegittima e quindi deve essere ritenuta come non apposta”*;
- con nota 1441/Ams del 31.05.2004, l'Ufficio Provinciale ex ERSAP di Taranto informava la sig.ra SEMERANO Maria Paola, della possibilità di definire l'iter amministrativo, avendo cura di comunicare il pagamento di eventuali ulteriori versamenti, in acconto al prezzo di vendita dell'immobile in argomento pari a £. 34.500.000 (€ 17.817,76), nonché il nominativo del notaio per la stipula dell'atto di trasferimento;
- la Sig.ra SEMERANO Maria Paola provvedeva al versamento di altre somme in acconto del prezzo di vendita, con i bollettini n° 7094 del 14.10.1999 di £. 4.000.000 (€ 2.065,82), n° 0769 del 05.09.2000 di £. 5.000.000 (€ 2.582,28) e n° 0137 del 15.11.2001 di £. 4.615.000 (€ 2.383,44), sino a raggiungere un importo complessivo pari a £. 19.230.000 (€ 9.931,47);
- considerata la lunga inerzia della SEMERANO per la formalizzazione dell'atto di compravendita, l'Ufficio Provinciale di Taranto provvedeva all'aggiornamento del prezzo di acquisto, secondo gli indici ISTAT, facendo

scaturire un importo residuo da corrispondere, pari ad **€ 9.615,98** (comprensivo di spese di sopralluogo per € 113,00), il tutto notificato all'interessata con nota 11703 del 30.10.2014;

- con lettera del 19.01.2015, la Sig.ra SEMERANO Maria Paola, per il tramite dell'Avv. Tommaso Bozza, accettava il nuovo prezzo di acquisto e quindi il debito residuo di € 9.615,90, indicando il notaio Marco Monti di Laterza per la stipula dell'atto pubblico, nonché chiedeva di poter ottenere il beneficio della dilazione del pagamento in dieci annualità, come per legge, stante alcune difficoltà economiche;
- la Sezione Riforma Fondiaria di Bari, con nota 8556 del 13.07.2016, comunicava alla Struttura Provinciale di Taranto di porre in essere l'iter istruttorio previsto dalla L.R. 20/99 e s.m.i.-;

CONSIDERATO CHE:

- il residuo importo da pagare pari ad € 9.615,98, può essere corrisposto in 10 (dieci) rate annuali al tasso di interesse legale all'atto della compravendita, scadenti il 31 Dicembre di ogni anno successivo alla stipula dell'atto alienativo, così come da piano di ammortamento di seguito riportato:

Metodo di Calcolo: Rata Costante (metodo francese)

Importo del Finanziamento: € 9.615,98

Tasso di Interesse Annuo: 0,50%

Modalità di Restituzione: 10 rate annuali

Num. Rata	Importo Rata €	Quota Interessi €	Quota Capitale €	Interessi Residui €	Capitale Residuo €
1	988,24	48,08	940,16	218,34	8.675,82
2	988,24	43,38	944,86	174,96	7.730,96
3	988,24	38,65	949,58	136,30	6.781,37
4	988,24	33,91	954,33	102,40	5.827,04
5	988,24	29,14	959,10	73,26	4.867,94
6	988,24	24,34	963,90	48,92	3.904,04
7	988,24	19,52	968,72	29,40	2.935,32
8	988,24	14,68	973,56	14,73	1.961,75
9	988,24	9,81	978,43	4,92	983,32
10	988,24	4,92	983,32		
TOTALI	€ 9.882,40	€ 266,42	€ 9.615,98		

Tutto ciò premesso, l'Assessore referente propone alla Giunta di:

- autorizzare l'alienazione dell'immobile descritto in premessa a favore della Sig.ra Semerano Maria Paola, attuale possessore ed occupatore, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 13 della L.R. n. 20/99 e s.m.i.;
- di nominare il rappresentante regionale incaricato della sottoscrizione dell'atto di trasferimento;
- di dare atto che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione, di iscrizione d'ipoteca, di visure o ispezioni ipocatastali, ecc.), saranno a totale carico dei soggetti acquirenti, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia;
- di dare atto che la vendita si intende a corpo e non a misura, fatte salve le servitù eventualmente già esistenti.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS.118/2011 E ALLA L. R. 28/2001 s.m.i

La somma complessiva di € 19.813,87 (€ 38.365.000), sarà pagata dalla Sig.ra Semerano Maria Paola, con le modalità di seguito specificate:

- £ 19.230.000 pari ad € 9.931.47, quale acconto sul prezzo di vendita, già corrisposta negli anni 1996/1999/2000/2001 e versata sul capitolo 4091050 – *Entrate provenienti dalla alienazione di beni immobili in attuazione all'art. 11 L. 386/76*;
- € 9.882,40 da versare attraverso il pagamento di 10 rate annuali costanti posticipate, pari ad € 988,24 – mediante bollettino postale sul **c/c n° 16723702**, oppure con bonifico bancario avente codice **IBAN: IT 49 207604 04000 000016723702**, entrambi intestati a **Regione Puglia direzione Provinciale Riforma Fondiaria Bari Servizio Tesoreria Corso Sonnino, 177**, secondo gli esercizi di competenza come da piano di ammortamento di rateizzazione concessa, a decorrere dalla stipula dell'atto di compravendita.

Di detta ultima somma (€ 9.882,40), la quota capitale per complessivi € 9.615,98 sarà imputata sul capitolo 4091050 – *Entrate provenienti dalla alienazione di beni immobili in attuazione all'art. 11 L. 386/76*, mentre la quota interessi pari a € 266,42 sarà imputata sul capitolo 3072009 “*Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine*”.

Con successivo provvedimento dirigenziale, si provvederà all'accertamento delle somme da incassare ai sensi del d.lgs. 118/2011.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale 7/97, e tenuto conto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 29/07/1998 che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale,

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O. della Struttura Provinciale di Taranto - Beni ex Riforma Fondiaria -, dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio e dal Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- **di approvare** la relazione dell'Assessore proponente, così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta;
- **di autorizzare**, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono totalmente riportate, la vendita a favore della Signora SEMERANO Maria Paola, dell'unità immobiliare abitativa ubicata nel Comune di Ginosa (TA) - in località Marina di Ginosa – riportata in catasto al Fg. 141 - p.IIa 399 - sub 11 (1° p.), ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della citata L. R. n. 20/99 e s.m.i.;
- **di disporre** che la vendita dell'immobile è stata definita al prezzo complessivo di € 19.813,87 ;
- **di prendere atto** che la Signora SEMERANO Maria Paola ha già versato rate in acconto pari ad € 9.931,47;
- **di approvare** il residuo prezzo di vendita, pari ad € **9.882,40** (comprensivo spese sopraluogo ed interesse legale allo 0,50%), sarà corrisposto in 10 rate annuali costanti di € **988,24-**, con accollo di tutte le spese notarili di registrazione, di iscrizione ipotecaria e di quant'altro necessario per la stipula dell'atto pubblico;

- **di accendere** ipoteca legale a garanzia dei puntuali versamenti delle rate stabilite, per € 9.882,40;
- **di nominare** il Dirigente del Servizio Pianificazione, Controllo ed Affari Legali della Sezione Demanio e Patrimonio Dr.ssa Anna Antonia De Domizio nata il 29/03/1960, affinché si costituisca nella sottoscrizione dell'atto di compravendita in rappresentanza della Regione Puglia, trasferendo l'immobile in argomento a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente;
- **di autorizzare** il Dirigente incaricato alla stipula, ad intervenire direttamente nella rettifica di eventuali errori materiali;
- **di stabilire** che la vendita dell'immobile avvenga con spese notarili, di registrazione, di iscrizione ipoteca e di quant'altro necessario per la conclusione dell'atto, a totale carico dell'acquirente, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1069

**Autorizzazione cancellazione dell'ipoteca legale e nomina del rappresentante regionale nell'atto pubblico.
Ditta Sig. Montemarano Donato.**

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dal dal Responsabile A.P. "Funzioni di supporto alla gestione riforma fondiaria" e dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:

- con L.R. 18 giugno 1993 n. 9 è stata disposta la soppressione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia istituito con L.R. 32/1977, e con L.R. 18/97 le funzioni di "Riforma Fondiaria" già dallo stesso Ente esercitate, nonché ogni altra sua funzione, sono state attribuite alla diretta competenza regionale;
- con successiva L.R. 20/1999 sono state definite tra l'altro "*... le procedure di assegnazione e vendita di beni riforma fondiaria*".

CONSIDERATO CHE:

- con atto pubblico, a rogito della dott.ssa Maria Teresa Guerra notaio in Andria in data 20.06.2014, rep. n. 876365, raccolta n. 31801, registrato a Barletta il 17.07.2014 al n. 5084/1T, trascritto a Trani il 18.07.2014 ai nn. 12050/9424 ed iscritto a Trani in data 18.07.2014, ai nn. 12051/1278, la Regione Puglia ha venduto ai sensi dell'art. 4 della L.R. 20/1999 e s.m.i., al sig. Montemarano Donato, i cui dati sono specificati nella scheda anagrafica acquisita agli atti di questa Sezione, l'unità produttiva, podere n. 224 di Ha. 7.07.58, sita in agro del Comune di Canosa di Puglia, alla località "Posta Piana", riportata nel Catasto con i seguenti identificativi:
al **folio di mappa 84, particelle:**
 - 504** porz.AA di Ha. 0.27.89, uliveto di 2° classe, R.D. € 12,24 e R.A. € 10,08;
 - 504** porz.AB di Ha. 4.27.24, orto di 1° classe, R.D. € 562,66 e R.A. € 397,17;
 - 506** porz.AA di Ha. 0.29.76, uliveto di 2° classe, R.D. € 13,06 e R.A. € 10,76;
 - 506** porz.AB di Ha. 2.22.69, vigneto di 1° classe, R.D. € 327,78 e R.A. € 184,02;
- il prezzo di vendita complessivo dei tale podere è stato determinato in euro 36.972,09 (trentaseimilanovecentosettantadue/09).
- la parte privata, in sede di accettazione del prezzo, ha versato la somma di € 4.118,39 quale anticipo ed ha chiesto pagamento rateizzato in base all'art. 13, co. 6 L.R. 20/99 e s.m.i., del residuo debito;
- all'acquirente è stata concessa una dilazione di nove rate annuali uguali e costanti, determinate in euro 3.903,59 (tremilanovecentotot/59), comprensive del tasso di interesse in misura del 1,00 % (uno per cento) annuo, con iscrizione di ipoteca nei modi di legge, da versare entro il 31 ottobre di ogni anno a partire dall'anno 2014 fino al 31.10.2022, data di scadenza dell'ultima rata;

PRESO ATTO che

- il sig. Montemarano Donato con nota del 19.12.2016 acquisita agli atti dell'ufficio al n. AOO-108/Prot. del 21.12.2016 – 0019945 ha chiesto di versare l'intero importo dovuto e contestuale cancellazione dell'ipoteca legale gravante sull'immobile;
- la Sezione competente ha quantificato in € 34.273,81 (trentaquattromiladuecentosettantatre/81) il debito residuo complessivo dovuto dal sig. Montemarano Donato comunicandolo alla parte con nota n.AOO_108 del 03.01.2017 - 0000127;

ACCERTATO che

- lo stesso ha versato sul c.c.p. n° 16723702 intestato a Regione Puglia Direzione Provinciale Riforma Fondia-

ria di Bari – Servizio Tesoreria, i sotto indicati importi con le seguenti attestazioni di pagamento:

- con bonifico dell'istituto bancario Unicredit con sede in Canosa di Puglia n. 1101133370028946 del 03.12.2013 di € 4.118,39 (versamento effettuato prima della stipula dell'atto di vendita), sul c.c.p. n. 16723702 intestato a "Ente Regionale Sviluppo Agricolo della Puglia", Codice IBAN n. IT49Z0760104000000016723702, di cui € 3.903,59 quale anticipo sul prezzo pari alla 1° rata e € 214,80 come acconto della 2° rata;
- bonifico dell'Ufficio Postale con sede in Bari n. CRO 0000028031250404484140041400IT del 06.02.2017 (quale debito residuo) di € 34.273,81, sul c.c.p. n. 16723702 intestato a "Ente Regionale Sviluppo Agricolo della Puglia", Codice IBAN n. IT49Z0760104000000016723702, di cui: € 11.541,66 per rate scadute e non pagate comprensive degli interessi, € 22.635,97 per rate residue pagate anticipatamente e € 100,00 per istruttoria pratica.

RITENUTO che:

- stante l'avvenuto pagamento di ogni pendenza contabile, si può procedere alla stipula dell'Atto di Cancellazione dell'Ipoteca legale gravante sul predio in parola;
- le spese notarili sono a totale carico del sig. Montemarano Donato;
- occorre nominare il rappresentante regionale incaricato a stipulare l'atto pubblico di cancellazione dell'ipoteca legale;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA D.LGS. 118/2011 E ALLA L.R. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, l'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale 7/97, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale;

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta del Responsabile A.P. "Funzioni di supporto alla gestione riforma fondiaria" e dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **di approvare** la relazione esposta dall'Assessore proponente in narrativa;
- **di prendere atto** che il sig. MONTEMARANO Donato ha estinto il debito contratto con la Regione Puglia per l'acquisto del Podere n. 224 in località "Posta Piana" in agro di CANOSA DI PUGLIA (BT), di ha. 7.07.58;
- **di prendere atto** che si può procedere alla cancellazione dell'ipoteca legale gravante sull'unità produttiva;
- **di autorizzare** il Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, **ing. Giovanni VITOFRANCESCO**, nato a Foggia il 18.09.1953, affinché si costituisca nella sottoscrizione dell'atto pubblico di cancellazione dell'ipoteca

legale e intervenire direttamente nella rettifica di eventuali errori materiali;

- **di stabilire** che le spese notarili, di registrazione e di quant'altro necessario siano a totale carico del sig. Montemarano Donato, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da esso derivante;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1070

Alienazione beni ex Riforma Fondiaria - Nomina rappresentante legale incaricato alla stipula dell'atto di compravendita per unità produttiva podere n.641/Int. Comune di Altamura (BA), in Ditta: CALIA Sante.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile A.P. "Funzioni di supporto alla gestione riforma fondiaria" e confermata dal Dirigente della stessa Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:

- con Legge Regionale 18 giugno 1993 n. 9, art. 35 e seguenti, è stata disposta la soppressione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia;
- con L.R. n° 20 del 30.06.1999 e successive modifiche ed integrazioni sono state dettate norme e altre disposizioni per la definizione delle procedure di assegnazione e vendita dei beni di Riforma Fondiaria;

CONSIDERATO CHE, con *Deliberazione n.2644 del 4.12.2012*, la Giunta Regionale ha già autorizzato, per le motivazioni espresse in materia e che qui s'intendono integralmente riportate, la vendita dei beni indicati nell'elenco unito alla citata delibera, ai sensi degli artt. 2, 3, 4 e 5 della L.R. n. 20/99 e s.m.i., tra cui è compresa l'unità produttiva in oggetto richiesta in acquisto dal sig. CALIA Sante;

RILEVATO dall'istruttoria espletata dallo Sportello Riforma Fondiaria di Altamura che:

- il Podere n.641/Int. costituisce pertinenza dell'unità produttiva principale ed è attualmente censito nel Catasto del Comune di Altamura (Ba) in ditta *REGIONE PUGLIA – Gestione Speciale ad Esaurimento Riforma Fondiaria con sede in Bari – codice fiscale n.80017210727*, come appresso indicato:

CATASTO TERRENI						
DATI IDENTIFICATIVI		DATI DI CLASSAMENTO				
FOGLIO	PARTICELLA	QUALITA'	CLASSE	SUPERFICIE Ha	R.D.	R.A.
3	268	Pascolo	3	0,2309	€ 2,98	€ 1,79
3	267	Ente urbano		0,0134	€ -	€ -
TOTALE				0,2443	€ 2,98	€ 1,79

CATASTO FABBRICATI					
DATI IDENTIFICATIVI		DATI DI CLASSAMENTO			
FOGLIO	PARTICELLA	CATEGORIA	CLASSE	CONSISTENZA	RENDITA
3	267 sub 1	Unità Collabenti			€ -
TOTALE					€ -

- il fondo in parola è nella disponibilità della Regione Puglia per essere assegnato a manuali coltivatori della terra, ai sensi delle vigenti leggi ed è costituito da un unico corpo, confinante a nord con proprietà Regione Puglia, a est con proprietà Gramegna Saverio, a sud con strada interpodere ex ERSAP e ad ovest con Multireti S.r.l.;
- ai sensi dell'art.2, com. 36, del D.L. n. 262/2006 e s.m.i., l'acquirente ha proceduto, a propria cura e spese, all'accatastamento del fabbricato ivi ubicato costruito ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria n.230/50 e n.841/50, antecedentemente al 1.09.1967 (*casa colonica tipo "Murgia" ed annessi rustici con relativa area di pertinenza*), il quale ha assunto il nuovo identificativo catastale: *particella n.267 sub.1* ed attribuito la

categoria F/2, trattandosi di *unità collabenti* (privo di impianti, infissi e rifiniture);

DATO ATTO che:

- con nota n. AOO_113/0003302 del 18/03/2013, la ex Sezione Riforma Fondiaria ha chiesto, al competente U.P.A. di Bari, il giudizio di congruità sul prezzo di vendita dell'unità produttiva Podere n.641/int., nella previsione della cessione alla data del 31/12/2013;
- l'U.P.A. di Bari, visti i valori medi di unità di superficie e tipi di coltura, *determinati dalla Commissione Provinciale competente per territorio* e riferiti all'anno 1998, con attestazione prot.n.AOO_030/95878 del 15/11/2013, ha dichiarato congruo il prezzo di vendita dell'unità produttiva Podere n.641/int., pari ad € 1.763,04, oltre ai debiti poderali non rimborsati e/o maturandi successivamente al 31/12/2013;
- in seguito a nuove disposizioni, il rimborso per spese istruttorie dovuto dall'assegnatario è stato ridotto ad €. 100,00 anziché di €. 198,80, come già conteggiato nella richiesta di congruità, e quantificati gli oneri fondiari al 31/12/2015, il prezzo di vendita è stato rideterminato come appresso indicato:

- Per prezzo terreno	€ 252,34
- Per opere e fabbricati	€ 1.270,35
- Per debiti poderali (sino al 31/12/2015)	€ 43,34
- Per rimborso spese di istruttoria	€ 100,00
PREZZO DI VENDITA	€ 1.666,03

- con nota prot. n. AOO_113/0012292 del 12/11/2015 la Struttura Provinciale di Bari ha chiesto al sig. Calia Sante, l'accettazione del prezzo complessivo di vendita, come sopra determinato e salvo conguaglio, previo versamento del "deposito cauzionale" del 10% come previsto dal "Disciplinare" approvato con D.G.R. n.734 del 04/06/2007;
- il predetto coltivatore ha espresso il proprio assenso all'acquisto del predio in parola ed ha provveduto al pagamento del deposito cauzionale del 10% dell'intero prezzo pari ad € 166,60 (centosessantasei/60), corrisposto con bollettino postale n.0325 del 15/02/2016 sul c.c.postale n.16723702 intestato a "*Regione Puglia – Direzione Prov.le Riforma di Bari - Servizio Tesoreria*";
- con nota prot. n. AOO_113/00006357 del 24/05/2015 la ex Sezione Riforma Fondiaria ha invitato il sig. Calia Sante, a versare il saldo dell'importo dovuto per la vendita dell'unità produttiva de quo, pari a complessivi € 1.499,43 (millequattrocentonovantanove/43) e che il medesimo ha provveduto al saldo del prezzo di vendita come indicato:
 - €. 1.356,09 - *per prezzo terreno* - sul capitolo n.2057960 "Gestione ex ERSAP - Annualità ordinarie d'ammortamento o per riscatto anticipato - Legge n.386/'76" del Bilancio Regionale per l'esercizio 2016, con bollettino postale n.0099 del 20/06/2016 sul c.c. postale n.16723702 intestato a "*Regione Puglia – Direzione Prov.le Riforma di Bari - Servizio Tesoreria*";
 - €. 143,34 - *per saldo debiti poderali* - sul capitolo n. 4091100 "Gestione ex ERSAP - Introiti diversi provenienti da vendite o recuperi di anticipazioni - Legge n.386/'76" del medesimo bilancio regionale, con bollettino postale n.0100 del 20/06/2016 sul c.c.postale n.16723702 intestato a "*Regione Puglia – Direzione Prov.le Riforma di Bari - Servizio Tesoreria*";

ACCERTATO che l'importo risulta interamente corrisposto, giusta documentazione agli atti dello Sportello Zonale proponente, la cui entrata è stata già accertata e contabilizzata per cassa;

CONSTATATO che il terreno oggetto della presente vendita ricade in "*Zona agricola E3 – Aree di interesse idrogeologico*" del P.R.G. vigente, come si rileva dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Altamura in data 05/07/2016;

VISTO l'unità produttiva da alienare non è soggetta ai vincoli, divieti e limitazioni, stabiliti dal combinato

disposto dell'art.7 della L.R. n.20/1999 e s.m.i. e degli artt.4 e 5 della Legge n.379/1967, essendo decorsi 30 anni dalla data di prima assegnazione del potere principale, di cui la presente cessione è pertinenza, avvenuta in data 11/05/1964 in favore di Calia Giuseppe;

RITENUTO che

per effetto dell'art.4 della Legge Regionale 30 giugno 1999 n.20 e s.m.i., il predetto iter istruttorio finalizzato alla vendita di unità poderali di Riforma Fondiaria, possa ritenersi concluso in favore del sig. CALIA Sante (i cui dati sono specificati nella Scheda Anagrafica acquisita agli atti della Sezione);

- occorre nominare il rappresentante regionale incaricato a stipulare l'atto pubblico di compravendita.

DATO ATTO che

- le spese notarili saranno a totale carico del Sig. CALIA Sante.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E ALLA L .R. N. 28/01 e s.m.i.

La somma complessiva di € 1.666,03, è stata pagata con le modalità di seguito specificate:

- € 166,60 (centosessantasei/60) - *anticipo del 10%* - sul capitolo n.2057960 corrisposto con bollettino postale n.0325 del 15/02/2016 sul c.c. postale n.16723702 intestato a "Regione Puglia – Direzione Prov.le Riforma di Bari - Servizio Tesoreria";

- €. 1.356,09 (milletrecentocinquantasei/09) -per prezzo terreno - sul capitolo n.2057960 "Gestione ex ERSAP - Annualità ordinarie d'ammortamento o per riscatto anticipato - Legge n.386/'76" del Bilancio Regionale per l'esercizio 2016, corrisposto con bollettino postale n.0099 del 20/06/2016 sul c.c. postale n.16723702;

- €. 143,34 (centoquarantatre/34) -per saldo debiti poderali- sul capitolo n. 4091100 " Gestione ex ERSAP - Introiti diversi provenienti da vendite o recuperi di anticipazioni - Legge n.386/'76" del medesimo bilancio regionale, corrisposto con bollettino postale n.0100 del 20/06/2016 sul c.c. postale n.16723702;

Con successivo provvedimento dirigenziale si procederà all'accertamento d'entrata della somma di € 1.666,03.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4 – comma 4 lett. k – della L.R. n.7/97 e degli artt. 4 e 5 della L.R. n.20/99 e s.m.i., propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile A.P. "Funzioni di supporto alla gestione riforma fondiaria" e dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **di approvare** la premessa che ivi s'intende integralmente trascritta;
- **di prendere atto che la** D.G.R. n.2644 del 4.12.2012 ha autorizzato la vendita dell'unità produttiva n.641/ Int. ricadente nell'agro del Comune di Altamura (BA) in località "Franchini", censita in Catasto al foglio n.3 p.lle n.267 sub.1 e n.268, estesa complessivamente Ha 0.24.43, in favore del sig. CALIA Sante;

- **di prendere atto** che il prezzo dell'immobile, definito ai sensi dell'art.4 della Legge Regionale n.20/1999 e s.m.i., pari ad € 1.666,03 (*milleseicentossessantasei/03*) salvo conguaglio, è stato già versato dall'acquirente;
- **di nominare** rappresentante regionale il Dirigente pro-tempore della Sezione Demanio e Patrimonio, ing. Giovanni Vitofrancesco nato il 18/09/1953, affinché si costituisca nella sottoscrizione dell'atto di compravendita a stipularsi e trasferisca i beni a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, nonché ad eseguire qualsiasi variazione catastale in merito a frazionamenti, accatastamenti e rettifica di eventuali errori materiali;
- **di stabilire** che la vendita del cespite avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant'altro necessario per la conclusione dell'atto, a totale carico dell'acquirente, sollevando l'Amministrazione Regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
- **di autorizzare** il Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio a rilasciare in favore dell'acquirente apposita "Attestazione di Quietanza" relativamente al pagamento di quanto complessivamente versato in ordine all'alienazione.
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1073

Legge regionale 5/2/2013 n.4 - Beni ex ONC - Alienazione a titolo oneroso di terreno in agro del comune di Foggia. Ditta: Maglia Giuseppe.

L'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dalla struttura provinciale di Foggia della Sezione Demanio e Patrimonio, dall'A.P. Attività dispositive demanio e patrimonio, confermata dalla Dirigente del Servizio Patrimonio e Archivi e dal Dirigente della Sezione medesima, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- Il D.P.R. 31 marzo 1979 *"Trasferimento alle Regioni dei beni e del personale della soppressa Opera Nazionale per i Combattenti"*, all'art.1 recita: *"I beni patrimoniali della soppressa Opera Nazionale per i Combattenti situati nelle Regioni a statuto ordinario, di cui alla tabella A, sono trasferiti alle Regioni nel cui territorio sono situati, ai sensi dell'art. 117 comma 1° del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616"*;
- la suddetta tabella A) comprende, tra la consistenza dei terreni facenti parte del cosiddetto "Stralcio Tavoliere di Puglia", il terreno censito al catasto nel Comune di Foggia, con i seguenti identificativi:
Catasto Terreni:
 - foglio 40 particella 120 (ex part. 24) Ha. 0.23.23 per 111/222 in comproprietà Regione Puglia qualità seminativo
- il predetto cespite è iscritto nei *Pubblici Registri Immobiliari* in ditta *"Regione Puglia"*, come da atti depositati presso l'Agenzia delle Entrate - Servizi di pubblicità immobiliare di Foggia del 28.04.1997 al n.6948 / 5572.
- dal certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune di Foggia in data 27/02/2017 n. prot. 19123, acquisito al protocollo generale in data 14/03/2017 al n. 6215, rileva che il terreno innanzi descritto risulta tipizzato in "zona E- area agricola".

Preso atto che:

- con delibera di Giunta regionale n. 2065 del 29.12.2004 sono stati adottati in via definitiva, ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 15/02/1985 n. 5, gli elenchi dei beni ex O.N.C. da conservare, perché destinati a uso di pubblico interesse, e quelli da alienare a titolo oneroso, perché ritenuti inadatti o superflui ai predetti scopi i cui elenchi sono stati contrassegnati rispettivamente con la lettera "A" e "B";
- il cespite di cui trattasi, o loro particelle originarie, figura nell'elenco contraddistinto con la lettera "B", e, pertanto, può essere oggetto di alienazione a favore degli aventi diritto;
- il sig. Maglia Giuseppe, con lettera datata 30 gennaio 2017, acquisita al protocollo generale in pari data al n. 2115, ha richiesto la quota parte del terreno in comproprietà della Regione Puglia per 111/222 e in precedenza meglio identificato, previa regolarizzazione della posizione.

Accertato, dagli atti dell'Ufficio, che il sig. Maglia Giuseppe:

- occupa senza titolo, da tempo remoto, il cespite sopra citato;
- ha provveduto, a tutt'oggi, al pagamento dei canoni richiesti regolarizzando così la posizione quale attuale conduttore;

- deve, pertanto, considerarsi a tutti gli effetti quale soggetto avente diritto all'acquisto del bene immobile detenuto e in comproprietà della Regione Puglia, ai sensi dell'art.22 - comma 1 - lettera b) - della legge regionale 05 febbraio 2013 n. 4.

Evidenziato che, ai fini della determinazione del prezzo di vendita:

- il terreno agricolo, ai sensi dell'art. 22 – comma 2 – lett. a) della legge regionale 4/2013, è stato stimato (giusta rapporto di valutazione dello 09.02.2017 elaborato da funzionario tecnico della Struttura provinciale della Sezione Demanio e Patrimonio), come segue:

- **€ 1.580,01** Foglio 40 particella 120 (ex 24) in comproprietà della Regione Puglia per 111/222;

Rilevato, pertanto, che:

- il sig. Maglia Giuseppe nato il 23 marzo 1965 nella qualifica di “attuale conduttore”, deve ritenersi avente diritto all'acquisto della quota parte di terreno sopra indicato, ai sensi dell'art. 22 – comma 1 – lettera b) – della Legge regionale del 05 febbraio 2013 n. 4;
- l'alienazione dei beni ex ONC, ai sensi dell' art. 22 – comma 2 – lettera a) della richiamata legge regionale, avviene al prezzo pari alla valutazione, come innanzi determinata, ridotta di un terzo;
- il prezzo di acquisto, pertanto, è così determinato:

- Foglio 40 particella 120 (ex 24) in comproprietà della Regione Puglia per 111/222

€ 1.053,34

Totale € 1.053,34

- con nota del 14.02.2017 prot. n. 3574, la Struttura provinciale di Foggia della Sezione Demanio e Patrimonio ha comunicato il prezzo complessivo del bene immobile oggetto di acquisto;
- il sig. Maglia Giuseppe, con nota del 2 marzo 2017 acquisita agli atti dell'Ufficio in pari data al protocollo generale al n. 5302, ha manifestato l'accettazione del prezzo di acquisto, dichiarando di voler effettuare il pagamento in unica soluzione ai sensi dell'art. 22 comma 5 lettera a) della L.r. 4/2013:

- **€ 1.053, 34** da versare prima della stipula dell'atto di compravendita;

- ai sensi dell'art. 22 - comma 5, lett. a) della Legge regionale n. 4/2013 - così come modificato dall'art. 35 comma 2 della L.r. n. 45 del 30.12.2013 - la richiesta possa essere accolta.

In relazione a quanto innanzi riferito, per l'alienazione del bene di che trattasi, con il presente atto l'Assessore referente propone alla Giunta Regionale di:

- autorizzare la vendita a titolo oneroso dell'immobile in premessa identificato, in favore dell' avente diritto;
- nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell'atto di compravendita, da stipularsi a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui trovasi attualmente;
- di dare atto che tutte le spese e imposte connesse al trasferimento (notarili, di registro e ipo-catastali, nessuna esclusa) saranno totalmente a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incom-

benza da parte della Regione Puglia;

- di dare atto che l'acquirente provvederà al pagamento del corrispettivo di acquisto **del cespite regionale pari a € 1.053,34 in unica soluzione**, prima della stipula dell'atto di compravendita.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento comporta un'entrata per la Regione Puglia di **€ 1.053,34** che verrà corrisposta dal signor Maglia Giuseppe quale prezzo di vendita, con la modalità di seguito specificata:

- **€ 1.053,34**, in unica soluzione mediante bonifico bancario codice IBAN: IT38W0101004197100000046032, da accreditare sul cap. 4091002 – *“alienazione di beni e diritti patrimoniali l.r. 27 del 26.04.1995 e l.r. n. 4 del 5.02.2013: cessione di terreni – codifica P.C.F. E. 4.04.01.08.001.*

Si dà atto, altresì, che l'entrata di **€ 1.053,34** con imputazione al relativo esercizio finanziario, sarà versata prima del rogito notarile e pertanto, ai sensi del principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui al D.lgs. 118/2011, sarà accertata per cassa.

L'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. K della Legge regionale 7/97 e dell'art. 22 della legge regionale 5/02/2013, n.4, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Bilancio avv. Raffaele Piemontese;
- viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dall'A.P. Attività dispositive demanio e patrimonio, dalla dirigente del Servizio Patrimonio e Archivi e dal dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
- a voti unanimi, espressi nei modo di legge;

DELIBERA

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 22 – comma 1, lett. b) – della Legge regionale 5/2/2013 n. 4 e per le motivazioni espresse in narrativa, a favore del signor Maglia Giuseppe nato il 23 marzo 1965, l'alienazione a titolo oneroso, a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto attuale, di quota parte del terreno in agro di Foggia, contraddistinto con i seguenti identificativi catastali:

Catasto Terreni:

- foglio 40 particella 120 (ex part. 24) in comproprietà della Regione Puglia per 111/222 qualità *“seminativo”*;
- di prendere atto che l'acquirente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto con la seguente modalità:
 - **€ 1.053,34 in unica soluzione** prima della stipula dell'atto di compravendita;
- di dare atto che tutte le spese e imposte connesse al trasferimento (notarili, di registro e ipo-catastali, nessuna esclusa) saranno totalmente a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incom-

benza da parte della Regione Puglia;

- di incaricare il dirigente pro tempore del Servizio Patrimonio e Archivi, avv. Costanza Moreo, nata l'11.09.1976, alla sottoscrizione, per conto dell'Amministrazione regionale, dell'atto pubblico di compravendita, che sarà rogato dal notaio nominato dall'acquirente;
- di dare atto che il Dirigente sopra nominato potrà inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, la rettifica di eventuali errori materiali riguardanti l'identificazione catastale del bene, la denominazione delle controparti e l'indicazione del prezzo;
- di autorizzare la competente Sezione Demanio e Patrimonio – in sede di redazione del conto patrimoniale – ad apportare le dovute variazioni in corrispondenza del cespite in questione;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale informatico regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 3 della L.r. 15/2008.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1074

Legge regionale 5/2/2013 n. 4 – Beni ex O.N.C. Alienazione a titolo oneroso di fabbricati . Ditta: Matarrese Erberta – modifica della deliberazione n. 2088/2016.

L'Assessore al Bilancio *avv. Raffaele Piemontese*, sulla base dell'istruttoria espletata dall'A.P. Attività dispositive demanio e patrimonio, confermata dalla dirigente del Servizio Patrimonio e Archivi e dal dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- le unità locative di proprietà regionale, di provenienza ex Opera Nazionale Combattenti e oggetto del presente provvedimento, sono identificate al Catasto fabbricati del comune di Foggia con i seguenti identificativi: foglio di mappa 197 – particella 78 sub. 17 – categoria A/3 (abitazione di 6 vani), foglio di mappa 197 – particella 79 sub 14 – categoria C/2 (locale di deposito mq.6), foglio di mappa 197 – particella 79 sub 1 – bene comune "pro indiviso" non censibile (*area cortiliva in comunione con altre distinte proprietà da cui trova accesso la particella 79 sub 14*);
- con scorso provvedimento n. 2088/2016, la Giunta regionale ha deliberato di alienare a titolo oneroso le predette unità immobiliari alla sig.ra Matarrese Erberta nata il 9 luglio 1953, nella qualità di attuale conduttrice in forza del contratto di locazione n. 135 del 10.09.1990, registrato a Bari il 12.09.1990 al n. 16061;
- successivamente all'adozione del provvedimento succitato, tuttavia, non si è potuto procedere al trasferimento di proprietà delle unità locative suddette per l'indisponibilità economica dell'interessata che in prima istanza si era resa disponibile a erogare il corrispettivo dovuto in una unica soluzione.

Preso atto :

- della formale manifestazione espressa dalla sig.ra Matarrese Erberta con lettera raccomandata del 24 febbraio 2017, acquisita al protocollo generale il 3 marzo 2017 al n. 5440, di non voler rinunciare all'acquisto ma di confermarla, seppur optando per il pagamento dilazionato, con le modalità delle rate costanti e anticipate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale e obbligo di iscrizione di ipoteca nei modi di legge, previo acconto da erogare prima della stipula del contratto di compravendita calcolato come per legge;

Evidenziato che :

- ai sensi dell'art. 22 comma 5 *lett. b)* della legge regionale n.4 /2013 – così come modificato dall'art. 35 comma 2 della legge regionale n. 45 del 30.12.2013 – la richiesta avanzata dalla sig.ra Matarrese Erberta possa essere accolta, in quanto l'importo da dilazionare e il numero delle rate rientrano nei limiti massimi normativamente consentiti;

Rilevato che:

- la Struttura provinciale di Foggia della Sezione Demanio e Patrimonio, in data 8 marzo 2017 con nota raccomandata prot. n. 5724, ha comunicato alla contraente l'importo da pagare come acconto quota parte del prezzo stabilito che risulta pari a **€ 10.820,00** da versare prima della stipula dell'atto di compravendita e la restante somma di **€ 25.246,67**, pari al 70% dell'importo, dilazionabile in n. 6 rate annuali, costanti e anticipate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, formulando il seguente piano di ammortamento:

Numero di rate	Importo Rata	Quota Interessi	Quota Capitale	Interessi Residui	Capitale Residuo
1	€ 4.222,52	€ 25,25	€4.197,27	€ 63,19	€ 21.049,40
2	€ 4.222,52	€ 21,05	€ 4.201,47	€ 42,14	€ 16.847,93
3	€ 4.222,52	€ 16,85	€ 4.205,67	€ 25,29	€ 12.642,26

4	€ 4.222,52	€ 12,64	€ 4.209,88	€ 12,65	€ 8.432,38
5	€ 4.222,52	€ 8,43	€ 4.214,09	€ 4,22	€ 4.218,30
6	€ 4.222,52	€ 4,22	€ 4.218,30		
Totale	€25.335,12	€ 88,44	€ 25.246,68		

- la sig.ra Matarrese Erberta con nota di riscontro dell'11 marzo 2017, acquisita dalla Struttura provinciale di Foggia in data 15 marzo 2017 al protocollo generale al n. 6372, ha accettato il piano di ammortamento prospettato impegnandosi a pagare € 10.820,00 come acconto da versare prima della stipula dell'atto di compravendita;
- la sig.ra Matarrese Erberta ha provveduto a tutt'oggi al regolare pagamento dei canoni di locazione.

Per tutto quanto sopra riferito, al fine di poter attuare il formale trasferimento di proprietà degli immobili regionali a favore della sig.ra Matarrese Erberta, con il presente atto l'Assessore referente propone alla Giunta Regionale di procedere:

- alla modifica parziale dell'atto deliberativo n. 2088 del 21 dicembre 2016 nelle parti concernenti le modalità di pagamento, come in premessa specificato, oltre che nel nominativo del dirigente incaricato a intervenire per nome e per conto della Regione nell'atto notarile da stipularsi;
- alla conferma di quanto altro già stabilito nel prefato atto deliberativo.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e s.m.i.

La somma complessiva, capitale e interessi, pari a € 36.155,12, sarà pagata dalla sig.ra Matarrese Erberta con la modalità di seguito specificata:

- € 10.820,00 mediante bonifico bancario, codice Iban IT38W0101004197100000046032 da imputarsi sul cap. 4091001 – "alienazione di beni e diritti patrimoniali l.r. 27 del 26.04.1995 e l.r. n. 4 dello 05.02.2013 "alienazione di beni immobili - codifica 4.04.01.08.005" - prima della stipula dell'atto di compravendita;
- € 25.335,12 da versare in sei rate annuali costanti e anticipate, a partire dalla data di sottoscrizione dell'atto di compravendita, complessivamente dell'importo cadauna di € 4.222,52, mediante bonifico bancario codice IBAN 1T38W0101004197100000046032.

Di detta ultima somma, la quota capitale, pari complessivamente a € 25.246,68, sarà imputata sul capitolo 4091001 "alienazione di beni e diritti patrimoniali l.r. 27/95 e l.r. 4/2013: "alienazione di beni immobili- codice 4.04.01.08.001; mentre la quota interessi, pari a complessivi € 88,44 sarà imputata sul capitolo 3072009 "interessi attivi diversi, interessi legali, interessi da rateazione" – codice 3.3.3.99.999.

Con successivo provvedimento dirigenziale, si provvederà all'accertamento delle somme.

Si dà atto, altresì, che l'entrata di € 10.820,00, con imputazione al relativo esercizio finanziario, sarà versata prima del rogito notarile e pertanto, ai sensi del principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui al D.lgs. 118/2011, sarà accertata per cassa.

L'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. K della Legge regionale 7/97 e dell'art. 22 della legge regionale 5/02/2013, n.4, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Bilancio avv. Raffaele Piemontese;

- viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dall'A.P. Attività dispositive demanio e patrimonio, confermata dalla dirigente del Servizio Patrimonio e Archivi e dal dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
- a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di modificare parzialmente la deliberazione di Giunta Regionale n. 2088/2016 nelle parti concernenti le modalità di pagamento che in accoglimento della richiesta presentata dalla sig.ra Matarrese Erberta, attuale conduttrice in fitto, comportano il versamento di **€ 10.820,00** pari al 30% del corrispettivo a valere come acconto da versare prima della stipula dell'atto di compravendita, mentre la restante somma di **€ 25.246,68** pari all'altro 70% del corrispettivo da erogare in forma dilazionata, con n. 6 (sei) rate costanti e anticipate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale con obbligo di iscrizione dell'ipoteca a favore della Regione Puglia, ai sensi dell'art.22 comma 5 lett. b) della Legge regionale n. 4/2013, così come modificato dall'art. 35 comma 2 della L.r. n. 45 del 30.12.2013;
- di confermare la vendita, in favore della sig.ra Matarrese Erberta nata il 9 luglio 1953, dei cespiti ex O.N.C. identificati come seguono:

Catasto Fabbricati:

- foglio di mappa 197 – particella 78 sub. 17 – categoria A/3 (abitazione di vani 6)
 - foglio di mappa 197 – particella 79 sub 14 – categoria C/2 (locali di deposito mq.6)
 - foglio di mappa 197 – particella 79 sub 1 – bene comune “pro indiviso” non censibile (*area cortiliva in comunione con altre distinte proprietà da cui trova accesso la particella 79 sub 14*);
- di autorizzare l'acquirente al pagamento del corrispettivo dovuto con un acconto pari a **€ 10.820,00** da versare prima della stipula dell'atto di compravendita e il saldo da erogare in forma dilazionata a mezzo di n. 6 (sei) rate annuali, costanti e anticipate, ciascuna di **€ 4.222,52** comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale dello 0,1% e l'iscrizione dell'ipoteca nei modi di legge prevista dall'art.22 comma 5 della L.r. n.4/2013;
 - di incaricare la dirigente *pro tempore* del Servizio avv. Costanza Moreo nata 1'11.09.1976, alla sottoscrizione, per conto dell'Amministrazione regionale, dell'atto pubblico di compravendita, che sarà rogato dal notaio nominato dall'acquirente;
 - di dare atto che il Dirigente sopra nominato potrà inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, la rettifica di eventuali errori materiali riguardanti l'identificazione catastale dei beni immobili, la denominazione delle controparti e l'indicazione del prezzo;
 - di confermare, altresì, tutto quanto altro stabilito nel precedente atto deliberativo n. 2088/2016;
 - di disporre la pubblicazione sul BURP e sul sito istituzionale informatico regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 3 della L.r. 15/2008.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1075

Legge regionale 5/2/2013 n. 4 – Beni ex O.N.C. Alienazione a titolo oneroso di terreno in agro del comune di Apricena. Ditta: Giammario Grazia Maria e Cesareo Giuseppe.

L'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dalla struttura provinciale di Foggia della Sezione Demanio e Patrimonio, dall'A.P. Attività dispositive demanio e patrimonio, confermata dalla Dirigente del Servizio Patrimonio e Archivi e dal Dirigente della Sezione medesima, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- Il D.P.R. 31 marzo 1979 "*Trasferimento alle Regioni dei beni e de/personale della soppressa Opera Nazionale per i Combattenti*", all'art.1 recita: "*I beni patrimoniali della soppressa Opera Nazionale per i Combattenti situati nelle Regioni a statuto ordinario, di cui alla tabella A, sono trasferiti alle Regioni nel cui territorio sono situati, ai sensi dell'art. 117 comma 1° del D.P.R. 24 luglio .1977, n. 616*";
- la suddetta tabella A) comprende, tra la consistenza dei terreni facenti parte del cosiddetto "Stralcio Tavoliere di Puglia", il terreno censito al catasto nel Comune di Apricena, con i seguenti identificativi:

Catasto Terreni:

- foglio 41 particella 171 Ha. 0.41.00 seminativo

- il predetto cespite è iscritto nei *Pubblici Registri Immobiliari* in ditta "*Regione Puglia*", come da atti depositati presso l'Agenzia delle Entrate - Servizi di pubblicità immobiliare di Lucera del 17.03.1997 al n.2706/2360.
- dal certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune di Apricena il 13 marzo 2017 assunto al protocollo generale in pari data al n. 6130, il cespite è tipizzato in "*Zona E1 – zona agricola – area agricola normale*";

Preso atto che:

- con delibera di Giunta regionale n. 2065 del 29.12.2004 sono stati adottati in via definitiva, ai sensi dell'art. 8 della *Legge regionale 15/02/1985 n. 5*, gli elenchi dei beni ex O.N.C. da conservare, perché destinati a uso di pubblico interesse, e quelli da alienare a titolo oneroso, perché ritenuti inadatti o superflui ai predetti scopi i cui elenchi sono stati contrassegnati rispettivamente con la lettera "A" e "B".
- il cespite di cui trattasi, o loro particelle originarie, figura nell'elenco contraddistinto con la lettera "B", e, pertanto, può essere oggetto di alienazione a favore degli aventi diritto;
- i sigg. Giammario Grazia Maria e Cesareo Giuseppe, con lettera datata 9 gennaio 2017 acquisita al protocollo generale del 18 gennaio 2017 al n. 1126, hanno chiesto l'acquisto del terreno in precedenza meglio identificato, previa regolarizzazione dell'occupazione.

Accertato, dagli atti dell'Ufficio, che i sigg. Giammario Grazia Maria e Cesareo Giuseppe: occupano senza titolo, da tempo remoto, il cespite sopra citato;

- hanno provveduto, a tutt'oggi, al pagamento dei canoni richiesti regolarizzando così la loro posizione di attuali conduttori;
- devono, pertanto, considerarsi a tutti gli effetti quali soggetti aventi diritto all'acquisto dei beni immobili regionali, ai sensi dell'art.22 - comma 1 - lettera b) - della legge regionale 05 febbraio 2013 n. 4.

Evidenziato che, ai fini della determinazione del prezzo di vendita:

- il terreno agricolo, ai sensi dell'art. 22 — comma 2 — *lett. a)* della legge regionale 4/2013, è stato stimato (giusta rapporto di valutazione dello 09.02.2017 elaborato da funzionario tecnico della Struttura provinciale

della Sezione Demanio e Patrimonio), come segue:

€. 4.855,84 Foglio 41 particella 171;

Rilevato, pertanto, che:

- i sigg. Giammario Grazia Maria e Cesareo Giuseppe, nati, rispettivamente, il 10 giugno 1938 e 22 settembre 1934, nella loro qualifica di "*attuali conduttori*", devono ritenersi aventi diritto all'acquisto del terreno sopra indicato, ai sensi dell'art. 22 – comma 1 – *lettera b)* – della Legge regionale del 05 febbraio 2013 n. 4;
- l'alienazione dei beni ex ONC, ai sensi dell' art. 22 – comma 2 – *lettera a)* della richiamata legge regionale, avviene al prezzo pari alla valutazione, come innanzi determinata, ridotta di un terzo;
- il prezzo di acquisto, pertanto, è così determinato:
Foglio 41 particella 171 **€ 3.273,22**
Totale € 3.273,22
- con nota del 14.02.2017 prot. n. 3576, la Struttura provinciale di Foggia della Sezione Demanio e Patrimonio ha comunicato il prezzo complessivo del bene immobile oggetto di acquisto;
- l'avv. Giuseppe Pizzicoli, procuratore dei sigg. Giammario Grazia Maria e Cesareo Giuseppe, con *e-mail* del 21 febbraio 2017 acquisita agli atti dell'Ufficio in data 22.02.2017 prot. n. 4513, ha manifestato l'accettazione del prezzo di acquisto, dichiarando di voler effettuare il pagamento in unica soluzione ai sensi dell'art. 22 comma 5 *lettera a)* della L.r. 4 / 2013:
- **€ 3.273,22** da versare prima della stipula dell'atto di compravendita;
- ai sensi dell'art. 22 - comma 5, *lett. a)* della Legge regionale n. 4/2013 - così come modificato dall'art. 35 comma 2 della L.r. n. 45 del 30.12.2013 - la richiesta possa essere accolta.

In relazione a quanto innanzi riferito, per l'alienazione del bene di che trattasi, con il presente atto l'Assessore referente propone alla Giunta Regionale di:

- autorizzare la vendita a titolo oneroso dell'immobile in premessa identificato, in favore degli aventi diritto;
- nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell'atto di compravendita, da stipularsi a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui trovasi attualmente;
- di dare atto che tutte le spese e imposte connesse al trasferimento (notarili, di registro e ipo-catastali, nessuna esclusa) saranno totalmente a carico dei soggetti acquirenti, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza da parte della Regione Puglia;
- Di dare atto che gli acquirenti provvederanno al pagamento del corrispettivo di acquisto del cespite regionale pari a € 3.273,22 in unica soluzione, prima della stipula dell'atto di compravendita.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento comporta un'entrata per la Regione Puglia di **€ 3.273,22**, che verrà corrisposta dai signori Giammario Grazia Maria e Cesareo Giuseppe quale prezzo di vendita, con la modalità di seguito specificata:

- **€ 3.273,22**, in unica soluzione mediante bonifico bancario codice IBAN: IT38W0101004197100000046032, da accreditare sul cap. 4091002 – "*alienazione di beni e diritti patrimoniali Lr. 27 del 26.04.1995 e l.r. n. 4 del 5.02.2013: cessione di terreni – codifica PCF E.4.04.01.08.001.*

Si dà atto, altresì, che l'entrata di **€. 3.273,22** con imputazione al relativo esercizio finanziario, sarà versata prima del rogito notarile e pertanto, ai sensi del principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui al D.lgs. 118/2011, sarà accertata per cassa.

L'Assessore al Bilancio, avv. Raffaele Piemontese, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. K della Legge regionale 7/97 e dell'art. 22 della legge regionale 5/02/2013, n.4, propone alla

Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Bilancio avv. Raffaele Piemontese;
- viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dall'A.P. "Attività dispositive demanio e patrimonio", dalla dirigente del Servizio Patrimonio e Archivi e dal dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;
- a voti unanimi, espressi nei modo di legge;

DELIBERA

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 22 – comma 1, lett. b) – della Legge regionale 5/2/2013 n. 4 e per le motivazioni espresse in narrativa, a favore dei signori Giammario Grazia Maria e Cesareo Giuseppe nati, rispettivamente, il 10 giugno 1938 e il 22 settembre 1934, l'alienazione a titolo oneroso, a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto attuale, del terreno in agro di Apricena, contraddistinto con i seguenti identificativi catastali:
Catasto Terreni:
- foglio 41 particella 171 Ha. 0.41.00 seminativo
- di prendere atto che gli acquirenti provvederanno al pagamento del corrispettivo dovuto con la seguente modalità:
- € 3.273,22 in unica soluzione prima della stipula dell'atto di trasferimento;
- di dare atto che tutte le spese e imposte connesse al trasferimento (notarili, di registro e ipo-catastali, nessuna esclusa) saranno totalmente a carico dei soggetti acquirenti, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza da parte della Regione Puglia;
- di incaricare la dirigente *pro tempore* del Servizio, avv. Costanza Moreo, nata l'11.09.1976, alla sottoscrizione, per conto dell'Amministrazione regionale, dell'atto pubblico di compravendita, che sarà rogato dal notaio nominato dall'acquirente;
- di dare atto che il Dirigente sopra nominato potrà inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, la rettifica di eventuali errori materiali riguardanti l'identificazione catastale del bene, la denominazione delle controparti e l'indicazione del prezzo;
- di autorizzare la competente Sezione Demanio e Patrimonio – in sede di redazione dei conto patrimoniale – ad apportare le dovute variazioni in corrispondenza del cespite in questione;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale informatico regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 3 della L.r. 15/2008.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1083

Unità produttiva n. 1415, di Ha 00.61.18, in agro di Cerignola, assegnatari: eredi Vanni Leonardo. Affrancazione unità poderale e nomina del rappresentante regionale nell'atto pubblico di cancellazione del patto di riservato dominio.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile P.O. della Struttura Provinciale di Foggia, Beni Riforma Fondiaria, confermata dalla Dirigente *ad interim* del Servizio amministrazione beni demanio armentizio, onc e riforma fondiaria e dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

- l'assegnazione dei beni di Riforma Fondiaria ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge è stata attuata con contratti di assegnazione e vendita sottoposti alla disciplina privatistica di cui all'art.1523 c.c.;
- l'art.10 della L. 30/04/1976 n.386, norme particolari sugli Enti di sviluppo, ha disposto, in deroga a quanto previsto dalla suddetta disciplina civilistica, che il riservato dominio gravante sui terreni permane sino al pagamento della 15^a annualità del prezzo di assegnazione e che le annualità residue dovute costituiscono oneri reali, esigibili con le norme ed i privilegi previsti per la riscossione delle imposte dirette;
- l'art.6 della Legge Regionale 30 giugno 1999 n.20, nell'intento di semplificare ulteriormente le procedure amministrative, ha previsto:
 - al comma 1 la possibilità di estendere il diritto all'affrancazione agli eredi nell'ipotesi di decesso dell'assegnatario prima dell'entrata in vigore della summenzionata normativa di cui al comma 1 dell'art.10 della Legge n.386/76 e, comunque, dopo aver pagato la quindicesima annualità;
 - al comma 2 la possibilità della "affrancazione anticipata", con il riconoscimento anche a favore degli eredi legittimi dell'assegnatario "della facoltà di affrancare pro-indiviso l'unità produttiva", pagando in unica soluzione le residue annualità di ammortamento del prezzo (...).

CONSIDERATO CHE:

- al sig. VANNI Leonardo è stata assegnata con patto di riservato dominio, l'unità poderale n.1415 di Ha 00.61.18, ubicata in località "Montaltino 2" nell'agro del comune di Cerignola, riportata al Foglio n.39, particella n.303, giusto atto redatto dall'Ufficiale Rogante Dott. Giuseppe Rizzi in data 28/11/1959, Repertorio n.3770, registrato in Bari il 12/12/1959 al n.4418 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lucera il 24/12/1959 ai nn.23781/428722;
- l'assegnatario Vanni Leonardo è deceduto in Trinitapoli il 03/05/1975, prima di aver affrancato il predetto bene e, ad esso, sono subentrati nel rapporto di assegnazione gli eredi legittimi, Sigg.: Vanni Michele nato 02/02/1940, Vanni Maria nata il 13/11/1942, Vanni Martino nato 17/03/1945, Vanni Raffaele nato il 08/03/1947 e Vanni Lucia nata il 17/05/1950;

VERIFICATO che:

- dagli atti d'ufficio risulta che nell'anno 1989, gli eredi hanno completato il pagamento del prezzo dell'unità poderale venduta al Vanni Leonardo, per un valore capitale di Lire 38.540, saldando ogni debitoria contrattuale ascritta al contratto di assegnazione e vendita con patto di riservato dominio;
- la Struttura referente, a conclusione del procedimento amministrativo finalizzato alla cancellazione del riservato dominio gravante sul predio, ha provveduto al recupero delle spese accessorie d'istruttoria, pari ad € 100,00;
- che detto importo, giusta documentazione agli atti della Struttura Provinciale proponente, è stato corrisposto in data 28/04/2016, mediante versamento sul conto corrente postale n.16723702, intestato a "RE-

GIONE PUGLIA - Direzione Provinciale Riforma di Bari, Servizio Tesoreria”, la cui entrata è stata già accertata e contabilizzata per cassa;

ACCERTATO che:

- il predio in parola di complessivi ettari 00.61.18, a seguito di intervenute variazioni tecnico-catastali, è attualmente censito agli atti catastali di quel comune con i seguenti dati identificativi:

Catasto Terreni

Foglio	Particella	Qualità	Classe	Superficie			Reddito Dominicale	Reddito Agrario
				ha	Are	Ca		
39	303	vigneto	3	00	35	80	Euro 20,34	Euro 14,79
39	453	seminativo	3	00	25	38	Euro 9,18	Euro 5,90

RITENUTO pertanto, che stante l'avvenuto pagamento di ogni pendenza contabile, si possa procedere alla stipula dell'Atto di Affrancazione dal riservato dominio gravante sui terreni in parola, con accollo, da parte dei soggetti interessati, delle spese notarili, di cancellazione di ipoteca, di visure o ispezioni ipo-catastali e di quant'altro dovesse rendersi necessario per la regolarizzazione degli atti.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AI D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e L. R. 28/2001 e ss.mm.ii.

Non sussistono adempimenti contabili riferiti all'importo di vendita del bene, oggetto del presente deliberato, alienato con patto di riservato dominio nell'anno 1959, con estinzione di ogni debitoria assunta con il contratto di vendita nell'anno 1989.

Si dà atto che sono stati versati **€ 100,00**, a titolo di recupero spese istruttorie sul c/c postale n.16723702, giusta ricevuta n. 26/18 del 28/04/2016 -.

Detto importo è stato già accertato e contabilizzato per cassa, nell'esercizio finanziario 2016, con imputazione sul **capitolo 4091100 – p.c. 3.5.2.3.4** "introiti diversi provenienti da vendite e recuperi da anticipazioni, Legge 386/76".

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.4 - comma 4 lett. K) - della Legge Regionale 7/97 e dell'art.6, comma 2, della Legge Regionale 20/1999, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale,

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento, dal Responsabile P.O. "Struttura Provinciale di Foggia", dal Dirigente *ad interim* del Servizio amministrazione beni demanio armentizio, onc e riforma fondiaria e dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **di approvare** la relazione esposta dall'Assessore proponente in narrativa;

- **di prendere atto** che gli eredi Vanni Leonardo, come distinti in narrativa, hanno assolto a tutti gli obblighi contrattuali assunti dall'assegnatario nell'atto di vendita richiamato in premessa e di aver, altresì, provveduto al pagamento delle spese accessorie di istruttoria quantificate in € 100,00, sì che, ai sensi dell'art.6, comma 2, della Legge Regionale n.20/99, può procedersi alla cancellazione del riservato dominio gravante sull'unità produttiva n. 1415, ubicata nell'agro del comune di Cerignola;
- **di nominare** rappresentante regionale il dirigente *ad interim* del Servizio amministrazione beni demanio armentizio, onc e riforma fondiaria, **avv. Costanza Moreo**, affinché si costituisca nella sottoscrizione dell'atto pubblico unilaterale di cancellazione del riservato dominio;
- **di autorizzare** il dirigente incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella rettifica di eventuali errori materiali;
- **di stabilire** che le spese notarili, di registrazione e di quant'altro necessario siano a totale carico degli eredi Vanni Leonardo, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da esso derivante;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

+

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1100

PUG - COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA - PIANO URBANISTICO GENERALE. Adottato con D.C.C. n.33 del 14-07-2016 e adeguato alla D.C.C. n. 51 del 19-11-2016. Controllo di compatibilità ai sensi dell'art. 11, commi 7° e 8°, della L.r. n.20/2001. Rilievi regionali.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base dell'istruttoria espletata dai competenti Servizio Strumentazione Urbanistica e Servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica Regionale e dal Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue:

"Con nota prot. n. 3513 del 08-02-2017, acquisita dalla Sezione Urbanistica con prot. n.1202 in data 16-02-2017, il Comune di Ceglie Messapica (BR) ha trasmesso, per il controllo di compatibilità ai sensi dell'art.11 della L.R. 27-07-2001 n. 20 "Norme generali di governo e uso del territorio", la documentazione tecnico-amministrativa afferente al Piano Urbanistico Generale (PUG) del proprio territorio comunale come di seguito costituita:

Atti amministrativi

- D.C.C. n.33 del 14-07-2016 di adozione del PUG
- D.C.C. n.51 del 19-11-2016 di controdeduzioni alle Osservazioni del PUG
- Attestazione sottoscritta dal Responsabile del relativo procedimento che gli elaborati trasmessi dal progettista del PUG corrispondono alle determinazioni assunte dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 51 del 19-11-2016

Elaborati Tecnici:

n. 2 copia cartacea del PUG:

PARTE STRUTTURALE

Sistema territoriale di area vasta

1.	TAV 1 Inquadramento territoriale	gennaio 2017	Scala 1: 100000
2.	TAV 1.1 Altimetria	gennaio 2017	Scala 1: 25000
3.	TAV 2.1 PTCP	gennaio 2017	Scala 1: 100000
4.	TAV 2.2 PTCP	gennaio 2017	Scala 1: 100000
5.	TAV 2.3 PTCP	gennaio 2017	Scala 1: 100000
6.	TAV 3.1 PPTR Struttura Storico culturale*	gennaio 2017	Scala 1: 25000
7.	TAV 3.2 PPTR Struttura Botanico vegetazionale	gennaio 2017	Scala 1: 25000
8.	TAV 3.3 PPTR Struttura Idrogeomorfologica	gennaio 2017	Scala 1: 25000
9.	TAV 4 PTA Aree a protezione speciale idrogeologica*	gennaio 2017	Scala 1: 25000
10.	TAV 5 ENAC	gennaio 2017	Scala 1: 25000
11.	TAV 6 PAI	gennaio 2017	Scala 1: 25000
12.	TAV 7 AREE percorse dal fuoco	gennaio 2017	Scala 1: 25000

Sistema territoriale locale

13.	TAV 8.1 PAI	gennaio 2017	Scala 1: 10000
14.	TAV 8.2 PAI	gennaio 2017	Scala 1: 10000
15.	TAV 8.3 PAI	gennaio 2017	Scala 1: 2000
15 bis	TAV 8.3bis PAI e zonizzazione*	gennaio 2017	Scala 1: 2000
15.	TAV 8.4 Aree percorse dal fuoco	gennaio 2017	Scala 1: 10000
16.	TAV 8.5 Aree percorse dal fuoco	gennaio 2017	Scala 1: 10000
17.	TAV 9.1 PPTR Struttura Storico culturale*	gennaio 2017	Scala 1: 10000

18.	TAV 9.2 PPTR Struttura Storico culturale *	gennaio 2017	Scala 1: 10000
19.	TAV 10.1 PPTR Struttura Botanico vegetazionale	gennaio 2017	Scala 1: 10000
20.	TAV 10.2 PPTR Struttura Botanico vegetazionale	gennaio 2017	Scala 1: 10000
21.	TAV 11.1 PPTR Struttura Idrogeomorfologica	gennaio 2017	Scala 1: 10000
22.	TAV 11.2 PPTR Struttura Idrogeomorfologica	gennaio 2017	Scala 1: 10000
23.	TAV 12.1 Uso del suolo	gennaio 2017	Scala 1: 10000
24.	TAV 12.2 Uso del suolo	gennaio 2017	Scala 1: 10000
25.	TAV 13.1 Carta della viabilità	gennaio 2017	Scala 1: 10000
26.	TAV 13.2 Carta della viabilità	gennaio 2017	Scala 1: 10000
27.	TAV 14.1 Impianto fognante	gennaio 2017	Scala 1: 2000
28.	TAV 14.2 Impianto idrico	gennaio 2017	Scala 1: 2000
29.	TAV 14.3 Impianto elettrico	gennaio 2017	Scala 1: 2000
30.	TAV 15.1.1 Rischi naturali	gennaio 2017	Scala 1: 10000
31.	TAV 15.1.2 Rischi naturali	gennaio 2017	Scala 1: 10000
32.	TAV 15.2.1 Rischi artificiali	gennaio 2017	Scala 1: 10000
33.	TAV 15.2.2 Rischi artificiali	gennaio 2017	Scala 1: 10000
34.	TAV 15.3.1 Carta della biomasse	gennaio 2017	Scala 1: 10000
35.	TAV 15.3.2 Carta della biomasse	gennaio 2017	Scala 1: 10000
36.	TAV 16.1 Piano di Fabbricazione	gennaio 2017	Scala 1: 2000
37.	TAV 16.2 Standard urbanistici	gennaio 2017	Scala 1: 2000

Quadri interpretativi

38.	TAV 17.1.1 Invarianti relative al sistema delle infrastrutture	gennaio 2017	Scala 1: 10000
39.	TAV 17.1.2 Invarianti relative al sistema delle infrastrutture	gennaio 2017	Scala 1: 10000
40.	TAV 17.2.1 Invarianti relative al sistema paesaggistico - ambientale*	gennaio 2017	Scala 1: 10000
41.	TAV 17.2.2 Invarianti relative al sistema paesaggistico - ambientale*	gennaio 2017	Scala 1: 10000
42.	TAV 17.3.1 Invarianti relative al sistema storico - culturale	gennaio 2017	Scala 1: 10000
43.	TAV 17.3.2 Invarianti relative al sistema storico - culturale	gennaio 2017	Scala 1: 10000
44.	TAV 18.1 Contesti Rurali e Urbani	gennaio 2017	Scala 1: 10000
45.	TAV 18.2 Contesti Rurali e Urbani	gennaio 2017	Scala 1: 10000

Previsioni strutturali

46.	TAV 19.1.1 Invarianti relative al sistema delle infrastrutture	gennaio 2017	Scala 1: 10000
47.	TAV 19.1.2 Invarianti relative al sistema delle infrastrutture	gennaio 2017	Scala 1: 10000
48.	TAV 19.2.1 Invarianti relative al sistema paesaggistico - ambientale*	gennaio 2017	Scala 1: 10000
49.	TAV 19.2.2 Invarianti relative al sistema paesaggistico - ambientale*	gennaio 2017	Scala 1: 10000
50.	TAV 19.3.1 Invarianti relative al sistema storico - culturale*	gennaio 2017	Scala 1: 10000
51.	TAV 19.3.2 Invarianti relative al sistema storico - culturale*	gennaio 2017	Scala 1: 10000
52.	TAV 20.1 Contest Rurali e Urbani*	gennaio 2017	Scala 1: 10000
53.	TAV 20.2 Contest Rurali e Urbani*	gennaio 2017	Scala 1: 10000

PARTE PROGRAMMATICA

54.	TAV 21.1 Zonizzazione*	gennaio 2017	Scala 1: 5000
55.	TAV 21.2 Zonizzazione*	gennaio 2017	Scala 1: 5000
56.	TAV 21.3 Zonizzazione*	gennaio 2017	Scala 1: 5000

57.	TAV 21.4 Zonizzazione*	gennaio 2017	Scala 1: 5000
58.	TAV 21.5 Zonizzazione*	gennaio 2017	Scala 1: 5000
59.	TAV 21.6 Zonizzazione*	gennaio 2017	Scala 1: 5000
60.	TAV 21.7 Zonizzazione*	gennaio 2017	Scala 1: 5000
61.	TAV 22.1 Zonizzazione*	gennaio 2017	Scala 1: 2000
62.	TAV 22.2 Zonizzazione*	gennaio 2017	Scala 1: 2000
63.	TAV 23.1 Carta dei servizi*	gennaio 2017	Scala 1: 2000
64.	TAV 23.2 Carta dei servizi*	gennaio 2017	Scala 1: 2000
65.	TAV. A	Relazione*	gennaio 2017
66.	TAV. B Norme Tecniche di Attuazione*		gennaio 2017
67.	TAV. C Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica		gennaio 2017
68.	TAV. D Valutazione d'Incidenza ambientale		gennaio 2017

*n. 1 supporto informatico cd/dvd del PUG, contenente gli elaborati di piano in formato .pdf;
n. 1 supporto informatico cd/dvd del PUG, contenente gli shape file.*

Pareri

- nota prot. n. 5377 del 22-04-2016 dell'Autorità di Bacino della Puglia, con parere di compatibilità al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) con prescrizioni;
- nota prot. 11363 del 28-04-2016 della Sezione Lavori Pubblici - Referente Rischio Sismico, con parere favorevole ex art. 89 del DPR 380/2001.

Con nota prot. n. 2242 del 29-03-2017, la Sezione Urbanistica evidenziava la necessità che il Comune di Ceglie Messapica provvedesse ad integrare la documentazione pervenuta con quanto in appresso indicato:

- *Atto di indirizzo;*
- *Documento Programmatico Preliminare e relativa Delibera di adozione;*
- *Parere del Servizio Difesa Suolo circa la compatibilità delle previsioni pianificatorie con il Piano di Tutela delle Acque (PTA) presente sul territorio;*
- *Parere del Servizio regionale Foreste per il vincolo idrogeologico - boschivo ai sensi del RD 3267/1923;*
- *Parere motivato Servizio VAS.*

Si rappresenta che nell'elenco degli elaborati riportato all'interno della "TAV. B Norme Tecniche di Attuazione", vengono riportati gli ulteriori elaborati:

"Studio geomorfologico

Tav. A Relazione

Tav. B Carta geomorfologica

Tac. C Allegato: Grotte - schede e descrizione"

non presenti agli atti.

In via collaborativa, allo scopo di agevolare l'esame dei contenuti urbanistici del PUG e del "bilancio della pianificazione" e di esplicitare adeguatamente le scelte pianificatorie operate dal PUG, si richiede al Comune una puntuale ricognizione scritto- grafica delle strumentazioni urbanistiche attuative vigenti elencate alle pag. 97-99 della relazione con l'indicazione del relativo stato di attuazione al fine di chiarire le eventuali volumetrie residue del PdF vigente in relazione alle scelte pianificatorie previste dal PUG.

In particolare si richiede:

- *il riporto dettagliato dei relativi perimetri delle varianti urbanistiche e degli strumenti urbanistici esecutivi elencati in relazione;*
- *sovrapposizione del PdF vigente e delle varianti urbanistiche sulle previsioni del PUG;*

- *indicazione dello stato di attuazione del PdF vigente e delle volumetrie residue correlate alle previsioni insediative del PUG.*

Successivamente il Comune di Ceglie Messapica, in riscontro alla nota prot. n.2242 del 29-03-2017 della Sezione Urbanistica regionale, con nota prot. comunale n.12636 del 02-05-2017, acquisita con prot. regionale n. 3271 del 11-05-2017, ha provveduto ad integrare la documentazione così come di seguito riportato:

- Atto di indirizzo - Delibera G.C. n. 257 del 23-12-2011 e documento di scoping della VAS su supporto informatico;
- Documento Programmatico Preliminare - Delibera C.C. n. 75 del 14-11-2013 e D.P.P. su supporto informatico;
- Studio geomorfologico su supporto informatico;
- nota di chiarimento del progettista del 10-03-2017 circa le volumetrie residue.

La Sezione Urbanistica regionale, con nota prot. n.2505 del 06-04-2017, ha provveduto a richiedere alla Sezione Risorse Idriche il Parere del Servizio Difesa Suolo circa la compatibilità delle previsioni pianificatorie con il Piano di Tutela delle Acque (PTA) presente sul territorio, e con nota prot. 2650 del 12-04-2017, ha richiesto il Parere del Servizio regionale Foreste per il vincolo idrogeologico - boschivo ai sensi del RD 3267/1923 alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle risorse forestali e naturali.

Con nota n. 5265 del 19-06-2017 la Sezione Risorse Idriche ha provveduto ad inviare il parere di competenza.

La documentazione complessivamente acquisita, posta a base dell'istruttoria regionale di competenza, risulta essere la seguente:

Atti amministrativi

- *Atto di indirizzo - Delibera G.C. n. 257 del 23-12-2011 e documento di scoping della VAS;*
- *Delibera C.C. n. 75 del 14-11-2013 di adozione del D.P.P.;*
- *D.C.C. n.33 del 14-07-2016 di adozione del PUG;*
- *D.C.C. n.51 del 19-11-2016 di controdeduzioni alle Osservazioni del PUG;*
- *Attestazione sottoscritta dal Responsabile del relativo procedimento che gli elaborati trasmessi dal progettista del PUG corrispondono alle determinazioni assunte dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 51 del 19-11-2016.*

Elaborati Tecnici:

Documento Programmatico Preliminare

PARTE STRUTTURALE

Sistema territoriale di area vasta

1.	TAV 1 Inquadramento territoriale	gennaio 2017	Scala 1: 100000
2.	TAV 1.1 Altimetria	gennaio 2017	Scala 1: 25000
3.	TAV 2.1 PTCP	gennaio 2017	Scala 1: 100000
4.	TAV 2.2 PTCP	gennaio 2017	Scala 1: 100000
5.	TAV 2.3 PTCP	gennaio 2017	Scala 1: 100000
6.	TAV 3.1 PPTR Struttura Storico culturale*	gennaio 2017	Scala 1: 25000
7.	TAV 3.2 PPTR Struttura Botanico vegetazionale	gennaio 2017	Scala 1: 25000
8.	TAV 3.3 PPTR Struttura Idrogeomorfologica	gennaio 2017	Scala 1: 25000
9.	TAV 4 PTA Aree a protezione speciale idrogeologica*	gennaio 2017	Scala 1: 25000
10.	TAV 5 ENAC	gennaio 2017	Scala 1: 25000
11.	TAV 6 PAI	gennaio 2017	Scala 1: 25000

12. TAV 7 AREE percorse dal fuoco gennaio 2017 Scala 1: 25000

Sistema territoriale locale

13. TAV 8.1 PAI gennaio 2017 Scala 1: 10000
 14. TAV 8.2 PAI gennaio 2017 Scala 1: 10000
 15. TAV 8.3 PAI gennaio 2017 Scala 1: 2000
 15 bis TAV 8.3bis PAI e zonizzazione* gennaio 2017 Scala 1: 2000
 15. TAV 8.4 Aree percorse dal fuoco gennaio 2017 Scala 1: 10000
 16. TAV 8.5 Aree percorse dal fuoco gennaio 2017 Scala 1: 10000
 17. TAV 9.1 PPTR Struttura Storico culturale* gennaio 2017 Scala 1: 10000
 18. TAV 9.2 PPTR Struttura Storico culturale * gennaio 2017 Scala 1: 10000
 19. TAV 10.1 PPTR Struttura Botanico vegetazionale gennaio 2017 Scala 1: 10000
 20. TAV 10.2 PPTR Struttura Botanico vegetazionale gennaio 2017 Scala 1: 10000
 21. TAV 11.1 PPTR Struttura Idrogeomorfologica gennaio 2017 Scala 1: 10000
 22. TAV 11.2 PPTR Struttura Idrogeomorfologica gennaio 2017 Scala 1: 10000
 23. TAV 12.1 Uso del suolo gennaio 2017 Scala 1: 10000
 24. TAV 12.2 Uso del suolo gennaio 2017 Scala 1: 10000
 25. TAV 13.1 Carta della viabilità gennaio 2017 Scala 1: 10000
 26. TAV 13.2 Carta della viabilità gennaio 2017 Scala 1: 10000
 27. TAV 14.1 Impianto fognante gennaio 2017 Scala 1: 2000
 28. TAV 14.2 Impianto idrico gennaio 2017 Scala 1: 2000
 29. TAV 14.3 Impianto elettrico gennaio 2017 Scala 1: 2000
 30. TAV 15.1.1 Rischi naturali gennaio 2017 Scala 1: 10000
 31. TAV 15.1.2 Rischi naturali gennaio 2017 Scala 1: 10000
 32. TAV 15.2.1 Rischi artificiali gennaio 2017 Scala 1: 10000
 33. TAV 15.2.2 Rischi artificiali gennaio 2017 Scala 1: 10000
 34. TAV 15.3.1 Carta della biomasse gennaio 2017 Scala 1: 10000
 35. TAV 15.3.2 Carta della biomasse gennaio 2017 Scala 1: 10000
 36. TAV 16.1 Piano di Fabbricazione gennaio 2017 Scala 1: 2000
 37. TAV 16.2 Standard urbanistici gennaio 2017 Scala 1: 2000

Quadri interpretativi

38. TAV 17.1.1 Invarianti relative al sistema delle infrastrutture gennaio 2017 Scala 1: 10000
 39. TAV 17.1.2 Invarianti relative al sistema delle infrastrutture gennaio 2017 Scala 1: 10000
 40. TAV 17.2.1 Invarianti relative al sistema paesaggistico - ambientale gennaio 2017 Scala 1: 10000
 41. TAV 17.2.2 Invarianti relative al sistema paesaggistico - ambientale gennaio 2017 Scala 1: 10000
 42. TAV 17.3.1 Invarianti relative al sistema storico - culturale* gennaio 2017 Scala 1: 10000
 43. TAV 17.3.2 Invarianti relative al sistema storico - culturale* gennaio 2017 Scala 1: 10000
 44. TAV 18.1 Contest Rurali e Urbani gennaio 2017 Scala 1: 10000
 45. TAV 18.2 Contest Rurali e Urbani gennaio 2017 Scala 1: 10000

Previsioni strutturali

46. TAV 19.1.1 Invarianti relative al sistema delle infrastrutture gennaio 2017 Scala 1: 10000
 47. TAV 19.1.2 Invarianti relative al sistema delle infrastrutture gennaio 2017 Scala 1: 10000
 48. TAV 19.2.1 Invarianti relative al sistema paesaggistico - ambientale* gennaio 2017 Scala 1: 10000
 49. TAV 19.2.2 Invarianti relative al sistema paesaggistico - ambientale*

	gennaio 2017	Scala 1: 10000
50.	TAV 19.3.1 Invarianti relative al sistema storico - culturale* gennaio 2017	Scala 1: 10000
51.	TAV 19.3.2 Invarianti relative al sistema storico - culturale* gennaio 2017	Scala 1: 10000
52.	TAV 20.1 Contest Rurali e Urbani* gennaio 2017	Scala 1: 10000
53.	TAV 20.2 Contest Rurali e Urbani* gennaio 2017	Scala 1: 10000
PARTE PROGRAMMATICA		
54.	TAV 21.1 Zonizzazione* gennaio 2017	Scala 1: 5000
55.	TAV 21.2 Zonizzazione* gennaio 2017	Scala 1: 5000
56.	TAV 21.3 Zonizzazione* gennaio 2017	Scala 1: 5000
57.	TAV 21.4 Zonizzazione* gennaio 2017	Scala 1: 5000
58.	TAV 21.5 Zonizzazione* gennaio 2017	Scala 1: 5000
59.	TAV 21.6 Zonizzazione* gennaio 2017	Scala 1: 5000
60.	TAV 21.7 Zonizzazione* gennaio 2017	Scala 1: 5000
61.	TAV 22.1 Zonizzazione* gennaio 2017	Scala 1: 2000
62.	TAV 22.2 Zonizzazione* gennaio 2017	Scala 1: 2000
63.	TAV 23.1 Carta dei servizi* gennaio 2017	Scala 1: 2000
64.	TAV 23.2 Carta dei servizi* gennaio 2017	Scala 1: 2000
65.	TAV. A Relazione* gennaio 2017	
66.	TAV. B Norme Tecniche di Attuazione* gennaio 2017	
67.	TAV. C Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica gennaio 2017	
68.	TAV. D Valutazione d'Incidenza ambientale gennaio 2017	
	Studio geomorfologico	

Pareri

- nota prot. n. 5377 del 22-04-2016 dell'Autorità di Bacino della Puglia, con parere di compatibilità al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) con prescrizioni;
- nota prot. 11363 del 28-04-2016 della Sezione Lavori Pubblici - Referente Rischio Sismico, con parere favorevole ex art. 89 del DPR 380/2001.
- nota prot. 5265 del 19-06-2017 della Sezione Risorse Idriche con il Parere del Servizio Difesa Suolo circa la compatibilità delle previsioni pianificatorie con il Piano di Tutela delle Acque (PTA).

Non risulta prevenuto il seguente parere:

- Parere del Servizio regionale Foreste per il vincolo idrogeologico - boschivo ai sensi del RD 3267/1923.

In termini di ricognizione della documentazione trasmessa dal Comune, in ordine alle disposizioni normative di riferimento per il controllo di compatibilità di competenza regionale, si rappresenta che l'art.11 ("Formazione del PUG") della LR n.20/2001, ai commi 7° e 8°, recita quanto segue:

"Il PUG così adottato viene inviato alla Giunta Regionale e alla Giunta Provinciale ai fini del controllo di compatibilità rispettivamente con il DRAG e con il PTCP, ove approvati. Qualora il DRAG e/o il PTCP non siano stati ancora approvati, la Regione effettua il controllo di compatibilità rispetto ad altro strumento di pianificazione territoriale ove esistente, ivi inclusi i piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della Legge Regionale 31 maggio 1980 n.56, ovvero agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale di cui all'art.5 del D.Lgs. 267/2000.

La Giunta Regionale e la Giunta Provinciale si pronunciano entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla ricezione del PUG, decorso inutilmente il quale il PUG si intende controllato con esito positivo."

Inoltre con Delibera di G.R. n. 1328 del 03-08-07 è stato approvato il "Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) - Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani

Urbanistici Generali (PUG)", di cui all'art.4 comma 3b ed all'art.5 comma 10bis della L.r. n.20/2001.

Ai predetti "Indirizzi" si deve pertanto fare riferimento nel caso specifico del PUG del Comune di Ceglie Messapica, in quanto adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 14-07-2016 e quindi successivamente all'approvazione degli stessi "Indirizzi".

Per quanto riguarda il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), si precisa che la Provincia di Brindisi ha adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 8/5 del 22-02-2012 il PTCP, che con D.G.R. 1443 del 02-08-2013 non ha ottenuto la compatibilità.

L'esame di compatibilità richiede anche verifiche della rispondenza dei contenuti del PUG proposto al quadro normativo di legge complessivo, nonché della coerenza delle analisi, proiezioni ed ipotesi di fabbisogno, prospettate per i vari settori insediativi, rispetto al dimensionamento di fatto operato.

Nell'esame di compatibilità occorre peraltro riferirsi ai seguenti strumenti di pianificazione territoriale a scala regionale:

- Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - PPTR, approvato con Delibera di G.R. n.176 del 16-02-2016, in quanto il piano risulta adottato in data successiva all'approvazione di detto piano (D.C.C. n. 33 del 14-07-2016);
- Piano - stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI), approvato dall'Autorità di Bacino della Puglia con Delibera di C.I. n.39 del 30-11-05;
- Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regione Pugliese con delibera n. 230 del 20-10-2009.

Con riferimento alla compatibilità alla pianificazione paesaggistica si rimanda al paragrafo "Aspetti paesaggistici"; con riferimento alla compatibilità con il PAI, la stessa, come già rilevato, è stata attestata, con prescrizioni (la cui verifica è affidata al RUP) dall'AdB con nota n.5377 del 22-04-2016.

Rilievi preliminari in sede istruttoria regionale

Con riferimento alla compatibilità del PUG con il Piano di Tutela delle Acque, si rappresenta la necessità di adeguare gli elaborati di piano a quanto prescritto dalla competente Sezione Risorse Idriche regionale con nota prot. n.5265 del 19-06-2017. Ciò in considerazione della fattispecie che gran parte del territorio comunale risulta interessato da una Zona di Protezione speciale idrogeologica distinta come "Area di protezione A", e che le scelte progettuali non appaiono del tutto coerenti con le indicazioni ivi proposte. Si riporta testualmente la citata nota della Sezione Risorse idriche regionale:

"Dalla Relazione acquisita agli atti è emerso che l'intero territorio di codesto Comune, è soggetto ad alcuni vincoli fissati dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (PTA), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 20/10/2009. In particolare, diverse "aree" censite nei Fogli catastali terreni del Comune di Ceglie Messapica ed evidenziate dal PTA, sussiste una Zona di Protezione Speciale Idrogeologica (ZPSI) di tipo "A", soggette a precise misure di salvaguardia (paragrafo M2.9.) del PTA. Pertanto al fine di assicurare la difesa e la ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, superficiali e sotterranei si impongono i seguenti divieti:

- *la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime del regime naturale delle acque (infiltrazione e deflusso), fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni;*
- *l'apertura e l'esercizio di nuove discariche per rifiuti solidi urbani;*
- *lo spandimento di fanghi e compost;*
- *la realizzazione di impianti e di opere tecnologiche che alterino la morfologia del suolo e del paesaggio carsico;*

- la trasformazione dei terreni coperti da vegetazione spontanea, in particolare mediante interventi di dissodamento e scarificazione del suolo e frantumazione meccanica delle rocce calcaree;
- la trasformazione e la manomissione delle manifestazioni carsiche di superficie;
- l'apertura di impianti per allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo, così come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;
- la captazione, le adduzioni idriche, le derivazioni e la realizzazione di nuovi depuratori;
- l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi per le colture in atto;
- i cambiamenti dell'uso del suolo, fatta eccezione per l'attivazione di opportuni programmi di riconversione verso metodi di coltivazione biologica.

Inoltre sul territorio di Ceglie Messapica si rileva la presenza di una interferenza con il vincolo della "Tutela delle aree per l'approvvigionamento idrico di emergenza" (riferito alle aree limitrofe al Canale Principale AQP) "misura 2.13", atteso che l'attraversamento del Canale principale AQP" verifica distanza vincolo minore" potrebbe interessare alcune aree di codesto Comune come individuate dal PTA (fogli nn. 1,4,5,13,26,28,46,65,66,82,91) del territorio di Ceglie Messapica.

Detto ciò in riferimento a tale vincolo, si rammenta che il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA), adottato con deliberazione di Giunta Regionale n.883 del 19/06/2007 e, successivamente approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 20/10/2009, ha individuato e tipizzato tra le altre, le "Aree per l'approvvigionamento idrico di emergenza" al fine di tutelare in maniera strategica l'uso potabile in previsione di condizioni di crisi e/o di emergenza idrica in quanto consente di poter riservare le risorse idriche dell'acquifero sottostante il Canale Principale, alla derivazione da pozzo artesiano nel canale stesso. Quindi, al fine di tutelare le aree per approvvigionamento Idrico di Emergenza (aree limitrofe al canale principale — "M.2.13"), è stata prevista una fascia di rispetto di mt. 500 in dx e sx del tracciato del Canale, nella zona compresa tra Lama Genzano e le aree finitime l'abitato di Altamura, mentre per il resto del tracciato tale area è ridotta a m 50. Il vincolo nel tratto principale è suddiviso in:

1) Territorio non urbanizzato suddiviso in vincoli compresi tra 0 e 100 metri in dx e sx dal Canale, ove sussistono i seguenti divieti:

A)

- divieto di captazione di acque sotterranee con l'esclusione di quello di emergenza per l'alimentazione del Canale Principale;
- divieto di edificazione di opere civili e industriali pubbliche e private;
- divieto di edificazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque (deflusso ed infiltrazione), fatte salve opere necessarie alla difesa del suolo;
- divieto di trasformazione di terreni coperti da vegetazione spontanea in particolare mediante interventi di dissodamento e scarificazione del suolo e frantumazione meccanica delle rocce calcaree;
- divieto di trasformazione e manomissione delle manifestazioni carsiche di superficie;
- divieto di rilascio su suolo o nel primo sottosuolo di acque reflue;
- divieto di apertura di impianti per allevamenti intensivi.

Nella fascia non urbanizzata, compresa tra 100 e 500 metri sussiste il seguente obbligo:

B) obbligo di sottoporre le opere ad approvazione dell'Autorità di Gestione del PTA.

Nel territorio urbanizzato (come definito dai comuni interessati ai sensi della normativa vigente) nella zona di rispetto prevista dal gestore (AQP), sussiste il divieto di:

C) realizzare tutte le opere elencate al punto (A).

In tutti gli altri territori interessati dal tracciato del Canale Principale, a meno di 50 metri di distanza dall'asse del Canale, sussiste:

D) l'obbligo di richiedere esplicita autorizzazione all'esecuzione di qualsiasi nuova attività all'Autorità di Gestione del PTA.

Relativamente al trattamento dei reflui, deve rilevarsi che relativamente al trattamento dei reflui, la re-

lazione del Piano Urbanistico Generale non fornisce alcun elemento sufficiente a verificare il rispetto della normativa vigente e, quindi, a consentire a questa Sezione di poter esprimere il proprio parere sul punto. Tuttavia è noto, che l'agglomerato di Ceglie Messapica per gli scarichi dei reflui, è servito da un impianto di depurazione consortile con un carico generato pari a 33.279 A. E., a fronte della potenzialità dell'impianto di 29.940 A.E. e recapito finale nel Canale Reale. Pertanto, si ritiene rilevante evidenziare, che per un futuro sviluppo sostenibile del territorio (lottizzazioni, piani particolareggiati, varianti ai PRG ecc.) anche in virtù delle trasformazioni delle aree edificabili e delle aree attrezzate come strade, piazzali, giardini ecc., appare opportuno e necessario prevedere precise indicazioni sul trattamento delle acque reflue e sul loro convogliamento e sull'incidenza, in termini di Abitanti Equivalenti, che consegue ad una pianificazione urbanistica. Ad ogni buon conto, in un futuro sviluppo dell'agglomerato interessato nella fattispecie il Comune di Ceglie Messapica, sussisterebbe comunque l'obbligo per i nuovi insediamenti, di allacciarsi alla rete fognaria cittadina, fermo restando che deve trovare puntuale applicazione quanto disposto dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1252 del 9 luglio 2013 in ordine alla circostanza "che ogni ulteriore apporto di carico di reflui urbani rispetto a quanto prevista e cristallizzato dal Piano di Tutela delle Acque e dai successivi provvedimenti modificativi dello stesso Piano, così come al pari di una eventuale nuova lottizzazione che dovesse risultare approvata secondo gli strumenti urbanistici vigenti, non può prescindere dalla contestuale assunzione dei relativi oneri per il loro trattamento da parte del Servizio Idrico Integrato, a meno che non sussista una capacità residua di trattamento presso l'impianto interessato, all'uopo certificata dal Gestore del S.I.I.. Gli oneri di cui trattasi non possono ricadere, in nessun modo, nei confronti del Servizio Idrico Integrato'.

Inoltre devesi evidenziare che in previsione di nuove costruzioni da realizzarsi in aree fuori dallo stesso agglomerato di Ceglie Messapica così come delineata dalla perimetrazione di cui al vigente PTA, è necessario attenersi al regolamento regionale n.26/2011 in attuazione delle disposizioni dell'art.100, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006. Per quanto concerne, il trattamento delle acque meteoriche, la relazione Tecnica — Descrittiva mette in evidenza a pag. 82 della Relazione Tecnica "che esiste nell'agglomerato di che trattasi una parziale rete di captazione delle acque meteoriche e trattamento delle acque di prima pioggia". A questo proposito la Sezione scrivente richiama la particolare attenzione del Comune in indirizzo sull'obbligo di attenersi, ove non fosse possibile allacciarsi alla fogna bianca, alle disposizioni contenute nel "Regolamento Regionale n.26/2013 che disciplina la materia delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia". Con riferimento, infine, alle politiche di risparmio idrico e di eventuale riuso, questa Sezione è anche dell'avviso che nel futuro PUG del Comune di Ceglie Messapica, siano auspicabili accorgimenti finalizzati al recupero acque meteoriche che favoriscono la chiusura del ciclo dell'acqua per le aree che saranno oggetto di intervento " come irrigazioni giardini, scarichi dei servizi igienici pubblici, ecc. ecc."

Premesso e precisato quanto sopra, in ordine al quadro di riferimento del controllo regionale, per quanto attiene alla impostazione ed alle previsioni progettuali del PUG, sulla scorta dei contenuti descrittivi e dei dati riportati nella Relazione e negli Elaborati Grafici, si rappresenta quanto di seguito esposto in termini sintetici, in uno ai rilievi in sede di istruttoria regionale e ciò con riferimento agli aspetti ambientali, usi civici, aspetti paesaggistici e urbanistici rispettivamente.

A. ASPETTI AMBIENTALI

Si rileva che il Comune di Ceglie Messapica ha dato avvio al procedimento di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n.152/2006 e che lo stesso allo stato attuale non ha acquisito il parere motivato della Autorità Ambientale (Sezione Ecologia regionale - Servizio VAS).

B. USI CIVICI

In ordine alle terre civiche, preliminarmente si è proceduto all'analisi degli elaborati del PUG, Tav. 3.1 "Parte Strutturale - Sistema territoriale di area vasta - PPTR Struttura Antropica e Storicoculturale, scala 1:25.000", Tav. 9.1"Parte Strutturale - Sistema territoriale locale - PPTR Struttura Antropica e Storico-

culturale, scala 1:10.000", Tav. 17.3.1 "Parte Strutturale - Quadri interpretativi - Invarianti Strutturali relative al sistema storico-culturale, scala 1:10.000", Tav. 19.3.1 "Parte Strutturale - Previsioni Strutturali - Invarianti Strutturali relative al sistema storico-culturale, scala 1:10.000", in cui sono riportati su base aereo fotogrammetrica i terreni gravati da uso civico, al fine di verificare la rispondenza di quanto in essa riportato rispetto alla cartografia del vigente PPTR, sulla quale sono riportate le "Zone gravate da usi civici validate", e rispetto agli elaborati relativi alla ricognizione delle terre civiche del Comune di Ceglie Messapica, trasmessi dal competente Servizio Regionale al Comune con nota prot. n. 9903 del 19.12.2014, redatti tenuto conto degli atti in Ufficio giuridicamente idonei ad attestare la natura giuridica dei terreni, tra cui verifiche demaniali depositate dai periti incaricati e regolarmente inviate in pubblicazione, decreti ed ordinanze commissariali, sentenze.

A tal proposito, è stato riscontrato che tra le tavole allegate al PUG non risulta una rappresentazione catastale dei terreni gravati da uso civico, pertanto allo scopo di identificare in maniera univoca le particelle interessate dal predetto Demanio Libero, il Comune dovrà operare la ricognizione degli usi civici su base catastale aggiornata, a tal fine coordinandosi col competente Servizio regionale.

In ordine ai contesti di trasformazione previsti dal PUG adottato sono state rilevate aree, in particolare interessate nel PUG Programmatico, individuate planimetricamente e ricomprese nelle N.T.A. al Capo VII - Zone di Uso Pubblico, che dagli atti di verifica demaniale risultano quali terre civiche.

Nello specifico, nell'elaborato "Tav. 21.1 - Previsioni Programmatiche - Sistema territoriale locale - Zonizzazione, scala 1:5.000", si rileva che terreni di uso civico sono individuati tra le "Attrezzature e Servizi di Interesse Generale" del PUG adottato, come di seguito riportato:

- CU9 "Contesto Urbano per Attrezzature Pubbliche e di Interesse Pubblico - (Zone a standard e Zona Omogenea F)", con le seguenti indicazioni sulla cartografia: "F7.13" e "F10.24", le cui previsioni sono riportate nelle N.T.A. rispettivamente all'art. "7.1.7 - F 7 - Parco a valenza territoriale in località "Olmo", in cui si consente la realizzazione di strutture in legno con diverse finalità, e all'art. "7.1.10 - F 10 - Aree di sosta ai sensi dell'art. 22 della L.R. 11/99", in cui si prevede un'area di sosta per camper.

Considerato l'interessamento di terreni appartenenti al demanio civico da parte di contesti di trasformazione previsti dal PUG adottato e rilevato, altresì, dalle tavole del PUG sopra richiamate nonché dalla sovrapposizione di ortofoto con planimetria catastale dell'area interessata, che detti terreni ed in particolare la p.lla 80 e parte della p.lla 52 del Fig. 28, risultano già oggetto di interventi di trasformazione, si rende necessario che il Comune provveda preliminarmente:

- alla ricognizione delle terre civiche già sottoposte a trasformazione per effetto del vigente P.d.F., (ovvero extra P.d.F., nel qual caso occorrerà verificare ed attestare la legittimità degli interventi realizzati), per le quali dovrà essere avviato, laddove possibile, il procedimento di autorizzazione in sanatoria al mutamento di destinazione d'uso, ai sensi del combinato disposto dall'art. 9 della L. R. n. 7/1998 e dell'art. 12 della Legge n. 1766/1927;
- alla ricognizione delle terre civiche per le quali il PUG adottato prevede interventi di trasformazione i quali comprometterebbero la fruizione degli usi civici da parte della collettività. Con riferimento a queste ultime l'Amministrazione comunale dovrà evidenziare eventuali motivazioni di interesse pubblico atte a giustificare l'eventuale sottrazione di tali terre all'esercizio degli usi civici e, nel caso, avviare il relativo procedimento di autorizzazione al mutamento di destinazione.

Per tutte le terre civiche eventualmente da declassificare dovrà essere specificato quali dovrebbero essere destinate alla alienazione e quali all'acquisizione al patrimonio comunale in quanto destinate all'uso pubblico.

Con riferimento all'attività amministrativa di cui sopra si rinvia alle linee guida approvate con D.G.R. n. 1651 del 07-08-2012.

C. ASPETTI PAESAGGISTICI

Con nota prot. n.1842 del 14-03-2017, la Sezione Urbanistica ha richiesto al Servizio Osservatorio

e Pianificazione Paesaggistica della Sezione Regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, approvato con D.G.R. n. 176 del 16-02-2015.

Il competente Servizio, con nota prot. n.5253 del 26-06-2017, acquisita al protocollo della Sezione Urbanistica con n. 4686 del 26-06-2017, ha rappresentato quanto segue:

"[...]

3. Valutazione di Conformità del PUG al PPTR

3.1 Conformità rispetto al quadro degli Obiettivi generali e specifici, di cui al Titolo IV delle NTA del PPTR

Il PPTR individua all'art. 27 delle NTA i seguenti "obiettivi generali":

- 1) Garantire l'equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici;
- 2) Migliorare la qualità ambientale del territorio;
- 3) Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata;
- 4) Riquilibrare e valorizzare i paesaggi rurali storici;
- 5) Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo;
- 6) Riquilibrare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee;
- 7) Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia;
- 8) Favorire la fruizione lenta dei paesaggi;
- 9) Valorizzare e riquilibrare i paesaggi costieri della Puglia;
- 10) Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili;
- 11) Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nella riquilibratura, riuso e nuova realizzazione delle attività produttive e delle infrastrutture;
- 12) Garantire la qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali urbani e rurali.
- 13) I suddetti "obiettivi generali" di cui all'art. 27 delle NTA sono articolati in "obiettivi specifici", elaborati alla scala regionale (art. 28 delle NTA).

In particolare ai sensi del comma 4 art. 28 "Gli interventi e le attività oggetto di programmi o piani, generali o di settore, finalizzati a recepire e attuare il PPTR, devono essere coerenti con il quadro degli obiettivi generali e specifici di cui all'Elaborato 4.1 nonché degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale di cui all'Elaborato 5 – Sezione C2".

Si ritiene opportuno esplicitare nelle NTA, gli obiettivi di PUG in rapporto agli "obiettivi generali" e "specifici" di cui agli artt. 27-28 delle NTA del PPTR.

3.2 Conformità rispetto alla normativa d'uso e agli obiettivi di qualità di cui alla sezione C1 della scheda di ambito di riferimento.

Il territorio comunale di Ceglie Messapica ricade per l'intera sua estensione nell'Ambito di paesaggio n.7 "Murgia dei Trulli".

Il PPTR individua all'art. 37.4 delle NTA che: "Il perseguimento degli obiettivi di qualità è assicurato dalla normativa d'uso costituita da indirizzi e direttive specificamente individuati nella Sezione C2) delle schede degli ambiti paesaggistici, nonché dalle disposizioni normative contenute nel Titolo VI riguardante i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti ricadenti negli ambiti di riferimento".

Nella Relazione del PUG è riportato il riferimento alla Scheda d'ambito e alla coerenza tra le azioni di PUG e la normativa d'uso del PPTR prevista per le componenti di paesaggio nella sezione C2 delle schede d'ambito di riferimento.

3.3 Aree escluse ai sensi del comma 5 art. 38 delle NTA del PPTR

Dalla consultazione degli elaborati di PUG si evince che il Comune di Ceglie Messapica non ha provveduto alla perimetrazione delle aree escluse dalla tutela paesaggistica di cui al comma 2 dell'art. 142 del Dlgs 42/2004 come previsto dal comma 5 dell'art. 38 delle NTA dell'approvato PPTR il quale stabilisce che "in

sede di adeguamento ai sensi dell'art. 97 e comunque entro due anni dall'entrata in vigore del PPTR, i comuni, d'intesa con il Ministero e la Regione, precisano la delimitazione e rappresentazione in scala idonea delle aree di cui al comma 2 dell'articolo 142 del Codice".

Si ritiene necessario provvedere al suddetto adempimento.

3.4 Conformità rispetto agli indirizzi, le direttive, le prescrizioni, le misure di salvaguardia e utilizzazione e le linee guida di cui all'art. 6 delle NTA del PPTR

Struttura idrogeomorfologica

Il PUG/S nelle Tavv 19.2.1 e 19.2.2 "Invarianti relative al sistema paesaggistico ambientale", coerentemente con il PPTR, ha individuato le seguenti componenti geo-idro-morfologiche, di seguito riportate con l'indicazione delle categorie del PPTR ritenute corrispondenti ai fini della presente istruttoria.

Componenti idrologiche PUG/S	Categorie corrispondenti PPTR
Reticolo idrografico di connessione della RER	UCP Reticolo idrografico di connessione della RER
Vincolo idrogeologico	UCP Aree soggette a vincolo idrogeologico
Componenti geomorfologiche PUG/S	Categorie corrispondenti PPTR
Versanti	UCP Versanti
Doline	UCP Doline
Grotte	UCP Grotte
Geositi	UCP Geositi
Inghiottitoi	UCP Inghiottitoi

Preliminarmente si evidenzia che il PUG riporta gli elementi della Carta idrogeomorfologica come aggiornata ad esito del tavolo tecnico condiviso con l'AdB e trasmessa dalla stessa con nota prot. n. 8801 del 25.06.2015.

Componenti idrologiche. Beni Paesaggistici Territori Costieri

Il territorio di Ceglie Messapica non è interessato da Beni Paesaggistici Territori Costieri.

Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche

Il territorio di Ceglie Messapica non è interessato da corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche.

Componenti idrologiche. Ulteriori contesti paesaggistici

Reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale (RER)

Il PUG/S censisce, in analogia con il PPTR, alcuni corsi d'acqua classificandoli come UCP Reticolo Idrografico di connessione della RER (Iama loc. Facciasquata, Iama loc. Casale, Vallone Bax, Iama presso Sierrì).

Dette componenti sono sottoposte al regime di tutela di cui all'art. 3.5.1.1 paragrafi 2,3 e 4 delle NTA analogo a quello degli artt. 43, 44, 47 delle NTA del PPTR.

Si ritiene conforme al PPTR la configurazione cartografica e compatibile la disciplina di tutela proposta per detta componente.

Sorgenti

Con riferimento al suddetto ulteriore contesto paesaggistico si rappresenta che, in analogia al PPTR, il PUG

non ha censito alcuna componente.

Aree soggette a vincolo idrogeologico

Il Comune di Ceglie Messapica è interessato da tre aree soggette a vincolo idrogeologico che occupano un'ampia porzione a nord ovest del territorio comunale.

Il PUG/S riporta dette componenti tra le invariati strutturali e le sottopone al regime di tutela di cui all'art. 3.5.1.1 punti 2 e 3 delle NTA sostanzialmente analogo a quello degli artt. 43 e 44 delle NTA del PPTR.

Si ritiene conforme al PPTR la configurazione cartografica e compatibile la disciplina di tutela proposta per detta componente.

Componenti geomorfologiche. Ulteriori Contesti Paesaggistici Versanti

Il PPTR individua nel territorio di Ceglie Messapica alcuni versanti confermati dal PUG/S il quale sottopone dette componenti al regime di tutela di cui all'art. 3.5.1.2. paragrafi 2, 3 e 4.1, analogo agli artt. 51, 52, 53 delle NTA del PPTR.

Si ritiene compatibile con il PPTR la disciplina di tutela proposta.

Con riferimento, invece, alle geometrie, considerata la scala e il metodo di rilevazione dei versanti adottato nelle cartografie del PPTR, si ritiene necessario in sede di PUG procedere ad una perimetrazione di dettaglio in scala adeguata con riferimento allo stato dei luoghi.

Lame e gravine

Con riferimento al suddetto ulteriore contesto paesaggistico si rappresenta che, in analogia al PPTR, il PUG non ha censito alcuna componente.

Doline

Con riferimento al suddetto ulteriore contesto paesaggistico si rappresenta che il PPTR ha censito numerose doline nel territorio di Ceglie Messapica.

Il PUG ha aggiornato rispetto al PPTR la suddetta ricognizione individuando numerose altre doline in coerenza con la Carta Idrogeomorfologica Regionale come condivisa con l'AdB ad esito del tavolo tecnico.

Le doline sono sottoposte dal PUG/S al regime di tutela di cui all'art. 3.5.1.2. paragrafi 2, 3, analogo agli artt. 51, 52 delle NTA del PPTR.

Si ritiene di poter condividere le perimetrazioni proposte dal Comune in quanto conformi alla Carta Idrogeomorfologica condivisa con l'AdB. Si ritiene compatibile al PPTR la disciplina di tutela proposta.

Grotte

Con riferimento al suddetto ulteriore contesto paesaggistico il PPTR ha censito numerose grotte nel territorio di Ceglie Messapica.

Ad esito del tavolo tecnico con l'AdB e dell'aggiornamento della Carta Idrogeomorfologica Regionale, il PUG ha aggiornato la ricognizione delle grotte, stralciando tre grotte censite nel PPTR: grotta della Cantina, grotta Abate Amato e Vora dell'Olmo.

Tuttavia si evidenzia che da un confronto con il PPTR e con la Carta Idrogeomorfologica aggiornata non risulta censita nel PUG la Grotta Tagliente.

Si ritiene necessario riportare detta componente negli elaborati del PUG/S.

Inoltre, si rileva che il PUG ha censito come grotte diversi frantoi ipogei localizzati in ambito urbano.

Con riferimento alle cavità antropiche presenti nell'ambito urbano si ritiene che le stesse non siano assimilabili agli UCP Grotte come definiti all'art. 50 delle NTA del PPTR. Considerato il loro valore storico testimoniale, si ritiene opportuno definire per esse un'appropriate disciplina di tutela nel PUG/S.

Con riferimento alle cavità naturali presenti nell'ambito urbano (grotta dei Messapi e Grotta del Frantoi) si ritiene necessario valutare l'opportunità di perimetrare un'adeguata fascia di salvaguardia.

Inoltre, il PUG ha riconfigurato l'area di rispetto delle grotte in base al rapporto tra la componente e il suo intorno, senza motivare la perimetrazione proposta.

Si ritiene che in alcuni casi tale operazione abbia portato all'individuazione di un'area di rispetto insufficiente a garantire la tutela prevista dalla norme.

Geositi-inghiottitoi-cordoni dunari

Con riferimento all'ulteriore contesto paesaggistico "Inghiottitoi" il PPTR ha censito una componente a sud del territorio comunale a confine con il Comune di Martina Franca. Ad esito del tavolo tecnico con l'AdB e dell'aggiornamento della Carta Idrogeomorfologica Regionale, il PUG/S ha aggiornato la ricognizione degli inghiottitoi.

Inoltre, in analogia al PPTR, il PUG/S ha censito, nel territorio comunale, un geosito corrispondente ad un campo di doline localizzato a confine con il Comune di Martina Franca.

Il PUG/S sottopone dette componenti al regime di tutela di cui all'art. 3.5.1.2. paragrafi 2, 3, 4.3 analogo agli artt. 51,52, 56 delle NTA del PPTR.

Si ritiene conforme al PPTR la configurazione cartografica e compatibile la disciplina di tutela proposta per dette componenti.

Struttura ecosistemica e ambientale

Il PUG/S nelle Tavv 19.2.1 e 19.2.2 "Invarianti relative al sistema paesaggistico-ambientale" coerentemente con il PPTR, ha individuato le seguenti componenti di seguito riportate con l'indicazione delle categorie del PPTR ritenute corrispondenti ai fini della presente istruttoria.

<i>Componenti botanico vegetazionali PUG/S</i>	<i>Categorie corrispondenti PPTR</i>
Boschi	<i>BP Boschi</i>
Area di rispetto dei boschi	<i>UCP Area di rispetto dei boschi</i>
Formazioni arbustive in evoluzione naturale	<i>UCP Formazioni arbustive in evoluzione naturale</i>
<i>Componenti delle aree protette e dei siti di rilevanza naturalistica</i>	<i>Categorie corrispondenti PPTR</i>
Parchi e riserve naturali regionali	<i>BP Parchi e Riserve</i>
Siti di rilevanza naturalistica: SIC	<i>UCP Siti di rilevanza naturalistica</i>

Componenti botanico vegetazionali. Beni Paesaggistici

Boschi

Con riferimento ai beni paesaggistici della struttura ecosistemica e ambientale si rappresenta che il PPTR riporta nel territorio comunale di Ceglie Messapica numerose compagini boschive tutte confermate dal PUG ad eccezione di due piccoli areali, per i quali non è motivata puntualmente la loro mancata individuazione, uno localizzato a sud del nucleo urbano consolidato in prossimità dell'area produttiva, l'altro solo parzialmente riportato dal PUG e localizzato tra via Artigiano e via Galileo Galilei.

Si ritiene necessario riportare dette compagini boschive negli elaborati di PUG o motivare eventuali discostamenti con il PPTR.

Il PUG/S, inoltre, sottopone detti beni paesaggistici al regime di tutela di cui all'art. 3.5.2.1 paragrafi 2,3,4 delle NTA, analogo a quello degli artt. 60,61, 62 delle NTA del PPTR

Si ritiene compatibile al PPTR la disciplina di tutela proposta per detti beni paesaggistici.

Componenti botanico vegetazionali. Ulteriori contesti paesaggistici Aree umide

Con riferimento al suddetto ulteriore contesto paesaggistico si rappresenta che, in analogia al PPTR, il PUG

non ha censito alcuna componente.

Prati e pascoli naturali

Con riferimento al suddetto ulteriore contesto paesaggistico si rappresenta che, in analogia al PPTR, il PUG non ha censito alcuna componente.

Formazioni arbustive in evoluzione naturale

Il PPTR individua nel territorio di Ceglie Messapica alcune componenti appartenenti agli ulteriori contesti "Formazioni arbustive in evoluzione naturale", tutte confermate dal PUG/S ad eccezione di un areale localizzato in località San Giovanni non riportato nel PUG senza motivarne l'esclusione.

Si ritiene necessario riportare detta componente negli elaborati di PUG o motivare eventuali discostamenti con il PPTR.

Il PUG/S prevede per le formazioni arbustive in evoluzione naturale un regime di tutela di cui all'art. 3.5.2.1 paragrafi 2,3,5.2 delle NTA, analogo a quello degli artt. 60,61, 66 delle NTA del PPTR.

Si ritiene detta norma compatibile con quella del PPTR a condizione che sia inserito tra gli interventi non ammissibili "la realizzazione di nuovi manufatti edilizi a carattere non agricolo" (cfr art. 66 comma 2 p. a5 del PPTR).

Area di rispetto dei boschi

Il PUG ha prevalentemente riconfermato le aree di rispetto come riportate nel PPTR ad eccezione di alcune modifiche apportate alle aree di rispetto prossime all'edificato del nucleo abitato.

Si ritiene opportuno riconfigurare l'area di rispetto a confine con il nucleo abitato valutando la compatibilità con lo stato dell'attuale edificazione, in particolare con riferimento ai Contesti CU4, CU9, CU3.

Il PUG/S, inoltre, sottopone dette componenti al regime di tutela di cui all'art. 3.5.2.1 paragrafi 2,3, 5.1 delle NTA, analogo a quello degli artt. 60,61, 63 delle NTA del PPTR.

Si ritiene compatibile la disciplina di tutela proposta per detta componente.

Componenti delle aree protette e dei siti di rilevanza naturalistica. Beni paesaggistici

Parchi e riserve

Il territorio comunale di Ceglie Messapica non è interessato da Parchi e Riserve.

Si rappresenta che, sebbene non sia presente alcuna perimetrazione, nelle Tavv 19.2.1 e 19.2.2. è riportata in legenda la voce "Parchi e riserve naturali Regionali".

Componenti delle aree protette e dei siti di rilevanza naturalistica. Ulteriori contesti paesaggistici

Siti di rilevanza naturalistica

Il territorio comunale di Ceglie Messapica è interessato dal sito di rilevanza naturalistica, SIC Murgia di Sud-Est IT9130005.

Il PUG/S riporta nelle tavv. 17.2.1 e 17.2.2 la suddetta componente sottoponendola al regime di tutela di cui all'art. 3.5.2.2 paragrafi 2, 3, 4 delle NTA, analogo a quello degli artt. 69, 70, 73 delle NTA del PPTR.

Si ritiene conforme al PPTR la configurazione cartografica e compatibile la disciplina di tutela proposta per detta componente.

Area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali

Il territorio comunale di Ceglie Messapica non è interessato da Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali.

Struttura antropica e storico culturale

Il PUG/S nelle Tavv. 19.3.1 e 19.3.2 *“Invarianti relative al sistema storico - culturale”* ha individuato le seguenti componenti, di seguito riportate con l’indicazione delle categorie del PPTR ritenute corrispondenti ai fini della presente istruttoria.

Componenti culturali e insediative PUG/S	Categorie corrispondenti PPTR
Immobili ed aree di notevole interesse pubblico	<i>BP Immobili ed Aree di notevole interesse pubblico</i>
Zone gravate da usi civici	<i>BP Zone gravate da usi civici</i>
Zone di interesse archeologico	<i>BP Zone di interesse archeologico</i>
Città consolidata	<i>UCP Città Consolidata</i>
Testimonianza della stratificazione insediativa. Siti interessati da beni storico culturali	<i>UCP Testimonianza della stratificazione insediativa. Siti storico culturali</i>
Area di rispetto delle componenti culturali e insediative: siti storico culturali	<i>UCP Area di rispetto delle componenti culturali e insediative</i>
Area di rispetto delle componenti culturali e insediative: zone di interesse archeologico	<i>UCP Area di rispetto delle componenti culturali e insediative</i>
Paesaggi rurali-Parco multifunzionale Valle dei Trulli	<i>UCP Paesaggio Rurale</i>
Alberi monumentali	-----
Muretti a secco	-----
Trulli	-----
Componenti dei valori percettivi PUG/S	Categorie corrispondenti PPTR
Strade a valenza paesaggistica	<i>UCP Strade a valenza paesaggistica</i>
Strade panoramiche	<i>UCP Strade panoramiche</i>

Componenti culturali e insediative. Beni Paesaggistici

Zone gravate da usi civici (art. 142 lett h del Dlgs 42/2004)

Il PPTR censisce, come Zone gravate da usi civici validate dal competente ufficio regionale, tre particelle catastali localizzate ad Ovest del territorio comunale in località Monte dell’Olmo.

Il PUG conferma la perimetrazione di detto bene paesaggistico e lo sottopone al regime di tutela di cui all’art.3.5.3.1 paragrafi 2 e 3 delle NTA, analogo a quello degli artt. 77 e 78 delle NTA del PPTR.

Si ritiene conforme al PPTR la configurazione cartografica e compatibile la disciplina di tutela proposta per detta componente

Immobili e aree di notevole interesse pubblico

Il territorio di Ceglie Messapica è interessato dalle seguenti aree di notevole interesse pubblico:

- PAE 0127 Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Colle di Ceglie (Num Dec. 01-08-1985, G.U. n. 30 del 06-02-1986);
- PAE0037 Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio comunale di Ceglie Messapica (Num Dec. 8-05-1999, G.U. n. 217 del 15-09-1999).

Il PUG/S riporta le suddette aree e le sottopone al regime di tutela di cui all’art.3.5.3.1 paragrafi 2, 3 e 4.1 delle NTA, analogo a quello degli artt. 77, 78 e 79 delle NTA del PPTR.

Si ritiene conforme al PPTR la configurazione cartografica e compatibile la disciplina di tutela proposta per detta componente.

Zone di interesse archeologico (art. 142 lett m del Dlgs 42/2004)

Il territorio di Ceglie Messapica è interessato da una zona di interesse archeologico ex art 142 comma1 lett m del Dlgs 42/2004 denominata Paretone e localizzata a Nord-Est del nucleo urbano consolidato.

Come esplicitato nella relazione il PUG censisce tra le zone di interesse archeologico oltre al suddetto bene altre componenti soggette a vincolo archeologico diretto: Specchia Talente, Specchia Convento Vecchio, oltre ad un tratto del Paretone localizzato a Sud del centro urbano lungo la via Sant'Aurelia.

Si evidenzia che, come precisato nell'elaborato 6 del PPTR ("Il sistema delle tutele: Zone di interesse archeologico D.Lgs. n. 42/2004-art. 142 lettera "m". Vincoli archeologici - elenco riconoscimento dell'interesse paesaggistico"), il tratto del Paretone prospiciente via Sant'Aurelia non compare tra i vincoli a cui è stato attribuito un interesse paesaggistico; ***pertanto si ritiene opportuno stralciare detta componente dalle Zone di interesse archeologico.***

Per quanto riguarda Specchia Talente e Specchia Convento si ritiene necessario un approfondimento al fine di valutare la natura di detti vincoli archeologici e la loro classificazione come beni di cui all'art. 142 comma 1 lett. m. del Dlgs 42/2004.

Il PUG/S sottopone le zone di interesse archeologico al regime di tutela di cui all'art.3.5.3.1 paragrafi 2, 3 e 4.2 delle NTA, analogo a quello degli artt. 77,78 e 80 delle NTA del PPTR .

Si ritiene compatibile al PPTR la disciplina di tutela proposta per detta componente.

Componenti culturali e insediative. Ulteriori contesti paesaggistici

Paesaggi rurali

Il territorio di Ceglie Messapica è interessato per l'intera superficie territoriale dal Paesaggio rurale Parco agricolo Multifunzionale di Valorizzazione della Valle dei Trulli.

Il PUG/S propone un nuovo perimetro della suddetta componente ridimensionando quello del PPTR in corrispondenza del centro urbano. Tra le aree non perimetrate come paesaggio rurale vi sono anche i contesti rurali periurbani e alcune porzioni di contesto rurale, che interessano i lati est ed ovest del centro urbano e sono caratterizzati da un consistente fenomeno di edilizia diffusa. Gli obiettivi di PUG relativi al contesto periurbano incentrati sulla salvaguardia dell'attività agricola, sulla mitigazione dell'urbanizzazione senza regole, sulla tutela delle falde acquifere e sulla realizzazione di piste per la mobilità lenta, non sembrano contrastare con le misure di salvaguardia del paesaggio rurale del PPTR (art. 83 delle NTA) che punta a salvaguardare gli elementi antropici seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio rurale e ad innalzare la qualità paesaggistica degli interventi di trasformazione.

Considerata la fragilità e vulnerabilità dei paesaggi periurbani e del margine urbano, si ritiene opportuno rivedere la perimetrazione proposta nel PUG del Parco agricolo Multifunzionale di Valorizzazione della Valle dei Trulli rivalutando la sua espansione fino ai bordi dei contesti urbani.

Città consolidata

Con riferimento al suddetto ulteriore contesto paesaggistico si rappresenta che il PPTR individua la "Città Consolidata" consistente nella parte del centro urbano di Ceglie Messapica "che va dal nucleo di fondazione fino alle urbanizzazioni compatte realizzate nella prima metà del novecento" e soggetto agli indirizzi di cui all'art. 77, alle direttive di cui all'art. 78 delle NTA.

Il PUG/S ha perimetrato come città consolidata il centro urbano che va dalla fondazione alla prima metà del secolo scorso e sottopone detta componente al regime di tutela di cui all'art. 3.5.3.1 paragrafi 2, 3 delle NTA, analogo a quello degli artt. 77 e 78 delle NTA del PPTR.

Si ritiene di poter condividere quanto proposto dal Comune.

Testimonianze della stratificazione insediativa

Il PPTR classifica come testimonianze della stratificazione insediativa le seguenti componenti:

- a) siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali di particolare valore paesaggistico in quanto espressione dei caratteri identitari del territorio regionale: segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche;
- b) aree appartenenti alla rete dei tratturi e alle loro diramazioni minori in quanto monumento della storia economica e locale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca;
- c) aree a rischio archeologico in quanto interessate dalla presenza di frammenti e da rinvenimenti isolati o rivenienti da indagini su foto aeree e da riprese all'infrarosso.

Per quanto riguarda i siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico culturali il PUG/S censisce, aggiornando il PPTR, 10 vincoli architettonici, 76 segnalazioni architettoniche e 26 segnalazioni archeologiche .

Si ritiene opportuno chiarire se le segnalazioni archeologiche siano da classificare come UCP "Testimonianze della Stratificazione insediativa beni storico culturali" oppure appartengano agli UCP "Testimonianze della Stratificazione insediativa aree a rischio archeologico" come definiti dall'art. 76 p. 2 delle NTA del PPTR.

Inoltre da un confronto con il PPTR si evidenzia che il PUG/S non ha censito due componenti denominate nel PPTR Masseria Montedoro Piccolo localizzata a confine con il Comune di Martina Franca e Masseria Monaci ad Ovest del territorio comunale in località Monte d'Oro.

Si ritiene necessario un approfondimento al fine di verificare la consistenza delle suddette componenti.

Le *Testimonianze della stratificazione insediativa* sono sottoposte al regime di tutela di cui all'art. 3.5.3.1 paragrafi 2, 3 e 5.1 delle NTA analogo a quello degli artt. 77,78 e 81 delle NTA del PPTR.

Si evidenzia che l'art. 81 comma 1 delle NTA del PPTR stabilisce quanto segue " *Fatta salva la disciplina di tutela dei beni culturali prevista dalla Parte II del Codice, nelle aree interessate da testimonianze della stratificazione insediativa, come definite all'art. 76, punto 2) lettere a) e b), ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3)*".

L'art. 3.5.3.1 paragrafo 5.1 delle NTA del PUG invece stabilisce che " *Nelle aree interessate da testimonianze della stratificazione insediativa, ricadenti in aree non edificate alla data di entrata in vigore del presente piano, si applicano le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui ai successivi commi 2) e 3)*".

Si precisa che le misure di salvaguardia devono applicarsi alle aree interessate da testimonianze della stratificazione insediativa ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del PPTR (24.03.2015) e non del PUG e si ritiene pertanto necessario rettificare in tal senso l'art. 3.5.3.1 paragrafo 5.1 delle NTA del PUG/S.

Area di rispetto delle componenti culturali e insediative

Il PUG/S perimetra in base allo stato dei luoghi le aree di rispetto delle componenti appartenenti alle Testimonianze della stratificazione insediativa sottoponendole al regime di tutela di cui all'art. 3.5.3.1 paragrafi 2, 3 e 5.2 delle NTA analogo a quello degli artt. 77,78 e 82 delle NTA del PPTR.

Si ritiene conforme al PPTR la configurazione cartografica.

Con riferimento alla disciplina di tutela si ribadisce che, come già precisato per gli UCP "Testimonianze della stratificazione insediativa", le misure di salvaguardia si applicano alle aree di rispetto delle componenti culturali insediative, ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale alla data di entrata in vigore del PPTR (24.03.2015), non del PUG, e si ritiene necessario rettificare in tal senso l'art. 3.5.3.1 paragrafo 5.2 delle NTA del PUG/S.

Altre componenti di PUG

Il PUG censisce tra le invarianti strutturali della Struttura antropica e storico culturale: gli alberi monumentali, i muretti a secco e i trulli, questi ultimi individuati nelle Tavv. 19.3.1 e 19.3.2 con un'area annessa di 20 m.

La disciplina di tutela dei trulli è stabilita dall'art. 4.3.0.3. b e 4.3.0.4.b, 4.3.0.5. b delle NTA.

Si condivide quanto proposto dal Comune tuttavia si ritiene necessario chiarire la disciplina di tutela prevista per le aree di rispetto dei trulli rappresentate negli elaborati.

Componenti valori percettivi. Ulteriori contesti paesaggistici***Strade a valenza paesaggistica/Strade panoramiche/Luoghi panoramici/Coni visuali***

Il PUG/S riporta confermando quanto riportato nel PPTR tra gli Ulteriori Contesti delle componenti dei valori percettivi, le strade panoramiche SP 22, 23, 24, 26 e SS 581 (Ceglie- San Visto dei Normanni) nei tratti più vicini al centro urbano, e le seguenti strade di valenza paesaggistica: SP 22, SP 24, SP 26, SS 581 (Ceglie- San Vito dei Normanni) nei tratti più lontani dal centro urbano e la SS 581 da Ceglie a Martina Franca.

Si ritiene conforme al PPTR la configurazione cartografica e compatibile la disciplina di tutela proposta per detta componente.

3.5 Conformità rispetto agli Progetti Territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV delle NTA del PPTR

Il PPTR individua all'art. 29 delle NTA n. 5 progetti di valenza strategica che riguardano l'intero territorio regionale, finalizzati in particolare a elevarne la qualità e fruibilità interessando tutti gli ambiti paesaggistici come definiti all'art. 7 comma 4 e individuati all'art. 36; in particolare ai sensi del comma 3 art. 29 *"Dovrà essere garantita l'integrazione dei suddetti progetti nella pianificazione e programmazione regionale, intermedia e locale di carattere generale e settoriale"*.

I progetti territoriali sono così denominati:

- a) La Rete Ecologica regionale;
- b) Il Patto città-campagna;
- c) Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce;
- d) La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri;
- e) I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici.

La Rete Ecologica regionale (art. 30 NTA del PPTR)

Dalla consultazione dell'elaborato 4.2.1 si evince che il territorio comunale di Ceglie Messapica è interessato da alcuni elementi della rete ecologica regionale che è attuata nei seguenti due livelli:

- *Rete ecologica della biodiversità*, che mette in valore tutti gli elementi di naturalità della fauna, della flora, delle aree protette, che costituiscono il patrimonio ecologico della regione;
- *Schema direttore della rete ecologica polivalente* che, prendendo le mosse dalla Rete ecologica della biodiversità, assume nel progetto di rete in chiave ecologica i progetti del patto città campagna (ristretti, parchi agricoli multifunzionali, progetti CO2), i progetti della mobilità dolce (in via esemplificativa: strade parco, grande spina di attraversamento ciclopedonale nord sud, pendoli), la riqualificazione e la valorizzazione integrata dei paesaggi costieri (in via esemplificativa: paesaggi costieri ad alta valenza naturalistica, sistemi dunali).

Nella Relazione del PUG viene fatto riferimento alla valenza del territorio in ordine alla conservazione della biodiversità e all'attenzione da porre nell'implementazione della rete ecologica con azioni che mirino alla tutela e ne favoriscano l'implementazione.

Si ritiene opportuno definire puntualmente l'integrazione del suddetto Progetto Territoriale nel PUG.

Il Patto città-campagna (art. 31 NTA del PPTR)

Dalla consultazione dell'elaborato 4.2.2 si evince che il territorio comunale di Ceglie Messapica è interessato da alcuni elementi del progetto "Patto città-campagna" che ha ad oggetto la riqualificazione dei paesaggi degradati delle periferie e delle urbanizzazioni diffuse, la ricostruzione dei margini urbani, la realizzazione di cinture verdi periurbane e di parchi agricoli multifunzionali, nonché la riforestazione urbana anche al fine di ridefinire con chiarezza il reticolo urbano, i suoi confini "verdi" e le sue relazioni di reciprocità con il territorio rurale.

Dalla Relazione si evince che in coerenza con gli obiettivi del Patto Città Campagna, il PUG ha " *posto attenzione a definire i margini urbani, oggi fortemente frattalizzati anche a seguito di numerosi episodi di edilizia spontanea, spesso di notevoli dimensioni, dei decenni scorsi ed a cercare di dare una forma compiuta alla città*".

Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce (art. 32 NTA del PPTR)

Dalla consultazione dell'elaborato 4.2.3 il territorio comunale di Ceglie Messapica è interessato da alcuni elementi del progetto "Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce" che ha lo scopo di rendere fruibili i paesaggi regionali attraverso una rete integrata di mobilità ciclopedonale, in treno e in battello, che recuperi strade panoramiche, sentieri, ferrovie minori, stazioni, attracchi portuali, creando punti di raccordo con la grande viabilità stradale, ferroviaria, aerea e navale.

Come si evince dalla Relazione, " *Il sistema infrastrutturale per la mobilità dolce viene declinato con la previsione di realizzazione di percorsi ciclabili inerenti sia il contesto urbano, sia le periferie, sia la campagna. Uno dei percorsi inizia dalla città sino ad intersecare la pista ciclabile, in parte già realizzata sino al Bosco Olmo, lungo una antica pista di servizio dell'Acquedotto Pugliese, che da Martina Franca attraverso il territorio di Ceglie va verso Villa Castelli. I percorsi peraltro, per l'orografia del territorio, per un verso possono risultare "faticosi", per altro possono consentire di godere di scorci panoramici di assoluta bellezza e la fruizione di un paesaggio rurale ricco di trulli, cripte, specchie, masserie, grotte, ecc., che riserva continue sorprese*".

La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri (art. 33 NTA del PPTR)

Dalla consultazione dell'elaborato 4.2.4 si evince che il territorio comunale di Ceglie Messapica non risulta interessato dal progetto territoriale " *La valorizzazione integrata dei paesaggi costieri*"

I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici(art. 34 NTA del PPTR)

Dalla consultazione dell'elaborato 4.2.5 si evince che il territorio comunale di Ceglie Messapica risulta interessato da un elemento del progetto " *I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici*" e precisamente dal *Contesto Totopografico Stratificato vallone Bottari Bax*, che è finalizzato alla fruizione dei beni del patrimonio culturale, censiti dalla Carta dei Beni Culturali, ed alla valorizzazione dei beni culturali (puntuali e areali) quali sistemi territoriali integrati nelle figure territoriali e paesaggistiche di appartenenza.

Si ritiene necessario definire l'integrazione nel PUG del Progetto Territoriale "I sistemi territoriali per la fruizione dei beni culturali e paesaggistici".

4. Compatibilità paesaggistica delle previsioni insediative di PUG

Premesso che ad esito degli approfondimenti da operarsi sulla base dei rilievi innanzi riportati, dovrà essere riconsiderata la compatibilità delle previsioni di trasformazione e sviluppo previste dal PUG con gli aspetti paesaggistici in merito a quanto finora proposto dal piano si evidenzia quanto segue.

Previsioni insediative dei contesti urbani

Dall'analisi comparata tra i Contesti urbani e le componenti di paesaggio individuate dal PUG/S e/o rilevate nella presente istruttoria, emergono alcune interferenze di seguito riportate.

Il CU.6a *Contesto urbano ad alto valore paesaggistico* e il CU2 *Contesto urbano consolidato* interferiscono

con l'ulteriore contesto paesaggistico Versante.

Il CU 6b *Contesto urbano ad alto valore paesaggistico* interferisce con il versante e con la Grotta dei Mesapi e la relativa fascia di salvaguardia.

Fatta salva l'esclusione dalla tutela paesaggistica dei contesti rientranti nella fattispecie prevista dal comma 2 dell'art. 142 del Dlgs 42/2004 da definire, si suggerisce di esplicitare i livelli di compatibilità delle previsioni insediative di PUG con l'esigenza di tutela del suddetto versante, valorizzando gli aspetti di percezione visiva e le visuali panoramiche che dai varchi si aprono verso la piana brindisina.

Il CU4 *Contesto urbano periferico e marginale di tipo residenziale* interferisce con due aree boscate e con le relative aree di rispetto, con una testimonianza della stratificazione insediativa denominata Masseria Insarti e relativa area di rispetto e con la grotta Insarti.

Si condividono gli obiettivi generali del Contesto tuttavia si ritiene opportuno chiarire i livelli di compatibilità delle previsioni insediative con le suddette componenti.

Il CU5 *Contesto urbano da destinare a insediamenti residenziali di nuovo impianto* nella parte prospiciente via Galileo Galilei, interferisce con la Voraginetta Insarti e la sua area di rispetto e con un'area boscata individuata dal PPTR.

Si ritiene necessario chiarire i livelli di compatibilità delle previsioni insediative con le suddette componenti.

Il CU 7 *Contesto Urbano per attività produttive* localizzato in un'area agricola a Nord Est dell'abitato prevede nuove attività alberghiere a servizio del vicino presidio ospedaliero.

Una estesa porzione del suddetto contesto è attualmente caratterizzata da un uliveto .

Considerato l'impatto paesaggistico sulla componente rurale e il consumo di suolo generato, si ritiene necessario valutare l'opportunità di rivedere la scelta localizzativa di detto contesto.

Il CU 8 *Contesto urbano periferico e marginale con insediamenti di tipo sportivo* interferisce parzialmente con una grotta.

Si ritiene necessario chiarire i livelli di compatibilità delle previsioni insediative con la suddetta componente, inoltre non si ritiene condivisibile la previsione di: "modesti" incrementi insediativi di cui all'art. 4.3.12 a delle NTA del PUG/S.

Previsioni dei contesti rurali

In merito alla disciplina dei contesti rurali si rappresenta quanto segue.

Si ritiene che gli ampliamenti una tantum dei manufatti in pietra a secco previsti al comma b. 2 dell'art. 4.3.03.b delle NTA non debbano in ogni caso eccedere il 100 % della superficie utile del manufatto da ampliare.

Si ritiene necessario chiarire il rapporto tra le previsioni relative alle nuove costruzioni dei contesti rurali (art. 4.3.0.2b) e le norme specifiche dei contesti e delle invarianti.

Si ritiene inoltre non condivisibile l'If.f.0,3 mc/mq relativo alla previsione di attività di ristorazione e servizi annessi del CR 2 Contesto rurale multifunzionale a valenza panoramica e naturalistica di cui all'art. 4.3.2.b delle NTA.

[...]"

D. ASPETTI URBANISTICI

Il PUG, in coerenza con quanto previsto dagli Indirizzi, è articolato in Sistema delle conoscenze, Quadri interpretativi, Previsioni Strutturali e Previsioni Programmatiche.

1. SISTEMA DELLE CONOSCENZE

Il *Sistema territoriale di area vasta* è rappresentato negli elaborati grafici da "TAV. 1" a "TAV. 7". L'elaborato "Relazione" riporta, tra il *Sistema d'area vasta*, *Le relazioni intercomunali*, ponendo *Risorse ambientali*, *Risorse paesaggistiche*, *Risorse rurali*, *Risorse insediative*, *Risorse infrastrutturali* nell'ambito del Sistema Territoriale locale. Il PUG analizza inoltre, nell'ambito del sistema delle conoscenze, la Realtà socio-economica ed il Bilancio della pianificazione vigente.

L'elaborato "TAV. 1. - Inquadramento territoriale", in scala 1: 100.000, localizza e perimetra il territorio di Ceglie Messapica, riportando le principali linee viarie (autostrada), la linea ferroviaria ed i porti (principali e secondari). Nel merito delle *Relazioni intercomunali*, la "Relazione" rappresenta che il Comune, posto a 31 km da Taranto e 35 km da Brindisi, è collegato con una *raggiata di strade provinciali ai comuni limitrofi*. Ha una stazione delle Ferrovie del sud est sulla linea Martina Franca - Lecce, ed è situato a 40 km dall'aeroporto di Brindisi.

L'elaborato "TAV. 1.1", denominato *Rappresentazione plano-altimetrica*, evidenzia due macro aree: una collinare, a ovest; l'altra, contrapposta, declina verso la piana salentina.

Gli elaborati, denominati "TAV 2. Risorse ambientali", riportano, in scala 1:100.000, il quadro delle conoscenze del PTCP di Brindisi, adottato Delibera di Consiglio Provinciale n. 8/5 del 22-02-2012.

Circa le *Politiche della salubrità - La qualità delle acque*, vengono analizzate i quadri relativi alla regimentazione acque superficiali, alla pericolosità nei confronti della vulnerabilità degli acquiferi profondi, Pericolosità e rischio idrogeologico e la Sintesi della Pericolosità ambientale. Nel merito, il territorio di Ceglie Messapica presenta un acquifero profondo soggetto ad "alta vulnerabilità, ad est del centro abitato, per oltre il 50% del territorio; ad ovest, è presente un'area con un acquifero a "media vulnerabilità" (tav. 2.1).

L'elaborato "TAV. 2.2" riporta *Uso del suolo, Geolitologia, Geositi e aree protette sensibili* del territorio della Provincia di Brindisi. In particolare, il territorio di Ceglie Messapica è interessato, in riferimento all'Uso del suolo, da una prevalenza di *colture permanenti*, in particolare *Uliveti* (come si evince dalla relazione di piano), seguita da *seminativi*, da *aree caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacee*. Vi è inoltre una grande presenza di *Boschi*. L'elaborato mostra la presenza di due cave e due discariche.

Nel merito delle aree protette, vi sono due aree del territorio comunale, poste ad ovest del territorio comunale, interessate dal Sito di importanza comunitaria Murgia del Sud-Est.

L'elaborato "TAV. 2.3" riporta: *Idrografia, ubicazione cave e discariche*, dal quale si evince che il territorio di Ceglie presenta un enorme bacino endoreico.

Le *Disposizioni relative alla razionalizzazione del ciclo dei rifiuti* sono riportate a pag. 19 della Relazione. Nel merito, il Comune di Ceglie Messapica fa parte dell'ATO Br/2. Si evidenzia che presenta un aumento esponenziale della raccolta differenziata, come si evince dalle tabelle riportate.

Per l'analisi degli aspetti paesaggistici, di cui agli elaborati grafici TAV 3 (TAV 3.1. PPTR Struttura Storico culturale*, "TAV 3.2. PPTR Struttura Botanico vegetazionale", "TAV 3.3. PPTR Struttura Idrogeomorfologica"), ed al paragrafo 2.2 *Risorse paesaggistiche* della "Relazione", si rimanda a quanto evidenziato al punto C) ASPETTI PAESAGGISTICI, del Servizio regionale Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica.

L'elaborato "TAV 4. PTA Aree a protezione speciale idrogeologica" riporta il Piano di Tutela delle Acque. Detto elaborato evidenzia la presenza di una *Zona di protezione Speciale idrogeologica di tipo A*, che interessa la parte ovest del territorio di Ceglie Messapica, interessando anche parte del centro urbano.

L'elaborato "TAV 5. ENAC" riporta l'Aeroporto di Grottaglie con le relative fasce di rispetto, che interessa parte del territorio comunale di Ceglie Messapica, per la quale viene richiesta una specifica valutazione di ENAC.

L'elaborato "TAV 6. PAI" riporta il Piano di Assetto Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI), approvato dall'Autorità di Bacino della Puglia con delibera di C.I. n.39 del 30-11-05. L'elaborato evidenzia la presenza di numerose cavità, sia naturali che antropiche, e la presenza di aree ad alta pericolosità idraulica, localizzate in più part del territorio, anche in prossimità del centro urbano.

L'elaborato "TAV 7. Aree percorse dal fuoco" riporta, suddivise per anno, in virtù di quanto predisposto dalla Legge quadro n. 353/2000, che pone il divieto di mutare, per almeno quindici anni, la destinazione d'uso della zona interessata dall'incendio, rispetto all'utilizzazione urbanistica antecedente l'evento combustivo.

Il **Sistema territoriale locale** è rappresentato negli elaborati grafici da "TAV. 8" a "TAV. 16".

Gli elaborati "TAV 8.1 e "TAV 8.2" riportano il PAI ad una scala di maggiore dettaglio (scala 1:10000); gli elaborati "TAV 8.3" e "TAV 8.3*bis" riportano il PAI riferito al centro urbano in scala 1:2000. In particolare l'elaborato TAV 8.3* bis rappresenta la sovrapposizione del PAI con la Zonizzazione di Pug. La relazione di Piano (pag. 25) rappresenta che *"Le superfici che il PUG destina a nuovi insediamenti sia di carattere residenziale, sia per attività produttive e/o servizi non sono incise in alcun modo dalle previsioni del PAI se non per una cavità che interessa il Comparto di Espansione C1B*"*.

Gli elaborati "TAV 8.4" e "TAV 8.5" riportano le *Aree percorse dal fuoco* in scala 1: 10.000.

Gli elaborati di cui alle "TAV 9", "TAV 10" e "TAV 11" riportano il PPTR (Struttura Storico-Culturale, Struttura Botanico vegetazionale e Struttura Idrogeomorfologica) in scala 1:10.000. Nel merito si rimanda a quanto evidenziato al punto C) ASPETTI PAESAGGISTICI.

Gli elaborati "TAV 12.1" e "TAV 12.2" rappresentano l'*Uso del suolo* del territorio di Ceglie Messapica in scala 1:10.000. Detti elaborati mostrano la presenza di *"tessuto residenziale discontinuo"* posto soprattutto a nord e ad est e la presenza di *"tessuto residenziale rado e nuclei forme"* a sud e ad ovest. L'*"insediamento industriale o artigianale con spazi annessi"* è localizzato a sud, tra la SP n. 26 e la linea ferrata ad est.

Nel merito delle **Risorse rurali**, la relazione di Piano riporta che il territorio comunale di Ceglie Messapica è interessato fortemente dalla presenza di ulivi, coltura prevalente (54%), seguita dai seminativi (22%). La superficie agricola coltivata (da Censimento generale dell'Agricoltura del 2000) è pari a 8.851 ettari, da un totale di 4.475 aziende, con una media di circa 2ha/azienda. Circa il 43% è a sola conduzione familiare. Il paesaggio rurale risulta altresì caratterizzato dalla presenza di una superficie superiore a 11.200 ha a Boschi (9% del totale). Per quanto attiene il patrimonio edilizio rurale, il territorio di Ceglie Messapica presenta numerose masserie, trulli e *specchie*. Caratterizzanti sono anche i *paretoni*, *resti di mura di grande spessore che costituiscono l'impianto difensivo della città, risalenti al V-VI secolo a.C.* Diffuse sono le cosiddette *"seconde case"*, soprattutto verso Martina Franca e Villa Castelli.

Nel merito delle **Risorse insediative**, trattate al paragrafo 2.4 della "Relazione", si rappresenta che la parte più antica, risalente al periodo medioevale, posta sulla sommità della collina, è sottoposta a tutela diretta ai sensi della legge n. 1497/1939 con D.M. del 18-05-99. Tale tutela interessa anche il tessuto urbano più prossimo, posto a sud-est, caratterizzato dalla presenza di strade più regolari e lotti quadrangolari. Il Pdf individua come centro storico anche l'espansione successiva, non soggetta a vincolo, caratterizzata da *"strade ortogonali ed edifici collocati in piccoli lotti"* (pag. 69 Relazione). *"Di rilievo la realizzazione della Zona PEEP"*, a sud del centro abitato, *"lontano della città, non integrato"*. Altro elemento caratterizzante il territorio di Ceglie Messapica è la forte *"dispersione abitativa periurbana"*, che interessa l'intero agro, privilegiando la direzione ovest, in particolare la zona di Montevicoli. Per quanto riguarda le *"Destinazioni funzionali"*, *"il contesto urbano risulta ben equilibrato"* (pag. 72). *Le attività monofunzionali sono collocate in zone a destinazione specifica*

(si veda il caso delle attività produttive). Diverso è il caso della Zona Peep, che ospita solo residenze.

Il paragrafo 2.4.5 "**Spazi di uso pubblico, servizi e attrezzature e verde urbano**" (pag. 76-80) rappresenta una insufficiente dotazione di superfici a standard di cui al DM 1444/1968. La localizzazione delle aree a standard è rappresentata nell'elaborato grafico "TAV 16.2 - Standard urbanistici" in scala 1:5000.

Nel merito delle dotazioni urbanistiche, per quanto attiene il calcolo degli standard riportato in relazione, lo stato di fatto è il seguente:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| - aree per l'istruzione | 66.606 mq, pari a 3,30 mq/ab; |
| - aree di interesse comune | 54.626 mq, pari a 2,70 mq/ab; |
| - spazi pubblici attrezzati | 200.368 mq, pari a 9,91 mq/ab; |
| - parcheggi pubblici | 37.823 mq, pari a 1,87 mq/ab. |

Il deficit di servizi riguarda le aree per l'istruzione, pari a 3,30 mq/ab a fronte dei previsti 4,50mq/ab dalla normativa vigente, ed i parcheggi pubblici, pari a 1,87 mq/ab, anziché 2,5 mq/ab.

Le **risorse infrastrutturali** sono trattate al paragrafo 2.5 della "Relazione" e negli elaborati "TAV. 13" e "TAV. 14". Gli elaborati "TAV 13.1" e "TAV 13.2" "Carta della viabilità" riportano la viabilità che interessa il territorio di Ceglie Messapica in Scala 1: 10.000, distinguendo fra: *Strada di collegamento con i Comuni contermini, Strada Urbana, Strada Rurale, Ferrovia e riportando la Fascia di rispetto.*

Gli elaborati "TAV 14" riportano gli impianti (fognante, idrico ed elettrico) in scala 1:2000 del centro abitato di Ceglie Messapica. Il paragrafo 2.5.3 riporta i dati relativi agli "*Spazi ed attrezzature pubbliche di interesse generale*". In particolare viene indicata una superficie complessiva pari a 230.275 mq/ab.

Gli elaborati "TAV 15.1.1" e "TAV 15.1.2", secondo quanto indicato in relazione al paragrafo 2.1.5 *Gli agenti inquinanti e gli interventi di mitigazione realizzati e/o in atto*, riportano i *Rischi naturali*, in Scala 1:10.000, che interessano il territorio di Ceglie Messapica. In particolare il territorio presenta la classe PG2 e PG3 (Pericolosità Geomorfologica Elevata) per l'Assetto Geomorfologico, la Classe di AP (Alta pericolosità), MP (Media Pericolosità) e BP (Bassa pericolosità Idraulica) per l'Assetto Idraulico; vengono riportate anche le *Doline*, le *Aree golenari*, le *fasce di pertinenza fluviale* e il *Reticolo*.

Gli elaborati "TAV 15.2.1" e "TAV 15.2.2" riportano i *Rischi artificiali*, in Scala 1:10.000, suddivisi in Linea elettrica, Gasdotto interrato, Zona per attività produttive, Depuratore, Cave, Linea ferroviaria, Frantoi ipogei. Da detti elaborati si rileva la presenza di una maggiore quantità di cave di dimensioni ridotte, disseminati nel territorio e la presenza di due discariche poste in prossimità del centro urbano.

Gli elaborati "TAV 15.3.1" e "TAV 15.3.2" riportano la *Carta della biomasse* (residuo di potatura di Olivo: superficie olivetata, produzione in tonnellate e potenza energetica in GJ/anno).

Nel merito delle Energie rinnovabili, a pag. 30 della Relazione, si evince che il PUG dovrà prevedere che *gli apparecchi captanti energia andranno installati sui tetti piani delle case in modo che percorre le strade, siano di impatto visivo nullo e che va incentivata, con normative di natura urbanistica, l'utilizzo di energia da fonte geotermica.*

In riferimento alla **Realtà socio-economica**, (pag. 84-96 della Relazione), dall'analisi socio-economica riportata emerge il seguente quadro:

I dati analizzati fanno riferimento al ventennio 1981-2001. Alle pagine 84-85 della relazione si legge:

"I settori di attività economica in cui viene censita la distribuzione della forza lavoro sono l'agricoltura, l'industria ed i servizi e la ripartizione tra i settori nel corso del ventennio considerato si è modificata significativamente. Dai censuari del 2001 si rileva che su un totale di 6.247 occupati:

- *il settore agricoltura occupa il 23,50% della popolazione attiva (1.468 occ.);*

- il settore dell'industria occupa il 32,47% della popolazione attiva (2.029 occ.);
- il settore dei servizi occupa il 44,03/ della popolazione attiva (2.750 occ.); Il settore agricolo è quello che ha registrato il maggior numero calo; [...]

Il settore dell'industria, con i suoi tre sub-comparti di estrazione-produzione di energia, manifatturiera e costruzioni, fa segnare un forte aumento di occupati nel decennio 1981-1991. passando da 1757 unità (22.87%) a 2217 (38.18) soprattutto grazie all'incremento del settore manifatturiero, per poi regredire seppur in misura contenuta a 2029 (18.26%) nel 2001. Il settore del commercio fa segnare nel ventennio un incremento in valore assoluto da 793 unità occupate e 968 ed un leggero decremento in valore percentuale sul totale degli occupati dal 10.32% all'8.71%.

Complessivamente si rappresenta che "il contesto locale ha un trend economico negativo" e che:

"Grande fiducia va riposta nella possibilità di un migliore utilizzo ed in una implementazione della zona artigianale - produttiva dove sono presenti diverse attività commerciali fino a pensare la realizzazione di distretti commerciali tipo outlet, per creare le condizioni di una maggiore attrattività dell'area" (pag. 86).

Per quanto riguarda il **Turismo** la "Relazione" riporta che Ceglie Messapica ha registrato un crescente numero di presenze turistiche con un accentuazione nello scorso anno (senza specificare l'anno cui si fa riferimento). Gli anni presi a riferimento sono 4, dal 2008 al 2011. Detto Comune ospita numerose manifestazioni di carattere religioso e civile e numerose sono le iniziative soprattutto estive che incentivano le presenze turistiche. E' sede inoltre di tre strutture museali.

Si propone di incentivare tale naturale vocazione. A tal fine vengono delineati i seguenti obiettivi:

- valorizzare il Centro storico, all'interno del quale ipotizzare di insediare un sorta di "albergo diffuso", secondo la L.R. n. 17/2011 e relativo Regolamento attuativo;
- valorizzare gli immobili rurali con il loro recupero e riuso ai fini turistico-ricettivi; a tal proposito va esaminata la possibilità di incentivare il recupero delle "masserie" anche qui con il doppio fine di valorizzare forme di turismo all'aria aperta, di "agriturismo", [...] e contestualmente favorire il recupero di immobili che, senza un chiaro orizzonte di positivo ritorno economico, sono destinate all'abbandono ed al degrado [...];

"Di recente" l'A.C. ha sottoscritto un protocollo d'intesa con i comuni di Fasano, Ostuni, San Michele Salentino, Carovigno ed inoltre con Invitalia (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa) e Italia Turismo con cui è stato sancito l'impegno ad instaurare una attività di cooperazione istituzionale atta alla promozione del territorio inteso quale unitario sistema turistico integrato.

Tra le altre azioni che vengono proposte si rappresenta anche quella di realizzare "un circuito di campi da golf da 18-27-36 buche atto alla destagionalizzazione dei flussi ed ad attrarre un turismo internazionale d'elite" (pag. 89) e "l'allocazione di un polo convegnistico stante la carenza di tali strutture sull'intero territorio regionale". Si propone ancora la necessità di pianificare "un'area strettamente alberghiera".

Il quadro delle conoscenze in merito alla realtà socio-economica fa successivamente riferimento al PTCP di Brindisi (si ricorda ancora non approvato) riportando le "Caratteristiche dell'Ambito" all'interno del quale è inserito il comune di Ceglie Messapica e i relativi "Indirizzi per le politiche e le azioni territoriali".

In merito all'"Insediamento urbano ed evoluzione demografica. Tendenze in atto" ed alla "Tipologia e consistenza del patrimonio edilizio esistente" riportato in "Relazione" (pagg. 91-96) si rappresenta quanto segue.

Le tendenze demografiche mostrano a fronte di una popolazione sostanzialmente stabile, un incremento del numero delle famiglie, legato al cambiamento della struttura familiare: passando da una composizione media della famiglia di 3,12 unità nel 1981 a 2,34 nel 2011. Altro dato significativo è che su

15.152 abitazioni censite 10.762 (71%) sono nel centro urbano e 4.390 (29%) sono "case sparse nel contesto rurale". L'indice medio di affollamento riferito alle stanze occupate scende progressivamente da 1,01 nel 1981 a 0,92 nel 1991, 0,86 ab/st nel 2001.

L'analisi dei dati storici porta ai seguenti dati:

- indice di affollamento pari a 0,75 ab/st;

- numero di stanze per abitazione pari a 3,10;
- numero di componenti il nucleo familiare che scende da 3,12 nel 1981 a 2,34 nel 2011;
- numero di abitazioni non occupate che si attesta nel 2001 poco sotto il 50%.

Nel merito del *tessuto sociale*, la "Relazione" di piano rappresenta il costante aumento di cittadini stranieri residenti, pari a 372 nel 2010 (1,8% della popolazione).

Non si ipotizza alcun indirizzo circa il recupero edilizio prevedibile.

Nel merito del **Bilancio della Pianificazione vigente**, lo strumento urbanistico vigente è un Programma di Fabbricazione approvato con Decreto del Provveditore alla OO.PP. per la Puglia n.21902/1 Urb. del 02-08-1969 (da D.C.C. n. 33 del 14-07-2016). Tale Piano è stato interessato da successive varianti, come si evince dalla "Relazione" di piano (pag.97) e dall'Elaborato grafico "TAV 16.1".

Rilievi in sede istruttoria regionale

In linea generale si evidenzia che l'analisi condotta per la costruzione del Sistema delle Conoscenze risulta coerente con gli "Indirizzi del DRAG" di cui alla D.G.R. n.1328/2007. Tuttavia si rappresenta che risulta non immediata la corrispondenza tra gli elaborati grafici e la relativa trattazione della parte descrittiva.

In merito all'Area Vasta, si rappresenta quanto segue.

In riferimento all'elaborato TAV. 1, riportante l'analisi delle relazioni intercomunali, si evidenzia che, nel merito del Trasporto stradale e ferroviario, la Regione Puglia si è dotata di Piano Attuativo del Piano Regionale dei Trasporti, citato anche nella Relazione di Piano (pag. 25), la quale tuttavia fa riferimento al precedente Piano Attuativo 2009-2013 (non già 2000). Si evidenzia che gli elaborati grafici facenti parte del citato piano attuativo regionale rappresentano una importante base di studio circa il quadro delle conoscenze.

Gli elaborati denominati "TAV 2" riportano il quadro delle conoscenze del PTCP di Brindisi, adottato Delibera di Consiglio Provinciale n. 8/5 del 22-02-2012.

Come già evidenziato, detto Piano non ha acquisito la compatibilità regionale, pertanto può rappresentare solo una base per lo studio del quadro delle conoscenze posto a base del PUG, la cui attendibilità va verificata puntualmente dal piano comunale.

In particolare, con riferimento all'elaborato TAV. 2.3 che riporta: "Idrografia, ubicazione cave e discariche", si evidenzia che non vengono rappresentate le cave e discariche presenti sul territorio di Ceglie Messapica, diversamente da quanto riportato nell'Uso del suolo (elaborato "TAV. 2.2" e Relazione). Detto elaborato grafico presenta inoltre delle incongruenze tra legenda e rappresentazione grafica.

Nel merito di quanto riportato nell'elaborato "TAV 5 ENAC", tenuto conto che il territorio risulta interessato dalle fasce di rispetto dell'Aeroporto di Grottaglie, risulta necessario acquisire specifico parere di competenza di ENAC.

Per quanto riguarda il PAI, si rappresenta che la Relazione (pag. 25) riporta quanto segue:

"Le superfici che il PUG destina a nuovi insediamenti sia di carattere residenziale, sia per attività produttive e/o servizi non sono incise in alcun modo dalle previsioni del PAI se non per una cavità che interessa il Comparto di Espansione C1B". Nel merito si segnala che la Relazione fa riferimento al Comparto di Espansione C1B* non presente nell'elaborato "TAV 8.3*" bis che graficizza la sovrapposizione del PAI con la Zonizzazione di Piano. Pertanto si chiedono chiarimenti in merito.*

*Circa la **verifica degli standard**, si rappresenta che nell'elenco degli elaborati di Piano si riporta erroneamente che la TAV 16.2 "Standard urbanistici" è in scala 1:2000, non già in scala 1:5000. Si rende necessaria, nell'elenco, la modifica della scala di rappresentazione.*

Nel merito di quanto riportato alle pagg. 76-80 della Relazione, non viene indicato il numero di abitanti presi a riferimento che da un calcolo induttivo appare leggermente differente a seconda della tipologia dello standard considerato.

In riferimento al calcolo degli standard si rappresenta che l'art. 3 del DIM 1444/1968 fa riferimento agli "insediamenti residenziali", pertanto non si condivide la scelta di considerare tra gli "spazi pubblici attrezzati" a servizio della residenza anche le aree a standard degli insediamenti produttivi, per i quali invece sarebbe più appropriato fare riferimento all'art. 5 dello stesso DIM (ad esempio ver.35 e ver.36).

Nel merito del "verde pubblico", l'elaborato riporta delle aree la cui inclusione andrebbe opportunamente motivata dall'A.C. (si vedano per esempio le aree indicate come ver.43, ver.37, ver. 30).

Alla luce di quanto rappresentato, a parere di codesta Sezione regionale, appare necessaria una complessiva verifica delle superfici destinate a "spazi pubblici attrezzati" riportate negli elaborati facenti parte del quadro delle conoscenze circa la verifica degli standard, distinguendo gli standards a servizio della residenza (ex art.3 del DIM 1444/1968) da quelli a servizio degli insediamenti di carattere produttivo (ex art.5 del DIM 1444/1968).

Nel merito degli "Spazi ed attrezzature pubbliche di interesse generale" si rileva preliminarmente che la verifica delle aree destinate ad attrezzature generali di cui al paragrafo 2.5.3 della relazione non è opportunamente supportata da uno specifico elaborato grafico, in quanto la TAV 16.2 riporta gli "Standard urbanistici" ex art. 3 del DIM 1444/68.

Sarebbe opportuno produrre un nuovo elaborato o integrare l'esistente (TAV. 16.2), distinguendo gli spazi pubblici secondo la catalogazione ex artt. 3 e 4 del DIM 1444/68.

Si rappresenta ancora che nella tabella riportata a pag. 83 della relazione, tra le superfici annoverate come attrezzature di interesse generale vengono considerate aree già riportate tra gli "spazi pubblici attrezzati" di cui all'art. 3 del DIM 1444/1968 (si veda, per esempio, il caso del Campo comunale, in via Galante, con una superficie di 26.600 mq, corrispondente al "ver.15" dell'elaborato grafico 16.2).

Si evidenzia ancora che la dotazione procapite riportata nella stessa tabella comprende anche attrezzature tecnologiche ed altre dotazioni non riconducibili alla categoria della zona omogenea di tipo F così come definita dal DIM 1444/68 (vedi zona cimiteriale).

Nel merito della verifica effettuata, come già evidenziato per gli standard di cui all'art. 3 del DIM, si rappresenta che non viene indicato il numero di abitanti presi a riferimento.

*Nel merito della **Realtà Socio-Economica** si rileva che la descrizione riportata in relazione fa riferimento ad un intervallo temporale che va dal 1981 al 2001, con la premessa che le "risultanze" del Censimento generale del 2011 non sono ancora note. Si rappresenta nel merito che la Relazione di Piano risulta aggiornata (come riportato in copertina) a gennaio 2017 e pertanto si ritiene opportuno aggiornare tali analisi.*

*Circa il **Bilancio della Pianificazione vigente** si rappresenta quanto segue.*

In prima analisi si evidenzia che l'elaborato grafico TAV 16.1 "Piano di Fabbricazione" è in scala 1:2000, come correttamente riportato nell'elenco degli elaborati e non già in scala 1:5000, come riportato invece nel medesimo elaborato grafico. Si rende necessaria la modifica della scala di rappresentazione riportata nell'elaborato grafico.

Nel merito delle varianti apportate al PdF, elencate nella Relazione, come già rilevato e richiesto di integrare con nota regionale prot. n.2242 del 29-03-2017, l'elaborato grafico riporta genericamente la dizione "Zone oggetto di variante" senza alcun riferimento diretto all'elenco riportato in relazione. Per una maggiore chiarezza, si propone all'A.C. di riportare nell'elaborato grafico le varianti che hanno interessato Ceglie Messapica con il relativo atto di approvazione così come elencate in relazione.

Per quanto attiene il riporto del Pdf, si richiede una rappresentazione grafica in una scala adeguata tale da comprendere l'intero territorio comunale. In particolare si evidenzia che l'elaborato TAV

16.1 non riporta l'area cimiteriale e la relativa fascia di rispetto.

Con riferimento agli impianti produttivi appare necessario, laddove esistenti, rappresentare le varianti realizzate con procedure speciali e/o straordinarie laddove esistenti (ad esempio ex. art. 8 del DPR 160/2010) e ciò anche al fine di supportare le scelte pianificatorie relative al dimensionamento delle nuove aree produttive previste dal piano.

2. QUADRI INTERPRETATIVI

I quadri interpretativi sono trattati negli elaborati denominati 17 e 18.

In particolare gli elaborati 17 riportano, in scala 1:10.000, le invarianti strutturali relative al:

- sistema delle infrastrutture (TAV 17.1.1 e TAV 17.1.2);
- sistema paesaggistico - ambientale (TAV 17.2.1 e TAV 17.2.2);
- sistema storico - culturale* (TAV 17.3.1 e TAV 17.3.2)

Gli elaborati TAV 18.1 e TAV 18.2 riportano, in scala 1: 10000, i "Contesti Rurali e Urbani" distinti in:

Contesti Urbani

Contesti urbani storici – CU1

Contesti urbani consolidati – CU2

Contesti urbani in via di consolidamento – CU3

Contesto urbani periferici e marginali – CU4

Contesti della diffusione – CU5

Contesti Rurali

Contesti rurali multifunzionali – CR1

Contesti rurali a prevalente funzione agricola – CR2

Contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico – CR3

Rilievi in sede istruttoria regionale

Nel merito dei quadri interpretativi, i quali risultano coerenti con gli "Indirizzi del DRAG" di cui alla D.G.R. n.1328/2007, si rappresenta quanto di seguito.

Per quanto riguarda le invarianti infrastrutturali, si evidenzia che l'elaborato 17.1.1 riporta in legenda le "Strade di collegamento con i comuni limitrofi", le "Strade urbane" e le "Strade rurali" che non sono rappresentate nella parte grafica dell'elaborato. Risulta pertanto necessario eliminare detta incoerenza tra rappresentazione grafica e legenda

Non si condivide la scelta di valutare come "Invariante" la "Zona per insediamenti produttivi", che andrebbe piuttosto considerata come un "contesto urbano".

Inoltre si evidenzia la necessità di perimetrare le fasce di rispetto relative alle medesime invarianti come individuate (linea ferroviaria, linea elettrica, area cimiteriale ...).

In relazione ai contesti, esiste una discordanza tra la relazione generale e gli elaborati grafici.

Nella relazione generale sono presenti i seguenti:

Contesti Urbani

"Contesto urbano storico medioevale – CUS1";

“Contesto urbano storico 1^ espansione post-medioevale – CUS2”

“Contesto urbano storico 2^ espansione ottocentesca – CUS3”

in luogo dei “Contesti urbani storici – CU1” rappresentati negli elaborati grafici:

Non viene riportato nella parte descrittiva il CU5.

Contesti rurali

“Contesti rurali periurbani – CR1”,

in luogo dei “Contesti rurali multifunzionali – CR1”, riportati nell’elaborato grafico;

“Contesti rurali multifunzionali a valenza panoramica e naturalistica – CR2”,

in luogo dei “Contesti rurali a prevalente funzione agricola – CR2” riportati dell’elaborato grafico;

“Contesti rurali multifunzionali a carattere agricolo – CR3”,

in luogo dei “Contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico - CR3”.

Si chiede di rendere coerenti tra loro gli elaborati, al fine di una maggiore comprensione di quanto proposto.

3. PREVISIONI STRUTTURALI

Le previsioni strutturali di piano sono trattate negli elaborati denominati “TAV 19” e “TAV 20”.

In particolare gli elaborati “TAV 19” riportano, in scala 1:10.000, le invarianti strutturali relative al:

- sistema delle infrastrutture (“TAV 19.1.1” e “TAV 19.1.2”);
- sistema paesaggistico - ambientale (“TAV 19.2.1” e “TAV 19.2.2”);
- sistema storico - culturale* (“TAV 19.3.1” e “TAV 19.3.2”)

riprendendo e confermando quelle già individuate nell’ambito dei quadri interpretativi e nelle relative tavole grafiche con le seguenti integrazioni (da Relazione, pag. 108):

“Sistema della mobilità:

- *Modifica per messa in sicurezza del tracciato, in adiacenza all’abitato, della S.P. per Villa Castelli*
- *Piste ciclabili;*
- *Integrazione viabilità urbana*
- *Infrastrutture:*
 - *Ampliamento area Ospedale Neurolesi*
 - *Ampliamento area per attrezzature sportive*
 - *Valorizzazione area della stazione ferroviaria*
 - *Ampliamento area per insediamenti produttivi*
 - *Parco a valenza territoriale in località “Olmo” .*

Nel merito degli elaborati grafici, per le invarianti infrastrutturali, vengono inserite le seguenti diciture:

“Area per attività sportive”; “Area per attività alberghiere”;

“Area per attività di interesse pubblico”.

Gli elaborati “TAV 20.1” e “TAV 20.2” riportano, in scala 1: 10.000, i contesti territoriali distinti in:

- Contesti urbani
- Contesti rurali

I Contesti Urbani vengono definiti, disciplinati e cartografati con la seguente classificazione:

- Contesto urbano storico medioevale – CUS1
- Contesto urbano storico 1^ espansione post-medioevale – CUS2
- Contesto urbano storico 2^ espansione ottocentesca – CUS3
- Contesto urbano consolidato – CU2

- Contesto urbano in via di consolidamento – CU3
- Contesti urbani periferici e marginali con insediamenti di tipo residenziale – CU4
- Contesti da destinare ad insediamenti residenziali di nuovo impianto – CU5
- Contesto residenziale di alto valore paesaggistico - CU6a
- Contesto urbano di alto valore paesaggistico – CU6b
- Contesti urbani per attività produttive – CU7
- Contesti urbani periferici e marginali con insediamenti di tipo sportivo – CU8
- Contesti urbani per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico (zone F) – CU9

I Contesti rurali vengono definiti, disciplinati e cartografati con la seguente classificazione:

- Contesti rurali periurbani – CR1
- Contesti rurali multifunzionali a valenza panoramica e naturalistica – CR2
- Contesti rurali multifunzionali a carattere agricolo – CR3
- Contesti rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico – CR4
- Contesti rurali a prevalente funzione agricola – CR5

Nel merito degli **Indirizzi e criteri di elaborazione per la pianificazione urbanistica comunale**, il Comune rappresenta la necessità di stabilire *“una continuità non solo fisica ma con previsioni, [...] tra l’area destinata ad “edilizia economica e popolare” ed il resto del centro urbano.*

Il paragrafo 7.1 **Indirizzi e criteri per l’applicazione del principio di perequazione** riporta che *“La perequazione urbanistica è obbligatoria nelle aree la cui attuazione è disciplinata dal PUG/P attraverso i PUE”.*

L’istituto della perequazione è previsto *“per tutelare i diritti edificatori di proprietari di terreni ricadenti in aree, già edificabili nel vigente PdF ed ora, per la(e) maturate convinzioni in materia di tutela paesaggistica ed ambientale, soggette a vincoli di salvaguardia e conseguentemente di inedificabilità per le quali le norme di attuazione del PUG/S mirano alla delocalizzazione dei volumi ivi previsti “ (pag. 121).*

Nel merito della **Dinamica demografica e fabbisogno residenziale**, il PUG/S parte dai seguenti indicatori della dinamica demografica:

“- popolazione sostanzialmente stabile negli ultimi 50 anni;

- nell’ultimo decennio costante incremento degli stranieri residenti (372 al 31.12.2011);

- notevole il numero degli iscritti all’AIRE, ben 2850 al 31.12.2011;

- con popolazione stabile si registra tra un censimento ed il successivo un incremento dei nuclei familiari di circa il 10%”.

Il dato significativo di cui tiene conto il piano per il dimensionamento è legato al cambiamento della struttura familiare, che porterebbe ad una composizione media del nucleo familiare valutato al 2029 (quindicennio di proiezione del PUG) pari a 2,05 unità.

Il PUG prevede 20.500 abitanti al 2029, come da seguente tabella (pag. 122):

Anno	Abitanti	Famiglie	incremento %
1981	20147	6484	
1991	20805	7297	12,539
2001	21370	8098	10,977
2011 (al 31/12)	20682	8832	9,064
2029	20500	10 050	13,791

Si ipotizza un incremento di 1220 unità di nuclei familiari, pari a 2.500 abitanti (250.000 mc).

La *“grandezza media delle abitazioni tende a stabilizzarsi a 3.10 stanze/abitazione, con un indice di affollamento che si attesta intorno a 0.75 ab/st al 2011, e che in proiezione al 2029 viene stimato a 0.66 ab/st”*.

Nel merito della consistenza del patrimonio edilizio, il numero di abitazioni non occupate si attesta intorno al 50%, concentrate nel centro storico, *“di grandi dimensioni”, che “per la conformazione delle unità residenziali, sono lontane dalle moderne richieste di comfort e sono più idonee ad una occupazione temporanea rivolta ai fini turistici (vacanze estive) ed inoltre parte dell’abitato è di proprietà degli iscritti all’AIRE con ben 1.500 nuclei familiari”*.

Circa gli *“Insedimenti produttivi”*, il PUG chiarisce che sia l’area destinata dal PdF che quella interessata da successiva variante urbanistica, lungo la S.P. per Francavilla, risultano sature.

Il Piano prevede una ulteriore area, *“in adiacenza all’area per insediamenti produttivi esistente dal lato opposto della S.P. per Francavilla [...] di contenuta superficie, ma atta, si ritiene, a soddisfare i fabbisogni, che si ipotizzano prevalentemente di natura commerciale, per i prossimi quindici anni”* (pag. 124).

Sottolineando la valenza turistica del territorio rurale di Ceglie Messapica, il PUG propone di favorire il recupero ai fini turistico - ricettivi anche del patrimonio rurale esistente e prevede *“ un’area per l’insediamento di strutture alberghiere in adiacenza all’Ospedale dei Neurolesi con la doppia (il doppio) obiettivo di accoglienza turistica e di supporto per i parenti dei degenti del nosocomio, stante l’interesse regionale dello stesso”* (pag. 124).

Rilievi in sede istruttoria regionale

Evidenziando in via preliminare che il PUG, nella individuazione di contesti ed invarianti, risulta coerente con gli “Indirizzi” del DRAG lettera b), si rappresenta quanto segue.

*Per quanto riguarda le **invarianti infrastrutturali**, esse riprendono e confermano quelle già individuate nell’ambito dei quadri interpretativi.*

Nel merito di dette invarianti, si richiama quanto già espresso per i quadri interpretativi:

- *la non condivisione della scelta di individuare tra queste la Zona per insediamenti produttivi, con il relativo ampliamento (nel PUG/S);*
- *la necessità di perimetrare le fasce di rispetto relative alle medesime invarianti (linea ferroviaria, linea elettrica...).*

Nel merito dell’Impianto cimiteriale si rappresenta che la fascia di rispetto, anch’essa non graficizzata, in via ordinaria risulta essere pari a 200 m come prevede la normativa di settore (art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934 e ss.mm.ii).

Circa le cosiddette integrazioni proposte rispetto alle invarianti dei quadri interpretativi (riportate alla pagina 108 della relazione), si rilevano alcune discrasie circa le diciture tra parte descrittiva (Relazione) ed elaborati grafici, che si ritiene opportuno vengano verificate da parte dell’A.C.: Per le Infrastrutture (TAV. 19.1.1 e 19.1.2) nella Relazione si riporta:

“Ampliamento area Ospedale Neurolesi”,

in luogo di “Area per attività di interesse pubblico”, come riportato nell’elaborato grafico; “Ampliamento area per attrezzature sportive”,

in luogo di “Area per attività sportive”; “Valorizzazione area della stazione ferroviaria”,

in luogo di “Stazione ferroviaria e punto per il Bike Sharing” (non appare chiaro se trattasi di Bike sharing di progetto o esistente);

In riferimento all’Ampliamento area per insediamenti produttivi”, nell’elaborato grafico viene riportata in

legenda la stessa dicitura dei quadri interpretativi ("Zone per attività produttive"), mentre nella parte grafica vengono rappresentate, oltre le aree produttive esistenti, anche una piccola ulteriore area posta in adiacenza ad ovest rispetto all'esistente;

Vengono inoltre inserite, nel PUG/S, tra le invarianti infrastrutturali, le "Area per attività alberghiere".

Come già evidenziato per le "Zona per insediamenti produttivi", non si condivide la scelta di inserire tra le invarianti strutturali:

- le "Aree per attività sportive,
- le "Aree per attività alberghiere"
- le "Aree per attività di interesse pubblico".

Circa le Invarianti relative al sistema paesistico-ambientale (TAV 19.2.1 e TAV 19.2.2), gli "Inghiottoi", compresi tra le Componenti Geomorfologiche, presenti in legenda, non sono riportati nella parte grafica. Si rilevano inoltre delle discordanze tra i perimetri dei Boschi riportati nei quadri interpretativi e quelli riportati nel PUG/S.

Per quanto riguarda i **Contesti Territoriali** individuati dal PUG/S in via generale si condivide quanto proposto. Gli obiettivi dichiarati risultano coerenti con il DRAG.

Si consiglia, al fine di renderne immediata la lettura e di motivare maggiormente le scelte progettuali relative alla individuazione dei contesti territoriali, di inserire un ulteriore elaborato grafico che riporti sia le invarianti strutturali individuate sia i contesti territoriali.

Nel merito dei **Contesti Urbani**, si chiedono chiarimenti circa le scelte progettuali relative all'area qualificata dal PdF vigente come Zona C3.2 - Area a verde Pubblico posta immediatamente a Nord del PEEP e che il PUG qualifica:

- parte come CU3 - Contesto Urbano in via di Consolidamento,
- parte come CU4 - Contesto Urbano Periferico e Marginale di tipo residenziale,
- parte come CU5 - Contesto Urbano da destinare a insediamenti residenziali di nuovo impianto;
- parte ancora come CU9 - Contesto Urbano per Attrezzature Pubbliche e di Interesse Pubblico.

Tale "frammentazione" della originaria "Zona C3.2" in quattro diversi "Contesti Urbani" non trova riscontro dalla lettura del tessuto esistente ed, in ogni caso, deve essere opportunamente motivata. Inoltre si rappresenta che la proposta di zonizzazione di dette aree nel PUG/S non trova immediato riscontro nel PUG/P.

Nel merito del Contesto Urbano CU7 per attività produttive, si rileva che l'elaborato grafico "TAV. 20.2" relativo ai Contesti Territoriali riporta due sottocontesti: uno per le attività produttive esistenti (in marrone chiaro) ed uno per le aree di progetto (in marrone più scuro), distinzione non evidenziata in maniera chiara nella parte descrittiva (Relazione, pagg. 114-115).

In riferimento al CU7 (di progetto), nell'elaborato TAV. 20.2 sono individuate due diverse aree:

- la prima, posta ad ovest rispetto alla SP 25 per Francavilla, presenta un perimetro differente rispetto alla "Zona per attività produttive" riportata nella "TAV. 19.1.2" (tra le invarianti).

Si chiedono chiarimenti in merito.

- la seconda, posta a nord-est del centro abitato, presenta un perimetro differente rispetto all'"Area per attività turistico - alberghiera" riportata nella TAV. 19.1.2.

Si rileva altresì che minima parte di tale Contesto CU7 ricade nell'"Area di rispetto dei boschi", come indicato nella TAV. 19.2. Si chiedono chiarimenti in merito alla perimetrazione proposta.

Si evidenzia ancora che la previsione di detto CU7 in oggetto non risulta essere opportunamente motivata

in merito alla sua estensione e localizzazione.

Circa il Contesto Urbano CU8 - Contesti Urbani Periferici e Marginali con Insediamenti di tipo Sportivo si ritiene che debba essere motivata la scelta localizzativa.

Nel merito del "Contesto urbano per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico (Zone F) – CU9", si rappresenta che nell'elaborato "TAV. 20" vengono riportate delle perimetrazioni che non corrispondono esattamente con quanto individuato tra le invarianti strutturali: non si comprende il motivo per cui, per esempio, venga riportato solo uno dei due depuratori individuati tra le invarianti nell'elaborato Tav. 19.1. E ancora non si condivide, in ogni caso, la scelta di inserire all'interno del CU9 i depuratori e l'impianto cimiteriale, che andrebbero più propriamente considerati tra le reti tecnologiche ed impianti, anziché tra le attrezzature pubbliche e di interesse pubblico (Zone F del DIM. 1444/68).

Si rileva che parte dell'Area destinata all'ampliamento dell'Ospedale dei Neurolesi e Motulesi ricade nell'Area di rispetto dei boschi", come indicato nella TAV. 19.2.

Per quanto riguarda la presenza della Zona di protezione speciale idrogeologica di tipo A, come individuata nel Piano di Tutela delle Acque e correttamente riportata negli elaborati "TAV. 19.2", la stessa corrisponde a differenti Contesti individuati dal PUG/S: parte del Contesto Urbano CU5, parte dei seguenti contesti rurali: CR1, CR2, CR3 e CR4, aventi gradi di tutela differenti, che non sempre tengono pienamente in considerazione le limitazioni d'uso imposte dal piano sovraordinato, al fine di garantire "la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, superficiali e sotterranei".

In particolare si evidenzia la necessità di verificare il CU5 (insediamenti residenziali di nuovo impianto) con le limitazioni imposte dalla tutela sovraordinata.

In riferimento alla "Dinamica demografica e fabbisogno residenziale", pur condividendo quanto dimostrato in merito alla diversa composizione del nucleo familiare (tende a ridursi la quantità dei componenti previsti per nucleo), si evidenzia che il dato relativo al numero totale di abitanti stimato al 2029 (quindicennio di proiezione del PUG), pari a 20.500 unità, risulta inferiore rispetto al 2011 (con 182 abitanti in meno). La previsione di 2.500 abitanti in più, legata alla modifica di consistenza del nucleo familiare, risulta in contrasto con l'andamento demografico complessivo prospettato dallo stesso PUG.

I due dati proposti necessitano di una mediazione.

Il PUG/S prevede, in relazione ai 2.500 abitanti in più ipotizzati, la realizzazione di nuovi 250.000 mc pur rappresentando che circa il 50% delle abitazioni esistenti risulta non occupato.

L'impossibilità del riutilizzo del patrimonio edilizio esistente non appare opportunamente motivata, se non con un riferimento generico alla "grande dimensione" delle abitazioni del centro storico ed alle "condizioni abitative, (che) per la conformazione delle unità residenziali, sono lontane dalle moderne richieste di confort e sono più idonee ad una occupazione temporanea rivolta ai fini turistici (vacanze estive)".

Anche la scelta di destinare le abitazioni del centro storico esclusivamente a "case vacanza" non risulta del tutto condivisibile, attesa la necessità di pervenire ad una commistione di usi al fine di garantirne un utilizzo non temporaneo.

Ciò premesso, si rappresenta la necessità di effettuare adeguati approfondimenti relativamente allo stato d'uso e di conservazione del patrimonio edilizio esistente atteso che, in assenza di analisi, non risulta condivisibile la scelta di assumere pari a zero il riutilizzo e recupero delle abitazioni non occupate a fini residenziali, che invece andrebbe incentivato dal PUG nell'ottica del contenimento del consumo di suolo, in linea con i principi ribaditi dal legislatore europeo che auspica il traguardo di un incremento dell'occupazione netta di terreno pari a zero, da raggiungere, in Europa, entro il 2050.

*Nel merito degli **insediamenti produttivi**, per quanto condivisibile l'obiettivo di "soddisfare i fabbisogni che si ipotizzano prevalentemente di natura commerciale per i prossimi quindici anni", si ribadisce la necessità di acquisire analisi, chiarimenti e verifiche inerenti il suddetto fabbisogno.*

Solo a seguito di una stima motivata di detto fabbisogno è possibile dimensionare le aree da destinare a nuovi insediamenti produttivi proposte dal Piano, seppure di "contenuta superficie" (quantificata nella parte programmatica del piano) ed il cui perimetro risulta contrastante, come già rilevato, con quanto già individuato negli elaborati delle invariati.

Come già evidenziato per il quadro delle conoscenze (Bilancio della pianificazione esistente), si ritiene opportuno, a supporto delle scelte di piano, riportare laddove esistenti, anche le eventuali varianti ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 (ex art. 5 del D.P.R. n. 447/1998), che hanno interessato il territorio, e sempre al fine di pervenire ad un motivato dimensionamento delle aree produttive proposte dal piano.

4. PREVISIONI PROGRAMMATICHE

Le previsioni programmatiche di piano sono trattate negli elaborati denominati "TAV. 21", "TAV. 22" e "TAV. 23".

In particolare gli elaborati "TAV. 21" riportano in scala 1:5.000, la zonizzazione di piano ("TAV. 21.1", "TAV. 21.2", "TAV. 21.3", "TAV. 21.4", "TAV. 21.5", "TAV. 21.6", "TAV. 21.7"), gli elaborati "TAV. 22"

ripropongono la Zonizzazione, in scala 1:2.000, relativa al centro urbano ("TAV. 22.1", "TAV. 22.2"), gli elaborati "TAV. 23" ("TAV. 23.1", "TAV. 23.2"), rappresentano la "Carta dei servizi" in scala 1:2.000.

Circa le previsioni insediative (pag. 125 della "Relazione"), *"il PUG, preso atto di un fabbisogno di circa 250.000 mc, propone una ridefinizione degli ambiti edificati secondo la reale consistenza degli stessi e una rimodulazione normativa in considerazione delle attuali esigenze e degli orientamenti di pianificazione dettati dal DRAG (densificazione piuttosto che espansione, valorizzazione del centro antico, edificati compatti e ben strutturati che prevengano fenomeni di marginalizzazione fisica e sociale, ecc.)"*.

In particolare, con riferimento al **Nucleo antico**, il PUG fa proprio il Piano di recupero del centro storico medioevale, approvato con D.C.C. n. 2/2000, e ne conserva la validità sino ad approvazione di successivo strumento di pianificazione di dettaglio.

Circa le **Zone di completamento Urbano**, il PUG dichiara sostanzialmente di confermare le vigenti zonizzazioni (zone A3 e Zone A4 del vigente PdF). *"Il margine ovest è stato ridisegnato, rispetto alle previsioni del PdF, includendo un'area che comprende tre ambiti edificati composti da una molteplicità di edifici, alcuni dei quali sono dei condomini anche di 4 piani (trattasi di edilizia "spontanea" con edificio sanato), che per un verso fanno parte integrante della città e per altro confinano, verso la campagna, con emergenze paesaggistiche delle componenti botanico - vegetazionali" (pag.129) .*

Nella Relazione, per le **Zone di espansione**, *"viene confermato il comparto a.5 relativo ad un'area oggetto di variante al PdF e vengono proposti due comparti, da sottoporre a PUE, entrambi localizzati in maniera tale da recuperare situazioni di marginalità insediativa (quartiere satellite di edilizia economica e popolare, area per insediamenti produttivi a carattere prevalente commerciale) nate a seguito di varianti che hanno profondamente inciso sulle previsioni del vigente PdF" (pag. 128).*

"A seguito delle determinazioni del Consiglio Comunale sulle osservazioni e/o a seguito di emendamenti da parte dello stesso C.C. viene introdotto il Comparto C1c, inerente un'area già tipizzata B3 negli elaborati adottati; le superfici a servizi così introdotte sono aggiuntive rispetto a quanto già determinato per l'intero abitato poiché le stesse erano già state valutate e dimensionate rispetto al complessivo carico insediativo di progetto" (pag. 129).

Si riporta la tabella riassuntiva presente in "Relazione" alla pag. 129:

Comparto	Destinazione d'uso		Superficie mq	Ift Mc/mq	Volume mc	Volume esistente (stima) mc	Volume edificabile mc	Superficie a standard 20 mq/ab	Diritti volumetrici destinati al comune per perequazione 10%
	Residenziali	Servizi annessi alla res.							
C1-C1a	60% max	40% min	96000	1,5	144000			28800	21600
C1b	80% max	20% min	30000	1.5	45000			9000	4500
Clc	80% max	20% min	49800	1,5	74700	44000	30700	6140	3070

Al Comune viene riconosciuta una quota dei diritti volumetrici di comparto ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 3/2005, pari al 10%. *"Tali diritti dovranno essere destinati ad interventi di edilizia residenziale sociale, all'acquisizione e/o realizzazione di aree per standard e servizi e/o alla delocalizzazione, nell'ambito di interventi di riqualificazione paesaggistico ambientale, di volumetrie di fabbricati regolari, afferenti anche ad altro comparto o contesto; in particolare e prioritariamente, "possono essere utilizzati per delocalizzare le non attuate previsioni insediative dei comparti a.6 del vigente PdF, vincolate dal PUG al parco pubblico attrezzato "Parco Monterrone", in quanto aree da salvaguardare per la loro valenza paesaggistica" (pag. 129).*

Nel merito degli **Insedimenti produttivi**, ed in particolare per le Zone artigianali, il PUG/P prevede un ampliamento dell'area esistente dal lato opposto rispetto alla S.P.45, di estensione pari a circa 4 ha.

Circa le **Attività ricettive**, il PUG/P propone:

- *un turismo all'aria aperta* in campagna, come opportunità per *il recupero del patrimonio dei manufatti in pietra, trulli isolati, unità abitative composte dall'articolazione di più trulli, lamie, masserie, da realizzare secondo il disposto delle Linee guida regionali del PPTR;*
- *incentiva* un modello di offerta turistica in strutture del nucleo edilizio storico;
- la realizzazione di una zona alberghiera da localizzare tra la città e l'Ospedale dei Neurolesi e Motulesi (dotato di 105 post letto), in adiacenza al nosocomio.

Per quanto riguarda gli **Standards urbanistici**, la esistente dotazione di superfici a servizi, pari a 17,73 mq/ab, risulta insufficiente sia per la scuola dell'obbligo sia per i parcheggi pubblici.

Il PUG/P propone l'obiettivo di garantire uno standard pari a 21.59 mq/ab.

In particolare il Piano prevede la individuazione di un'area a servizi alla residenza (scuole dell'obbligo, parcheggi pubblici e verde pubblico attrezzato), estesa circa 3 ha, all'interno del comparto C1a, destinando "almeno il 40% del volume" a servizi, con la finalità di recuperare la marginalità della vicina area di edilizia economica e popolare.

Nel merito della verifica delle aree a standard vengono riportati i seguenti valori:

Aree per l'istruzione: il PUG/P distingue tra le aree esistenti e propone 4 aree di progetto, raggiungendo una dotazione pari a 4,56 mq/ab.

Attrezzature di interesse generale: non si propone alcun incremento delle superfici, che risultano essere pari a 54.626 mq, corrispondenti a 2,70 mq/ab.

Spazi pubblici attrezzati: il PUG/P propone una superficie totale (generale) pari a 233.083 mq, prevedendo nuove aree di progetto arrivando ad una dotazione pari a 11.53 mq/ab.

Parcheggi pubblici: il PUG/P prevede una superficie totale (generale) pari a 56.608 mq, corrispondenti a

2,80 mq/ab.

Per quanto riguarda le “**Attrezzature ed impianti di interesse generale – Zone F**”, il PUG prevede:

- un ampliamento della superficie dell’Ospedale per Neurolesi e Motulesi
- una zona per attrezzature sportive di iniziativa pubblica e/o privata
- un grande parco pubblico a carattere comprensoriale della dimensione di oltre 12 ha.

Nel merito della “**Mobilità**”, il PUG prevede:

- il collegamento della zona satellite di edilizia economica e popolare alla città con un grande viale alberato provvisto di pista ciclabile;
- una fitta rete di piste ciclabili sia la parte urbana e soprattutto il territorio rurale con un serie di stazioni di bike-sharing;
- ammodernamento della stazione ferroviaria.

Rilievi in sede istruttoria regionale

Ferma restando la necessità di motivare ed eventualmente ridimensionare il fabbisogno residenziale dichiarato nel PUG/S, pari a 250.000 mc, si rappresenta, in merito alle singole aree del PUG/P quanto segue.

La Relazione (pag.126) evidenzia la volontà della:

“ridefinizione degli ambiti edificati secondo la reale consistenza degli stessi e una rimodulazione normativa in considerazione delle attuali esigenze e degli orientamenti di pianificazione dettati dal DRAG (densificazione piuttosto che espansione, valorizzazione del centro antico, edificati compatti e ben strutturati che prevengano fenomeni di marginalizzazione fisica e sociale, ecc.)”.

*Tali affermazioni del PUG/P risultano in contrasto con quanto dichiarato nel PUG/S circa la “**Dinamica demografica e fabbisogno residenziale**”, laddove viene rappresentato che il fabbisogno abitativo stimato a 250.000 mc non può essere nemmeno in parte soddisfatto all’interno del centro storico, laddove appare essere concentrata la maggior parte delle abitazioni non occupate, pari al 50% del totale.*

Come già evidenziato nei rilievi regionali relativi al PUG/S, sarebbe opportuno proporre uno studio dettagliato del patrimonio edilizio esistente atto a valutare e dimensionare le abitazioni non occupate presenti nel centro storico che potrebbero essere recuperate al fine di sopperire il dichiarato fabbisogno abitativo (e non solo per fini turistici stagionali) piuttosto che proporre nuove aree da destinare a residenza.

*Ancora circa il **Nucleo Antico**, la Relazione chiarisce che “il piano ha individuato con molta accortezza l’edificato degno di tutela spesso dettagliando nell’a(m)bito dello stesso isolato la parte più antica e quella la cui architettura è visibilmente di epoca moderna”.*

Tale affermazione risulta non congrua rispetto agli elaborati grafici del PUG che non riportano alcuna delimitazione di detto “edificato”.

*Circa le **Aree di espansione** e le volumetrie prospettate nella tabella riportata in Relazione alla pag. 129, rilevata la necessità di una rimodulazione delle stesse per le motivazioni già riportate, si rappresenta che non appare chiaro se i diritti volumetrici destinati al Comune per perequazione pari al 10% (ex art. 21 della L.R. n. 3/2005) siano aggiuntivi rispetto alle volumetrie riportate in tabella.*

Nel merito dei comparti C1a e C1a, si evidenzia che i diritti volumetrici da destinare al Comune per perequazione, pari a 21.600 mc, presentano un valore differente rispetto al 10% delle volumetrie complessive previste.*

Per quanto riguarda le superfici da destinare a standard relative al comparto C1c, si rappresenta la neces-

sità che dette superfici siano calcolate rispetto agli abitanti complessivi di comparto e non solo in relazione ai nuovi abitanti da insediare, atteso che lo stesso comparto comprende "volumi esistenti" (stimati), realizzati su aree che il PdF vigente qualifica come "Zone B1 - produttive per attività primarie di tipo A, di valore paesaggistico, di rispetto dell'abitato, di valore ambientale".

In riferimento agli elaborati grafici del PUG/P si rappresenta quanto segue.

"TAV. 21 - Previsioni Programmatiche - Sistema territoriale locale - ZONIZZAZIONE"

Nel merito dell'area qualificata dal PdF vigente come Zona C3.2 - Area a verde Pubblico posta immediatamente a Nord del PEEP, detta area, che il PUG/S qualifica, come già evidenziato, in maniera frammentata, si rappresenta che la classificazione delle aree proposta dal PUG/P non appare essere direttamente correlata a quanto proposto in sede di PUG/S.

Si rilevano altresì incongruenze nelle scelte pianificatorie tra PUG/S e PUG/P con riferimento a:

- *aree che il PUG/S qualifica parte come CU3 - Contesto Urbano in via di Consolidamento e che il PUG/P classifica a sua volta parte come CU3, in coerenza con il PUG/S, e parte come Attrezzatura di interesse Comune (Giudice di Pace);*
- *aree che il PUG/S qualifica come CU4 - Contesto Urbano Periferico e Marginale di tipo residenziale e che il PUG/P classifica ("TAV. 21.5") come Verde privato (sebbene la legenda presenti un colore differente, verde scuro, rispetto a quello rappresentato nella parte grafica) relativo alla Masseria Insarti e ad un'area di forma circolare presente ad ovest di detta maglia urbanistica.*

Al fine di garantire una maggiore facilità di lettura degli elaborati grafici, si rappresenta che nella legenda non trovano corrispondenza alcuni simboli presenti nella parte grafica. In particolare sarebbe opportuno riportare anche nell'elaborato grafico le tabelle con le indicazioni relative alle Aree a standard (IST.13) e le Attrezzature ed impianti di interesse generale (Zone F) rappresentate.

*Per quanto riguarda le **Aree a standard** si evidenzia che la verifica andrebbe effettuata distinguendo tra le aree a servizio della residenza e le aree a servizio degli insediamenti produttivi, secondo quanto stabilito dall'art. 3 e dall'art. 5 del DIM 1444/1968.*

Ciò premesso, entrando nel dettaglio:

Aree per l'istruzione: Si evidenzia che viene computata un'area (IST. 16 "Asilo Nido - Scuola Materna") prevista all'interno della Zona omogenea D1a, che, per le motivazioni di carattere generale già esposte, deve essere considerata come standard relativo alle aree produttive (da valutare ai sensi dell'art. 5 del DM 1444/1968). E pertanto, in tal caso la superficie complessiva per i residenti al 2029 risulterebbe inferiore rispetto a quanto prospettato.

Spazi pubblici attrezzati: Il PUG propone una superficie totale (generale) pari a 233.083 mq, corrispondente a 11.36 mq/ab (non già 11,53 mq/ab), prevedendo nuove aree di progetto. Si rappresenta, alla luce di quanto descritto in via generale (distinzione tra aree a standard per la residenza e insediamenti produttivi), che il calcolo proposto debba essere interamente rivisto.

Nel merito della verifica effettuata circa le Zone Omogenee A e B, si rappresenta che per il Parco Pubblico Monterrone, di progetto, non si applica, come rappresentato nella tabella, il co. 2, 2° capoverso dell' art. 4 del DIM. 1444/1968, in quanto lo stesso è applicabile solo nel caso in cui le aree a standard vengano reperite all'interno delle stesse Zone A e B. Il Parco Monterrone è localizzato in una Zona omogenea corrispondente ad una zona C, solo parzialmente edificata e pertanto non presenta i caratteri di "Zona B" di cui al D.M. (art. 2, lettera B) e conseguentemente va computato con la sua reale superficie.

Nel merito dell'elaborato grafico (TAV. 23.1) si rileva che l'area identificata come ver.49, di progetto, debba essere rappresentata con il colore corrispondente al verde esistente (verde chiaro).

Parcheggi pubblici: il PUG/P prevede una superficie totale (generale) pari a 56.608 mq, corrispondente a 2,76 mq/ab. Il PUG propone 5 nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, due delle quali localizzate nella Zona D2 e D3. Si rappresenta la necessità di rivedere complessivamente la verifica proposta, con riferimento alla distinzione tra standard per le residenza e per le attività produttive.

Non si condivide la scelta di applicare il co. 2, 2° capoverso dell' art. 4 del D.M. 1444/1968, all'area indicata come "par. 50" dell'elenco, che si evidenzia essere riportata tra i parcheggi di progetto negli elaborati grafici (Tav. 23.1 e 23.2) senza la relativa dicitura "par 50", in quanto la maglia cui appartiene detta area non presenta i valori delle Zone B di cui al DIM 1444/1968.

Per quanto riguarda le "Attrezzature ed impianti di interesse generale – Zone F", come già evidenziato nei rilievi regionali relativi al quadro delle conoscenze, vengono annoverate attrezzature tecnologiche ed altre dotazioni non propriamente riconducibili alla categoria di Zona omogenea di tipo F di cui al DIM 1444/68.

Si veda il caso del cimitero, per il quale si chiedono chiarimenti circa la riduzione della fascia di rispetto secondo quanto prospettato nel PdF vigente ed in relazione alla normativa sanitaria di riferimento.

Si rammenta che per la riduzione della stessa è necessario il parere favorevole della ASL competente.

In via generale si ritiene che il dimensionamento delle Aree a standard e delle Zone F debba essere più opportunamente contenuto nella Parte Strutturale del Piano, atteso che il Drag/PUG, nel merito degli standard della parte Programmatica, riporta quanto segue:

"Particolare cura dovrà essere dedicata alla valutazione della qualità e alla effettiva fruibilità degli standard e dei servizi previsti dal piano; in particolare, occorrerà superare la logica meramente quantitativa del DIM n. 1444/1968 ed introdurre strumenti di verifica della capacità prestazionale dei servizi".

*Nel merito della **Mobilità** si ritiene di poter condividere quanto operato dal PUG, fermo restando che tali contenuti devono essere più propriamente trasposti nella parte strutturale.*

In riferimento alla mobilità ciclistica richiamata con il bike-sharing, la stessa va correlata alle disposizioni normative vigenti in materia (LR 1/2013).

5. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Le Norme tecniche d'attuazione sono articolate in due Part, Strutturale e Programmatica. La Parte Strutturale contiene:

- TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI, suddiviso in:
 - CAPO I - PARTE GENERALE
 - CAPO II - DEFINIZIONE DEGLI INDICI URBANISTICI
- TITOLO II - ATTUAZIONE DEL P.U.G., comprendente il:
 - CAPO III - STRUMENTI DI ATTUAZIONE
che riporta le indicazioni sui Piani Urbanistici Esecutivi, le "NORME DEL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR)", le "NORME DEL PIANO STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO"
- TITOLO III - INVARIANTI E CONTESTI TERRITORIALI La Parte Programmatica contiene:
- TITOLO IV - ZONIZZAZIONE E USO DEL TERRITORIO COMUNALE
 - CAPO V - ZONE RESIDENZIALI - DISPOSIZIONI SPECIFICHE
 - CAPO VI - ZONE DESTINATE AD ATTIVITA' PRODUTTIVE
 - CAPO VII - ZONE DI USO PUBBLICO
 - CAPO VIII - REALIZZAZIONE DELLE URBANIZZAZIONI SECONDARIE
- TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE
 - CAPO IX - ESECUZIONE DEL PUG

Rilievi in sede istruttoria regionale

Si condivide, in via preliminare, l'articolazione operata tra parte strutturale e parte programmatica.

Per consentire una maggiore leggibilità delle norme si consiglia di riportare il numero della pagina corrispondente agli articoli riportati nell'indice.

Nel merito dei singoli articoli si rappresenta quanto segue.

PARTE STRUTTURALE

Preliminarmente si raccomanda che tutte le definizioni contenute nelle NTA, che siano in contrasto con quanto contenuto nella D.G.R. n.554/2017 "Intesa, ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni del 20 ottobre 2016, recante l'approvazione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'art.4, comma 1-sexies, del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380. Recepimento regionale" e ss.mm.ii., debbano essere riformulate.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - PARTE GENERALE

• ART. 1.1. - ELABORATI COSTITUENTI IL PIANO URBANISTICO COMUNALE

Nell'elenco degli elaborati che costituiscono il PUG, si rappresenta la necessità, come già evidenziato, di modificare la scala di rappresentazione dell'elaborato Tav. 16.2.

Si richiede pertanto di portare a coerenza l'elenco degli elaborati riportato nelle NTA con gli elaborati trasmessi per il controllo di compatibilità.

• ART. 1.6. - ABUSIVISMO

Nel merito al comma 3, si ritiene opportuno che venga eliminato il riferimento "agli immobili [...] e/o sanabili", riformulando il comma 3 nel seguente modo:

"3. Le presenti N.T.A. si applicano esclusivamente agli immobili legittimamente edificati e/o sanati."

CAPO II - DEFINIZIONE DEGLI INDICI URBANISTICI

Come già rappresentato nelle premesse, le definizioni contenute nelle N.T.A. devono essere adeguate a quanto riportato nella D.G.R. n. 554/2017 e D.G.R. n.648/2017.

In particolare si rileva che le definizioni riportate ai seguenti articoli risultano in contrasto con il RET ed appare opportuna una loro riformulazione in conformità con lo stesso:

• ART. 2.2 INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE (Ift)

• ART. 2.6 INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA (Iff)

• ART. 2.7 SUPERFICIE COPERTA (Sc)

• ART. 2.8 SUPERFICIE DI PIANO (Sp)

• ART. 2.12 VOLUME DEGLI EDIFICI (V)

• ART. 2.13 DISTANZE

TITOLO II - ATTUAZIONE DEL P.U.G.

CAPO III - STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Nel merito dei PUE, ed in particolare per quanto attiene l'ART. 3.4, si consiglia di fare specifico riferimento al DRAG - Criteri per i Piani Urbanistici Esecutivi (PUE), approvato con D.G.R. n. 2753 del 14-12-2010, ed in particolare alla Parte V "Struttura e contenuti del PUE".

• ART. 3.7 - PTA (Piano di tutela delle acque)

Tale articolo deve essere riformulato alla luce delle considerazioni di cui al parere della sezione regionale competente, rilasciato con nota prot. n. 5265 del 19-06-2017.

TITOLO III - INVARIANTI E CONTESTI TERRITORIALI

CAPO IV

• ART. 4.3 CONTESTI TERRITORIALI – PREVISIONI STRUTTURALI

In via generale si ritiene opportuno evidenziare che la normativa riporta integralmente le descrizioni dei contesti già presenti nella relazione di piano. Al fine di evitare la ripetizione di contenuti e di semplificare la lettura e l'applicazione della normativa, si suggerisce di mantenere la parte più propriamente descrittiva all'interno della relazione di piano e di riportare nelle NTA della parte strutturale obiettivi (anche se già presenti nella relazione) e relativa normativa tecnica proposta dal PUG al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

a) *Contesti urbani*

- *4.3.1.a Contesto urbano storico medioevale – CUS1 - Zona omogenea A1*
Non si condivide la scelta di riportare nelle NTA la previsione, peraltro non totalmente condivisa, di recuperare la Zona omogenea A1 “come seconde case anche da una utenza straniera”.
Si rappresenta la possibilità, al fine di consentire un allineamento anche altimetrico della cortina edilizia esistente, nel caso di nuove costruzioni (co.2), di inserire il parametro altezza che deve essere valutato in considerazione degli edifici adiacenti.
- *4.3.2.a Contesto urbano storico 1^ espansione post-medioevale - CUS2 - Zona omogenea A2*
Si riporta quanto già espresso per l'articolo precedente nel caso di nuove costruzioni in merito all'altezza degli edifici.
- *4.3.3.a Contesto urbano storico 2^ espansione ottocentesca – CUS3 - Zona omogenea A3*
Non si condivide la scelta proposta relativa a:
Rapporto di copertura (70%); I.f.f. fondiaria (5 mc/mq), distanza dai confini, (“3 mt. con un minimo di 6 mt. tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti”).
Si rappresenta che lo stesso PdF vigente per le Zone A2 (parte delle quali rientranti nel contesto analizzato) prevede degli indici più restrittivi: R.C. pari a 60%; I.f.f. pari a 4,5 mc/mq e distanze differenti (pari a 10 tra edifici e 5 dai confini). Si consiglia il riporto di detti parametri nelle previsioni di PUG.
- *4.3.4.a Contesto urbano consolidato – CU2 - Zona omogenea B1**
Non si condivide la scelta relativa ai parametri urbanistici proposti, atteso che risultano peraltro più permissivi rispetto al PdF vigente, proponendo un I.f.f. pari a 5 mc/mq (anziché 4,5 mc/mq del PdF della Zona Residenziale Esistente - A2, e 3,5 mc/mq della Zona residenziale di completamento - A3, che in parte corrisponde al contesto proposto dal nuovo piano). Il PUG propone una Superficie Permeabile pari a 20%, condivisibile, cui deve, a parere di questa sezione, aggiungersi il valore relativo alla superficie coperta, che in ogni caso non dovrebbe essere superiore rispetto a quello del PdF vigente (pari a 60% per le ex Zone A2 e 40% per le ex Zone A.3).
- *4.3.5.1.a Contesto urbano in via di consolidamento – CU3 - Zona omogenea B2*
Il PUG propone una Superficie Permeabile pari a 25%, condivisibile, cui deve, a parere di questa sezione, aggiungersi il valore relativo alla superficie coperta, che in ogni caso non dovrebbe essere superiore rispetto a quello del PdF vigente (pari a 40% per le ex Zone A4 cui corrisponde il contesto del PUG).
- *4.3.5.2.a Contesto urbano in via di consolidamento – CU3 - Zona omogenea B3*
Nel merito, si rappresenta che la suddivisione proposta all'interno della normativa tecnica tra CU3 - Zona Omogenea B2 e CU3 - Zona omogenea B3 non trova riscontro nell'elaborato “Relazione” e nei relativi elaborati grafici che delimitano e individuano i Contesti del PUG/S (Tav. 20.1 e 20.2). Si chiedono chiarimenti in merito al fine di comprendere in quale zone si debba applicare la normativa proposta. Entrando nel merito di detto articolo non si comprende il riferimento alle Us (Urbanizzazioni secondarie) atteso che detto Contesto risulta assimilato alla Zona Omogenea B (B3) del DIM. 1444/1968, e non già ad una Zona omogenea del tipo C, per la quale, in sede di Piano Attuativo, valutare le relative aree a Standard.
- *4.3.6.a Contesti urbani periferici e marginali con insediamenti di tipo residenziale – CU4 - Zona omogenea B4*
Nel Contesto in questione le NTA richiamano gli “indici planovolumetrici del Piano di Lottizzazione”. Al fine di una maggiore chiarezza si ritiene necessario il riporto degli indici e parametri urbanistici da

applicare.

- 4.3.7.2.a *Contesto residenziale di alto valore paesaggistico - CU6a - Zona omogenea C2*
Non si ritiene opportuno, all'interno della normativa di PUG, fare riferimento all'attuale PdF" e ricostruire all'interno delle stesse NTA di PUG le vicende che hanno motivato la mancata attuazione di detta area rispetto a quanto previsto dalla variante che interessato il piano. Si consiglia di mantenere detta parte solo nella Relazione del PUG (relazione pag. 114) e al fine di facilitare l'applicazione della norma, si ritiene necessario definire più chiaramente gli interventi attuabili, atteso che, tra l'altro, dall'elaborato grafico di PUG/S corrispondente (TAV. 20.1) non si evince la suddivisione cui la norma fa riferimento tra i comparti 1 e 2 richiamati.
- 4.3.9.a *Contesti urbani per attività produttive - CU7 - Attività produttive esistenti – Zona omogenea D1*
Si ritiene opportuno, come già rappresentato, evitare il riferimento al "PdF vigente" e riportare i parametri urbanistici cui si fa riferimento al fine di agevolare l'applicazione della norma.

b) *Contesti Rurali*

- 4.3.0.2.b *Nuove costruzioni*
Nel merito è necessario inserire nella parte strutturale del piano il riferimento al lotto minimo di intervento, che in ogni caso non dovrà essere inferiore ai 10.000 mq.
- 4.3.0.3.b *Interventi di adeguamento a fini abitativi dei manufatti in pietra a secco con aumento di volumetria**
Non si condivide la possibilità prevista al co. b di consentire ampliamenti una tantum nella misura massima non superiore a 100 mc. Si ritiene che detti ampliamenti possano essere consentiti, come già specificato per gli aspetti paesaggistici sino ad un massimo del 100% della superficie utile del manufatto da ampliare ed in ogni caso nella misura massima di 75 mc.
- 4.3.0.4.b *Interventi di manutenzione, recupero o restauro dei manufatti in pietra a secco*

d) *Requisiti di abitabilità/agibilità*

Nel merito si rappresenta che il richiamato punto c) dell'art. 4.3.0.3.b non è "successivo", ma precedente.

- 4.3.1.b *Contesti i rurali periurbani – CR1*
- 4.3.2.b *Contesti i rurali multifunzionali a valenza panoramica e naturalistica – CR2*
- 4.3.3.b *Contesti i rurali multifunzionali a carattere agricolo – CR3*
- 4.3.4.b *Contesti i rurali a prevalente valore ambientale e paesaggistico – CR4*
- 4.3.5.b *Contesti i rurali a prevalente funzione agricola – CR5*

In riferimento al lotto minimo riportato nei contesti rurali di cui sopra, si propone, come già rappresentato in via generale, in ogni caso, una dimensione non inferiore ai 10.000 mq.

Nel merito del dell'ART. 4.3.2.b, nel merito dell'iff riportato, pari a 0,3 mc/mq ("solo per le attività di ristorazione e servizi annessi"), si rappresenta che appare incongruo e deve essere modificato in 0,03 mc/mq.

Si evidenzia che nel caso del CR4 la normativa non riporta la dimensione del lotto minimo di intervento, che si ritiene utile inserire (pari a 10.000 mq).

Si ritiene opportuno integrare la normativa proposta con il riferimento alla Distanza dai confini, non inferiore ai 5 ml; Distanza tra fabbricati, non inferiore a 10 ml; Distanza dal ciglio stradale da valutare in relazione a quanto prospettato dal vigente Codice della strada D.Lgs n. 285/92.

Parte delle aree rientranti nei contesti rurali disciplinati dalla normativa su riportata è interessata da una Zona di protezione Speciale idrogeologica di tipo A. Nel merito si ritiene che la normativa debba essere integrata, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati tra i quali viene riportato il seguente: "controllare e mitigare il rischio idraulico del territorio".

PARTE PROGRAMMATICA

TITOLO IV - ZONIZZAZIONE E USO DEL TERRITORIO COMUNALE

CAPO V - ZONE RESIDENZIALI - DISPOSIZIONI SPECIFICHE

- **ART. 5.2 AREE PER LE URBANIZZAZIONI SECONDARIE (US)**

Come già rappresentato nei rilievi regionali di carattere generale sul PUG/P (paragrafo 4), si ritiene che la parte relativa alle mera verifica quantitativa delle Aree a standard e delle Zone F debba essere più opportunamente contenuta nella Parte Strutturale del Piano, lasciando alla parte Programmatica solo la "valutazione della qualità e ... la effettiva fruibilità degli standard e dei servizi previsti dal piano [...]".

Nel merito della valutazione quantitativa proposta, si evidenzia che la normativa propone un totale di 18 mq/ab di US, in contrasto con quanto riportato nella parte descrittiva del piano.

- **Art. 5.3.2 - Nuove edificazioni e PUE***

La norma introduce dei parametri (tabella A) in relazione ai quali usufruire del bonus volumetrico previsto dall'art. 12 della L.R. n. 13/2008. Nel merito si rappresenta che la "Certificazione di sostenibilità degli edifici" (art. 9 della stessa legge regionale) è valutata attraverso un sistema "di procedure univoche e normalizzate", secondo quanto previsto all'art. 10 "Disciplinare tecnico e linee guida". Pertanto si condivide la scelta di "graduare" gli incentivi volumetrici previsti, ma tale "graduazione" deve essere riferita ai criteri stabiliti dalla legge regionale di riferimento (Protocollo Itaca).

- **Art. 5.5 - ZONA EDIFICATA - ZONA OMOGENEA B**

- **ART. 5.5.4 Zone B1 - Zone sature**

- **ART. 5.5.5 Zone B2 - Zone di completamento edilizio**

- **ART. 5.5.6 Zone B3 - Zone di completamento in contesto periurbano**

- **ART. 5.5.7 Zone di completamento in contesto periferico - Zona omogenea B4**

Si rappresenta che i parametri urbanistici relativi a: Rc, Dc, Df, Ds e i Parcheggi (ex L. n. 122/1989) andrebbero più propriamente riportati nella parte strutturale.

Si evidenzia la necessità, per una maggiore comprensione di quanto proposto, di modificare il riferimento al co. 4 dell'art. 2.7 riportato all'ART.5.5.5, tenuto conto che le NTA del PUG di Ceglie Messapica non contengono alcun art. 2.7.

- **Art. 5.6 - ZONA OMOGENEA DI ESPANSIONE C**

- **Art. 5.6.4 Zona di espansione C1**

- **Art. 5.6.5 Zona di espansione C2**

Come già evidenziato per le Zone omogenee del tipo B, si ritiene che i parametri urbanistici riportati all'art. 5.6.4 relativi a: Rc, Dc, Df, Ds e i Parcheggi (ex L. n. 122/1989) andrebbero più propriamente contenuti nella parte strutturale. Per quanto attiene l'art. 5.6.5, si suggerisce di riportare i parametri del Piano di Lottizzazione a.5 da applicare, cui si fa riferimento.

CAPO VI - ZONE DESTINATE AD ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art. 6.0 - ZONE PRODUTTIVE: SUDDIVISIONE E NORME GENERALI

In via generale non si condivide la scelta di riportare i parametri urbanistici relativi alle aree produttive all'interno del PUG/P.

Il dimensionamento di Piano per le aree produttive, così come per le aree residenziali, andrebbe più propriamente contenuto e verificato all'interno delle previsioni strutturali.

- **Art. 6.1.1.a - Zona D1a - Zona per attività produttive esistente ***

- **Art. 6.1.1.b - Zona D1b - Zona per attività produttive esistente ***

Le eventuali premialità consentite e gli incrementi volumetrici previsti vanno valutati e riportati all'interno del PUG/S.

Non si ritiene opportuno, all'interno di nuova pianificazione, il riferimento alla normativa del Programma di Fabbricazione, ma sarebbe più corretto, anche al fine di garantire una maggiore autonomia e leggibilità del PUG, il riporto, laddove necessario, della normativa che si intende integrare.

- **Art. 6.1.2 - Zona D2 - Nuova zona per attività produttive artigian(a)li e commerciali**

Ferma restando quanto rappresentato in via generale per le Zone produttive, si ritiene necessaria l'integrazione della norma prevista con l'introduzione dei parametri relativi agli standard da inserire all'interno delle

aree produttive di previsione, nei limiti previsti dall'art. 5 punto 1 e punto 2 del n. 1444/1968, sempre da valutare all'interno del PUG/S.

- Art. 6.1.3 - Zona D3 - Zona Alberghiera

I valori relativi a Us, Dc, Ds (quest'ultimo da valutare in relazione a quanto stabilito dal vigente D.Lgs n. 285/92), e Parcheggio vanno più propriamente riportati nel PUG/S.

- ART. 6.2 - Zone "E" per attività primarie; generalità *

Si rappresenta che il richiamato art. 4.3.1.b non riporta la normativa relativa alle "nuove costruzioni", pertanto sarebbe più appropriato fare riferimento all'art. 4.3.0.2.b.

Per quanto attiene il co. 2, applicabile alle nuove costruzioni riferite all'azienda agricola, appare auspicabile che la sua applicazione sia riferita alla data di adozione del Piano (e non già di entrata in vigore).

Per quanto attiene il co. 3, si evidenzia che l'applicazione dello stesso è auspicabile sempre nei limiti prescritti dai parametri urbanistici relativi alla Zona Omogenea di piano.

- Art. 6.2.2 - Zona E1 - Zona agricola in ambito periurbano*

- Art. 6.2.3 - Zona E2 - zona agricola multifunzionale a valenza panoramica e naturalistica*

- Art. 6.2.4 Zona E3 - zona agricola multifunzionale a carattere agricolo *

- Art. 6.2.5 Zona E4 - zona agricola di salvaguardia e di interesse ambientale e paesaggistico con prevalenza di bosco e/o macchia *

- Art. 6.2.6 Zona E5 - zona agricola produttiva

Si ritiene opportuno che i parametri urbanistici relativi alle Dc e Ds siano riportati nella Parte Strutturale del Piano ed in ogni caso non siano inferiori rispetto a quanto prospettato dal DIM 1444/1968 e dal Codice della Strada in riferimento alle distanze dalla strada.

CAPO VIII - REALIZZAZIONE DELLE URBANIZZAZIONI SECONDARIE

In via generale si rappresenta la necessità di riportare gli indici e parametri urbanistici riferiti a dette aree all'interno della parte Strutturale del Piano in conformità di quanto stabilito dal DRAG/PUG, che come già rappresentato, delega al parte programmatica del piano una disciplina più di dettaglio nel merito della qualità delle Standard e servizi, non il dimensionamento degli stessi, che appare più opportuno riportare nella parte strutturale.

- Art. 7.1.1 - F1 - Attrezzature cimiteriali

Si rappresenta che il vincolo cimiteriale di cui all'art. 338 del Testo Unico delle Leggi sanitarie n. 1265/1934 impone un divieto di edificazione ("È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale").

Si chiedono chiarimenti circa il dimensionamento dell'area di rispetto cimiteriale proposto dal PUG/P, che appare essere inferiore rispetto a quanto previsto dalla norma e si rammenta che ogni eventuale riduzione della stessa fascia deve avvenire con Delibera di Consiglio Comunale previa acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale.

- Art. 7.1.7 - F7 – Parco a valenza territoriale in località "Olmo"

Il riferimento al citato art. 3.5.2.4.2 non trova riscontro nella normativa tecnica. Nel merito di quanto proposto, ferma restando la necessità di riportare detto articolo all'interno della parte strutturale, si fa proprio quanto già rappresentato nei rilievi regionali espressi dal Competente Servizio regionale in merito agli Usi Civici che interessano l'area in oggetto.

TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

Nel merito si rappresenta la necessità di modificare l'errore materiale che riporta "Titolo IV" e non "Titolo V", come sarebbe più opportuno, vista la presenza di un Titolo IV riportante "ZONIZZAZIONE E USO DEL TERRITORIO COMUNALE"

CAPO IX - ESECUZIONE DEL PUG

In generale si ritiene che detto titolo vada inserito nella parte strutturale del piano, facendo riferimento a

normativa di carattere sovraordinato che in ogni caso non risulta modificabile dal PUG/P (si pensi alle limitazioni poste in relazione alle differenti fasce di rispetto riportate).

6. REGOLAMENTO EDILIZIO

Circa il Regolamento Edilizio, si rappresenta che, ai sensi della L.R. n. 3/09, lo stesso rientra nella esclusiva competenza comunale.

Tuttavia si evidenzia che tale elaborato forma parte, in ogni caso, degli elaborati di Piano previsti dal DRAG/PUG.

Nel merito del Regolamento edilizio si ricorda altresì che, ai sensi della L.r. n. 1/2013, "Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica", rientra tra gli altri obblighi per il Comune, l'inserimento di norme per la realizzazione di spazi comuni attrezzati negli edifici adibiti a residenza e attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche per il deposito di biciclette.

CONCLUSIONI DELL'ISTRUTTORIA REGIONALE

Conclusivamente, attese le innanzi evidenziate carenze ed incongruenze complessive del PUG del Comune di Ceglie Messapica relative agli aspetti paesaggistici ed urbanistici; rilevato, altresì, la mancata acquisizione del parere motivato della autorità ambientale (Servizio Ecologia regionale) circa il procedimento VAS ex D.lgs. n.152/2006 e L.R. n. 44/2012, allo stato degli atti non è possibile attestarne la compatibilità alla L.R. n.20/2001.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni e nei limiti e termini richiamati nella relazione innanzi esposta, si propone alla Giunta di NON ATTESTARE, ai sensi dell'art. 11 -commi 7° e 8°- della L.R. n.20/2001 la compatibilità del PUG del Comune di Ceglie Messapica alla stessa L.R. 20/2001 e al DRAG approvato con D.G.R. n.1328 del 03-08-07.

Resta nelle facoltà dell'Amministrazione Comunale di indire la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.11-comma 9° e segg.- della L.R. n.20/2001, ai fini del conseguimento del controllo positivo. A tal proposito, attesa l'entità e la problematica dei rilievi di carattere urbanistico e paesaggistico contenuti nella istruttoria regionale, nonché la carenza di parere VAS da parte della Sezione competente regionale ai sensi del D.lgs. 152/2006, si ritiene opportuno ai fini di una maggiore celerità e concretezza dei lavori della Conferenza di Servizi di cui innanzi, che la stessa Conferenza sia preceduta da una pre-Conferenza, indetta sempre dall'Amministrazione Comunale, nella quale valutare anche i tempi necessari per gli approfondimenti richiesti."

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale; VISTE I e dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- *DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata;*
- *DI NON ATTESTARE conseguentemente, ai sensi dell'art. 11 - commi 7° e 8°- della L.r. n.20/2001, per le motivazioni e nei limiti e termini richiamati nella relazione nelle premesse riportata, qui per economia espositiva intesi in toto riportati e condivisi, la compatibilità del PUG del Comune di Ceglie Messapica alla L.R. 20/2001 e al DRAG/PUG approvato con D.G.R. n.1328 del 03-08-07.*
- *DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Ceglie Messapica;*
- *DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.*

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1103

Agenzia Regionale per la Mobilità della Regione Puglia. Approvazione proposta di utilizzo fondi residui.

L'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile della P.O. Attività Amministrative del Servizio, confermata dal Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità e dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, sentito il Commissario dell'Agenzia Regionale per la Mobilità, riferisce quanto segue

La L.R. n. 18/2002, all'art.25 ha istituito l'Agenzia Regionale per la Mobilità nella regione Puglia (AREM), prevedendo, al comma 5, lett. r) del citato articolo, in capo alla Giunta Regionale i poteri di controllo sulla stessa Agenzia;

con deliberazione n. 1957/2006, la Giunta Regionale ha deliberato di approvare un programma di interventi sui temi della sicurezza stradale, destinando tra l'altro, la somma complessiva di Euro 1.200.000,00 per la costituzione di un gruppo di "animatori dell'integrazione" per la realizzazione del progetto denominato "Alice nelle città" e demandando al Dirigente competente l'attuazione del citato provvedimento;

con successiva deliberazione n. 1386/07, la Giunta Regionale a parziale modifica della DGR n. 1957/06 ha incrementato la dotazione finanziaria necessaria alla realizzazione del progetto di cui al punto precedente, fino alla somma complessiva di Euro 1.310.000,00;

con determinazione dirigenziale 078/dir/2008/422 del 18.11.2008, in considerazione della complessa attività legata agli adempimenti fiscali, previdenziali, amministrativi che il progetto "**Alice nelle città**" comportava, la Regione Puglia ha ritenuto opportuno, affidarne la gestione all'AREM, trasferendo contestualmente le risorse necessarie per la somma di euro 1.310.000,00 come da DGR n.1386/2007.

con DGR n. 1957 del 20/12/2006 la Giunta Regionale ha approvato, ai sensi della L.R. n. 18/04, un programma di interventi per la mobilità sicura e sostenibile nell'ambito del quale ricade il progetto denominato "**La Strada**" – II edizione 2007/2008, finalizzato a sviluppare il tema dell'educazione alla sicurezza stradale attraverso il finanziamento di attività specifiche nelle scuole primarie e secondarie di primo grado;

con determinazione dirigenziale n. 340/07, adottata dal dirigente del settore sistema integrato dei trasporti, si è provveduto ad affidare all'AREM la realizzazione delle attività e la gestione delle risorse connesse al progetto di cui al punto precedente;

la stessa DGR n. 1957/2006 prevedeva inoltre l'attivazione del Centro Regionale di Monitoraggio e Governo della Sicurezza Stradale (**CReMSS**), finalizzato ad avviare un monitoraggio, esteso a tutto il territorio regionale, dell'incidentalità stradale, a studiarne le cause e a prevedere attività di formazione ed educazione alla mobilità sicura e sostenibile;

con determinazione del dirigente del servizio sistema integrato dei trasporti n. 44 del 22/02/2007, veniva affidata all'AREM la gestione del citato progetto CReMSS e delle relative risorse per un importo pari ad Euro 783.200,00;

con DGR n. 1427 del 06/09/2007 la Regione ha approvato un intervento dedicato al **censimento e monitoraggio dei volumi di traffico veicolare** su una selezione di strade di interesse regionale;

con successiva determinazione del dirigente del Settore Sistema integrato dei trasporti n. 340 del

25/10/2007, l'Agenzia regionale è stata incaricata di dare attuazione a tale progetto e le sono state trasferite risorse per Euro 120.000,00.

Tenuto conto che l'Agenzia regionale per la Mobilità ha espletato le attività assegnatele con DGR nn. 1957/2006, 1386/07 e 1427/2007 producendo relazioni e rendiconti periodici alla struttura regionale competente;

Atteso che nel Bilancio Consuntivo 2016 dell'Agenzia regionale, trasmesso alla Sezione Infrastrutture per la Mobilità con nota prot. n. ARLMRP/A00_1/806 del 02/05/2017 sono iscritti fondi residui, rivenienti dalle attività relative ai progetti precedentemente citati e conclusi, come di seguito rappresentato:

residuo progetto "La Strada"	Euro 51.631,00
residuo progetto "Alice nelle città"	Euro 54.105,31
residuo progetto Cremss	Euro 64.276,00
residuo monitoraggio volumi di traffico veicolare	Euro 1.143,00
totale	Euro 171.155,31

Considerato che:

- l'Agenzia è attivamente e continuativamente impegnata in attività di supporto alla Regione Puglia ai sensi dell'art. 25, comma 5 lett. a) della L.R. n. 18/2002, così come modificato dalla L.R. n. 24/2012;
- in particolare, si ritiene opportuno avvalersi del supporto specialistico dell'Agenzia per la Mobilità in relazione alle seguenti ulteriori attività:
 - a) elaborazione del Piano regionale delle merci e della logistica** (art. 25, comma 5 lett. a), p.to 7. Per l'espletamento di tale attività risulta necessario un ampliamento del contesto di riferimento sino a ricomprendere lo studio e l'analisi degli aspetti legati alla distribuzione urbana delle merci, l'individuazione di proposte operative specifiche per la risoluzione del "problema dell'ultimo miglio", nonché l'attivazione di un efficace piano di comunicazione e disseminazione dei risultati dell'attività pianificatoria;
 - b) supporto alla Sezione Infrastrutture per la Mobilità in ordine alla predisposizione delle banche dati inerenti il sistema pugliese della mobilità**, utili a rafforzare il quadro conoscitivo della domanda e delle abitudini di spostamento, quale supporto all'attività di pianificazione attivata dagli Enti locali nonché all'aggiornamento del modello di simulazione trasporti-territorio che l'AREM ha implementato e che provvede ad aggiornare periodicamente;
 - c) mappatura degli investimenti** attivati nel periodo di programmazione **2007/2013** e finanziati con risorse PO FESR.

Per quanto sopra esposto, si propone di:

- autorizzare l'AREM all'attivazione delle seguenti attività:
 - a) elaborazione del Piano regionale delle merci e della logistica;
 - b) supporto alla Sezione Infrastrutture per la Mobilità in ordine alla predisposizione delle banche dati inerenti il sistema pugliese della mobilità;
 - c) mappatura degli investimenti finanziati con risorse PO FESR 2007/2013;
- prendere atto che i costi connessi all'espletamento delle citate attività troveranno copertura nelle risorse iscritte nel Bilancio di previsione dell'Agenzia Regionale per la Mobilità per l'esercizio 2017 ed in particolare nei fondi residui - rivenienti dai progetti "La Strada", "Alice nelle città", "Cremss" e "monitoraggio dei volumi di traffico"- per l'importo di Euro 171.155,31;
- di autorizzare, per le finalità indicate alle lett. a), b), c), l'utilizzo dei residui rivenienti dal definitivo compi-

mento dei progetti: "CReMSS", "La Strada", "Alice nelle città" e "Censimento e monitoraggio flussi veicolari" pari ad Euro 171.155,31;

- di dare mandato alla Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 e ss.mm.ii. e al D. LGS. 118/2011

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. d) e k) della L.R. 7/97.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Avv. Giovanni Giannini;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di fare propria la relazione dell'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, che qui si intende integralmente riportata;
2. di autorizzare l'Agenzia Regionale per la Mobilità alla realizzazione delle seguenti attività:
 - a) elaborazione del Piano regionale delle merci e della logistica. Per l'espletamento di tale attività risulta necessario un ampliamento del contesto di riferimento sino a ricomprendere lo studio e l'analisi degli aspetti legati alla distribuzione urbana delle merci, l'individuazione di proposte operative specifiche per la risoluzione del "problema dell'ultimo miglio", nonché l'attivazione di un efficace piano di comunicazione e disseminazione dei risultati dell'attività pianificatoria;
 - b) supporto alla Sezione Infrastrutture per la Mobilità in ordine alla predisposizione delle banche dati inerenti il sistema pugliese della mobilità, utili a rafforzare il quadro conoscitivo della domanda e delle abitudini di spostamento, quale supporto all'attività di pianificazione attivata dagli Enti locali nonché all'aggiornamento del modello di simulazione trasporti-territorio che l'AREM ha implementato e che provvede ad aggiornare periodicamente;
 - c) mappatura degli investimenti attivati nel periodo di programmazione 2007/2013 e finanziati con risorse PO FESR;
3. prendere atto che i costi connessi all'espletamento delle citate attività troveranno copertura nelle risorse iscritte nel Bilancio di previsione dell'Agenzia Regionale per la Mobilità per l'esercizio 2017 ed in particolare nei fondi residui - rivenienti dai progetti "La Strada", "Alice nelle città", "Cremss" e "monitoraggio dei volumi di traffico" - per l'importo di Euro 171.155,31;
4. di autorizzare, per le finalità indicate alle lett. a), b), c) del punto 2 del presente deliberato, l'utilizzo dei residui rivenienti dal definitivo compimento dei progetti: "CReMSS", "La Strada", "Alice nelle città" e "Censimento e monitoraggio flussi veicolari" pari ad Euro 171.155,31;
5. di dare mandato alla Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

6. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione predisponente, all'Agenzia Regionale per la Mobilità;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 04 luglio 2017, n. 1106

Notifica impresa alimentare ai fini della registrazione di cui all'art.6 del Reg. CE n. 852/2004. Indicazioni operative e revoca parziale della D.G.R. n. 1924/2008.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell' istruttoria espletata dal Responsabile A.P. "Igiene degli Alimenti e della Nutrizione" e dal Dirigente del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria, confermata dal Dirigente della Sezione Politiche della Salute e del Benessere, riferisce quanto segue:

Richiamata la normativa comunitaria vigente in materia di sicurezza alimentare ed in particolare:

- il Regolamento CE n. 178/2002 concernente i principi generali della legislazione per quanto attiene alla sicurezza alimentare;
- i Regolamenti CE n. 852/2004 relativo alla produzione e alla commercializzazione degli alimenti che all'art. 6 prevede che "ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento. Gli operatori del settore alimentare fanno altresì in modo che l'autorità competente disponga costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti, notificandole, tra l'altro, qualsivoglia cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti";
- L' Accordo del 29 aprile 2010, n. 59/CSR - tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome relativo alle «Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari»;
- il D.Lgs. n. 193/2007, con il quale sono state individuate quali Autorità Competenti il Ministero della Salute, le Regioni, le AA.SS.LL. e che nell'ambito delle stesse Aziende tali funzioni sono attribuite ai Servizi Dipartimentali competenti in materia (SIAN e SIAV A-B-C);
- la D.G.R. n. 1924 del 21.10.2008 con la quale sono state fornite indicazioni operative e modulistica per la notifica dell'apertura, della variazione di titolarità o di attività, della cessazione di ogni attività soggetta a registrazione, prevedendo che la stessa fosse effettuata direttamente agli Uffici del Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.LL., e per conoscenza al Comune territorialmente competente;
- La L. n. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Il DPR n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.";
- Il D.Lgs., n. 126 del 30 giugno 2016, attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) reca la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio di attività, ivi incluse le modalità di presentazione delle segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni;
- **Considerato** che lo stesso decreto prevede, all'articolo 2, comma 1, che le amministrazioni statali "adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui

ai decreti da adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare”;

- **Visto** il D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; il quale ha individuato i procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso e comunicazione e, nell'allegata Tabella A, riportata per ciascuna attività elencata anche l'eventuale concentrazione dei regimi con i riferimenti normativi;
- **Visto** l'Accordo sancito nella Conferenza Unificata del 4 maggio 2017 con il quale sono stati adottati i moduli unificati e standardizzati riferita alle attività commerciali e assimilate e alle attività artigianali di acconciatori ed estetisti prevedendo, all'articolo 1, punto 2, l'adeguamento dei contenuti informativi dei moduli a cura delle Regioni entro il 20 giugno 2017, in relazione alle specifiche normative regionali;
- **Vista** la Determinazione del Dirigente Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali 9 giugno 2017, n. 91, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 68 del 15-6-2017, con la quale è stata approvata la modulistica unificata per le attività commerciali che riguarda anche Notifica sanitaria ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004);
- **Considerato** che, detti moduli approvati prendono in considerazione tutte le diverse opzioni legate alla vita delle imprese quali l'avvio dell'attività, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, il subingresso nell'attività da parte di altra impresa, la sospensione temporanea o la cessazione di ogni attività e che gli stessi riportano la dimensione dei locali in cui è esercitata l'attività, le modalità di esercizio, le merceologie dei prodotti da vendere. Inoltre contengono in un apposito quadro riepilogativo l'eventuale documentazione da allegare per consentire all'impresa di presentare contemporaneamente altre segnalazioni o comunicazioni nell'ambito della SCIA unica o di richiedere le autorizzazioni necessarie all'avvio dell'attività con la SCIA condizionata;
- **Ritenuto** che, In riferimento all'articolo 2 del D. Lgs. 126/2016 e alla citata Determinazione del Dirigente Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali 9 giugno 2017, n. 91, occorre rammentare che:
 - non possono più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede (per esempio le certificazioni relative ai titoli di studio o professionali, richiesti per avviare alcune attività, la certificazione antimafia, etc.), ma solo gli elementi che consentano all'amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione (articolo 18, legge n. 241 del 1990);
 - non possono più essere richiesti dati e adempimenti che derivano da "prassi amministrative", ma non sono espressamente previsti dalla legge. Ad esempio, non è più richiesto il certificato di agibilità dei locali per l'avvio di un'attività commerciale o produttiva oppure non occorre più allegare relazioni tecniche dettagliate con la descrizione dei locali e delle attrezzature per aprire un pubblico esercizio. È sufficiente una semplice dichiarazione di conformità ai regolamenti urbanistici, igienico sanitari, etc.
non è più richiesta la presentazione delle autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all'avvio dell'attività. È lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) che deve acquisirle: è sufficiente presentare le altre segnalazioni/comunicazioni in allegato alla SCIA unica (SCIA più altre segnalazioni o comunicazioni) o la domanda di autorizzazioni in allegato alla SCIA condizionata (SCIA più autorizzazioni);
 - è vietata la richiesta di informazioni, documenti ulteriori, diversi o aggiuntivi, rispetto a quelli indicati nella modulistica unica standardizzata adottata con l'Accordo o comunque pubblicati sul sito. Le richieste di integrazione documentale sono limitate ai soli casi in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto dell'istanza, della segnalazione, della comunicazione e quanto pubblicato sui siti istituzionali (articolo 2,

comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016);

- **Considerato** inoltre che, L'Accordo 4 maggio 2017 e la sopra citata Determinazione regionale n. 91/2017, prevedono infine che le amministrazioni comunali, alle quali le domande, le segnalazioni e le comunicazioni sono rivolte, hanno l'obbligo di pubblicare la modulistica sul proprio sito istituzionale entro e non oltre il 30 giugno 2017, anche attraverso il rinvio alle piattaforme informatiche;
- **Vista** la nota circolare della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, prot. 152/3254 del 28 giugno 2017, con la quale, nelle more della modifica della citata DGR 192472008 sono state fornite alcune prime indicazioni operative in merito a tutto quanto sopra premesso;
- **Ritenuto** pertanto, di dover revocare la D.G.R. n. 1924/2008 prevedendo che a partire dal 1 luglio 2017, gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) per l'avvio dell'attività, per il trasferimento di sede, per le modifiche significative (es. ampliamento della superficie di vendita, ecc.), per il subingresso nell'attività da parte di altra impresa, per la sospensione temporanea o per la cessazione di ogni attività dovranno presentare, esclusivamente in modalità telematica, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto, la Notifica sanitaria ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004), utilizzando la modulistica unificata e standardizzata di cui all'Accordo 04 maggio 2017, approvata con la citata Determinazione n. 91/2017;
- **Ritenuto** inoltre di dover demandare a successivi atti del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere del Dipartimento per la Promozione della Salute, del Benessere e dello Sport per Tutti le indicazioni operative relative a specifiche tipologie di imprese alimentari, anche tenendo conto della complessità della materia e della sua continua evoluzione;

COPERTURA FINANZIARIA

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelle competenze della Giunta regionale previste dall'art. 4- comma 4, lettera k) della L.R. n.7/97.

Il relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell' Assessore proponente;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile A.P., dal Dirigente del Servizio Sicurezza Alimentare e sanità Veterinaria e dalla Dirigente della Sezione PSB;



a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

Per motivi riportati in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di revocare il deliberato di cui alla D.G.R. n. 1924/2008 ad eccezione del paragrafo in cui sono individuate le AA.CC.LL. nei Direttori dei Servizi Dipartimentali competenti in materia (SIAN e SIAVA-B-C) secondo le indicazioni di cui alla precitata nota Circolare prot. n. 24/12228/1-2 del 8 agosto 2008 e alla D.G.R. n., 928/2013 e s.m.i.;

2. Di stabilire che a partire dal 01 luglio 2017 gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) per l'avvio dell'attività, per il trasferimento di sede, per le modifiche significative (es. ampliamento della superficie di vendita, ecc.), per il subingresso nell'attività da parte di altra impresa, per la sospensione temporanea o per la cessazione di ogni attività dovranno presentare, esclusivamente in modalità telematica, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto, la notifica sanitaria ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004), utilizzando la modulistica unificata e standardizzata di cui all'Accordo 04 maggio 2017, approvata con la citata Determinazione n. 91/2017 del Dirigente Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 68 del 15-6-2017;
3. Di stabilire che Il SUAP, verificatane la completezza formale trasmette immediatamente in via telematica la notifica sanitaria ai Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.LL. ;
4. Di stabilire altresì che con la presentazione telematica nei modi di legge, al SUAP competente territorialmente, della notifica sanitaria ai fini della registrazione delle imprese alimentari di produzione primaria e post-primaria, è assolto l'obbligo previsto dall'art. 6 del Reg. CE n. 852/2004).
5. Di demandare a successivi atti del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere del Dipartimento per la Promozione della Salute, del Benessere e dello Sport per Tutti le indicazioni operative relative a specifiche tipologie di imprese alimentari, anche tenuto conto della complessità della materia e della sua continua evoluzione.
6. Di dare mandato ai Direttori Generali delle AASSLL provinciali di notificare il presente provvedimento ai sigg.ri Sindaci e alle Associazioni di categoria
7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
GrafSystem s.n.c. - 70026 Modugno (Ba)